[illegible]

[illegible] Communes [illegible]

Li 19. 9mbre 1366. p gl atti di [illegible] o Arcangeli Cancell.re della
Comunità di Filacciano fù [illegible] deliberà à fav.re di d.a Comunità
una Casa di Capacità [illegible], e posta dentro detta Terra, esecutata
al sig.r Bernardino Crescenzi p il debbito di esso alla med.ma si doveva
dal q.m Paolo suo Padre, e p il debbito non residuale de [illegible] da
pesi Camer.li, quale si delibera p 75. liberi e franchi p [illegible] dopo
cale le spese p 71:96. resto ancora debbitore d.o Crescenzi di 14:04. [illegible]

Li [illegible] d.o 9mbre 1366 da d.a Casa la prese à pigg.e il sig.r Antonio Calidoni

Straniaria à Felice Rompa 3. anni

In Nomine Domini Amen

Die quarta Novembris Anno 1765 = Ind. XIII.

Pontus Smi D. N. D. Clementis P. P. XIII. anno VIII.

Facultas in Archivio Terræ Filacciani d. C. Eud. die 15. 9mbris 1765. F. A. Arcangeli

In meis Testiumque ... præsentia, et ... Constituti DD. Joseph Ambrosini fil. qm. Ludovici et Joannes Crescenti fil. qm. Cajetani ambo de Filacciano Nepesinæ Dioecesis Priores residentes Magcæ Comtis Terræ præd. mihi optimè cognti, qui tam eorum proprio nomine, quam D. Caroli Antonij Speranti alterius ex prioribus pro quo pro ... seipsos ... ita quod promiserunt ... ratificari facere ... et aliàs ... quia dictis eorum ..., ac aliàs omnibus ... extinctionis tertiæ, et ultimæ Candelæ ... Communitatis prædictæ ... afficto straniariæ ... usque, et sub die 26. proxi. mensis Janij, uti ultimo, et ... ex libro de Candelarum fol. 11. num. 11. ... pro tribus ab inc... annis ... ad totum annum 1768. et non aliàs ... affictum straniariæ Eiusdem Terræ Felici Rompa fil. qm. Francisci ... de Filacciano ... mihi etiam ... ac ipse acceptanti ... solitum eiusdem affictus, et ... ad ... ad ... similibus, et non aliàs

Hunc autem affictum, seu privativam recolligendi stracciaria ... Terram Filacciani DD. ... Priores fecerunt, et faciunt, fecerunt ... et declararunt ... D. Felici Rompa ... præsentis, et acceptantis pro annuo affictu obulorum sexaginta quolibet anno, qui in totum pro tribus annis, scuti ... obulos ... octuaginta ... D. Rompa de semestre in semestre participatè ... Eiusdem Comtis, excepto in ... anno, ... solvere ... totum annum, ... obulos sexaginta tenetur in fine cadentis anni, quia sic, et non aliàs

Qui tempore affictus durante DD. ... Priores Residentes promiserunt D. Felicem Rompa Affictuarium in quieta, et pacifica possessione, ac libera recollect. ... straciarum privativè manutenere, et conservare, eumque defendere, et liberare ab omni lite, et molestia aliàs teneri volunt ad omnia damna ... de quibus

Quæ omnia ... aliàs de quibus ... pro quibus DD. ... Priores nomine ... et Felicem Rompa Affictuarium ... seipsos Heredes ... bona iuraque ... in ampliori ... forma ... solita cum ... citra ... obligarunt ... casu sic tactis ... iuraverunt ... sed ... super quibus

Actum Filacciani Domi meis posita iuxta ... ibidem præsentibus DD. Michaele Cini fil. ... et Antonio Antonio Crescenti fil. qm. Cajetani ambobus de Filacciano Nepesinæ ... Testibus

Ego Eusebius Antonius Arcangeli Cancell. et Not. rogatus

Forno à Dom.co de Angelis

Die Decimasexta Novembris 1765 Ind.e XIII.
Pont.us SS.mi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno VIII.

Essendo che più volte sia stata accesa la Candela per lo spiano del forno venale della Com.tà di Filacciano, ed essendosi ancora ivi date l'offerte in scriptis, e che nissuno abbia fatto migliore condizzione per detta Com.tà che Dom.co di Domenico de Angelis da Poggio Mirteto secondo apparisce dall'ultima accensione di candela sopra la vigesima seguita fin sotto il dì tre del corrente mese, e registrata al lib. dell'accensione di Candela di detta Com.tà fol. 24. num.o 31. Can. 11. con l'obligo à d.a Com.tà di mantenerle, e provederle tutto il grano bisognevole per d.o forno, franco d'affitto, e macinato, ed à tenor in tutto, e per tutto di d.e offerte, ed accensioni di candela alle quali etc. volendosene delle cose premesse tanto per parte di d.a Com.tà che affittuario venire alla stipulazione di publico Istro per gl'atti miei, come Not.o e Cancell.re di d.a Com.tà, quindi è che

Ecco, avanti di me Not.o e testimonij infr.i li Sig.ri Giuseppe Ambrosini figl. del q.m Ludovico, e Carlo Antonio Soprani figl. del q.m Francesco ambedue da Filacciano Dioc.i di Nepi due de Priori residenti per d.a Com.tà di Filacciano à me ottimam.te cog.ti li quali tanto à loro proprio nome, che di Gio. Bagenzi altro con Priore per il q.le promettono de rato fare ratificare il p.nte Istro per tutti etc. di loro spontanea volontà, ed in ogn'altro meglior modo hanno affittato, ed affittano à Domenico de Angelis figl.o del q.m Filippo da Poggio Mirteto in Sabina parim.te à me cog.to, e quì p.nte ivi p.te accettante per tutta la p.nte staggione, cioè per tutto il dì quindici Ag.to pross.o fut.o 1766. lo spiano del forno del pane venale della Com.tà di Filacciano ad averlo, e goderlo come di cose simili, e secondo lo stile della Com.tà di Filacciano del quale d.o de Angelis fornaro dichiara esserne appieno informato.

Qual p.nte affitto, ò sia spiano di pane della Com.tà di Filacciano dd. Sig.ri Priori l'anno fatto, e fanno, e dicono, e dichiarano fare à fav.re di d.o Domenico de Angelis quì p.nte franco d'affitto, e macinato secondo l'accensione di d.a Candela alla q.le etc. alla riserva di scudi Cinque ivi p.nti per piggione di Stufa, e Forno, quali detto de Angelis fornaro promette, e si obliga pagare scudi tre al Sig.r Affittuario di q.sta Terra per la piggione della Stufa quando richiederà d.o Sig. Affittuario passata però metà della staggione, e scudi due per piggione del Forno alla Com-

munità

Exhibit.r in Archivio Terre Filacciani d. C. sub die 30. Iulij 1765
C. A. Arcangeli pro Arch.ta

C. F.

munità, e per essa al suo Esattore in due rate, e paghe eguali, cioè una alli dieci Aprile, e l'altra alli 10. Agosto prossimi liberam.te et rimossa ogni eccezzione qui in Pilaciano, e non altrim.te, e con li seguenti patti cioè

Primo. Che detta Comunità, e per essa il Sig.r Deputato pro tempore sia tenuto, ed obligato darle tutto il grano che le bisognerà per spiano di d.o Forno sia rubbia per due rubbia, e le prime due rubbia debba darle à Credito, conf.e dd. Sig.ri Priori promettono, e si obligano, quali debbano pagarsi al fine di d.o affitto, ed il denaro che da esse prime due rubbia di grano se ne ritraono debbano sempre servire per ripigliare l'altro, e così di mano in mano fino al fine di d.o negozio per il quale grano d.o Dom.co de Angelis debba corrispondere, e pagare d.o scudi nove, e b. settanta due m.ta per ogni rubio di grano essendo stati dal d.o prezzo defalcati b. cinque per ogni rubio fino alla somma, e quantità di rubbia settanta per saldo da esso de Angelis Fornaro guadagniate nella sud.a occasione di Candela, e quella somma di grano che consumerà di più delle rubbia settanta debba pagare sc. 9. e b. settanta sette per ogni rubio non essendo in quello di più guadagnato di salte come dalla sud.a occasione di Candela alla quale

2.o Che d.o de Angelis fornaro debba spianare il solo grano che li darà la Comunità sud.a, e non comprarlo da altri benche à minore, ò maggiore prezzo altrim.ti comprandolo sia tenuto conf.e per patto espresso si conviene al pagam.to di pena à fav.re di d.a Comunità di scudi tre m.ta per ogni rubbio che averà comprato, e qual pena tra dette Parti si conviene per patto espresso che d.a Comunità possa esiggerla anche con la mano regia à guisa de Cambi.

3.o Che d.o de Angelis Fornaro sia obligato fare per d.a Comunità, e spiano di tutto il Popolo di Pilaciano il pane di buona qualità, e cotto ad uso d'arte di tutta farina ad oncie otto, proibendosi espressam.te di fare il pane bianco di veruna sorte benche in minima quantità, e che il pane di tutta farina d'ette non possa ne pure darlo à Forastieri alla riserva di due pagnotte à testa alli Passaggieri, altrim.ti contravenendo à ciascheduna delle sud.e cose, ò che il pane di tutta farina d'oncie otto sia mancante nel peso, ò non ben cotto, ò malefatto, ò che faccia il pane bianco benche in minima quantità anche di un filaro, ò che dia il pane à Forastieri più delle sud.e due pagnotte casschi in pena di scudi tre per ciascun casso, e volta, quale pena appartenga come sopra liberam.te à d.a Comunità, e per l'esigenza d'essa si conviene per patto espresso tra dd. Parti che abbia la mano regia come sopra

4.o Che mancando il pane à d.o Popolo di Pilaciano per dieci ore continue per colpa sia per negligenza, ò mancanza di grano à d.a Comunità, ma per pura ...

e negligenza di d.o de Angelis fornaro, si conviene che sia tenuto, et incorra nella pena come s.a, che così p patto espresso

5.o Si conviene ancora p patto espresso, come inerendo detti Patti alla Bolla della Sagra Cong.ne del B. Governo ne contratti de Proventi delle Comunità che p qualsivoglia causa pensata, ò inpensata, ò qui ne espressa, ò nel corpo della legge radicata, ò altro qualsi.a non possa detto affittuario pretendere defalco alcuno, ò altre esenzioni dal suo obligo, rinunciando ancora detto de Angelis à qualsi.a privilegio, et esenzione che avesse, p che così p patto

E p maggiore sicurezza di d.a Comunità, e le cose d.e da d.o de Angelis fornaro promesse, ed osservanza come anche p il pagam.to delle rubbie due grano che deve in fine di d.o affitto p.nte, e p.te Costa Filippo Orsoli fil. del q.m Ambrogio da Filacciano ... à me ottimam.te cog.to, il quale benche sappia non essere tenuto ... di sua spontanea volontà, et in ogni altro meglior modo alli oblighi, promesse, patti, e convenzioni da d.o de Angelis fornaro già p.nte fatti à fav. de Sig.ri Priori, e Comunità di Filacciano, da p.ti ... e esserne appieno informato p averli intesi da me leggere ad alta voce, come p.nte principalm.te, et insolidum con d.o de Angelis fornaro e ... dato ha promesso, et ha fatto sigurtà in f.a, di diventarsi come p.nte promissore, pagatore, et insolidum obligato con esso de Angelis in tutto, e p tutto si è fatto, e convenuto

Quale Filippo Orsoli d.to insolidum accedente, e fideiubente ... d.o Dom.co de Angelis fornaro ha promesso, e si è obligato rilevarlo indenne, e liberarlo affatto da ogni, e qualunque danno, e molestia che p d.a sigurtà in qualunque modo potesse patire ita ... altrim.ti de quibus p che così

Promettendo d.i Sig.ri Priori d.o tempo d'affitto come s.a durante mantenere e conservare d.o affitt.rio in quieto, e pacifico poss.o, e ... di d.o forno, impedire ogni, e qualunque altra persona che il pane volesse vendere in frode, e pregiudizio d'esso aff.rio, e quello liberare da ogni lite, e molestia altrim.ti à tutti li danni de quibus p che così, e non altrim.ti

Quæ omnia ... de quibus ... pro quibus d.i DD. Priores, Dominicus de Angelis, et Philippus Orsoli fideiussores ... Communitatem, se ipsos ... bona ... omnia in ampl.ma R.C.A. form. ... solitis cum clausulis ... obligarunt, ... unde ... iurarunt ... solum sed etc. ...

Actum Filaciani domi mei positis ... ibidem p.ntibus DD. R.do D. Petro Paulo Anibaldi fil. bo. me. Eduardi de ... Terræ S. Pauli de ... et Dominico ... fil. q.m Josephi de Filaciano ... testibus

Ita est Eusebius Ant.s Arcangeli Cancell.s et Not.s ...

Die

Tenuta del Cortone al Sig.r Fran.co Romolini

Die Vigesima Nona Novembris 1765. Indictione XIII.
Pontif.s S.mi D.N.D. Clementis P.P. XIII. Anno VIII.

Essendo che à tenore dell'estinzione della Candela sopra l'affitto della Tenuta di q.sta Com.tà posta ne Piani di q.sto territorio in Vocabolo il Cortone fin sotto il dì 24. gennaro caduto, e registrato al libro delle Candele di d.a Com.tà fol. 1 ter. num. 34. cand. 6. sia restato detto affitto p. 30:50. à fav. di Maestro Moscatello ministro del Sig.r Fran.co Romolini, e di poi à fav. della Vigesima da detto Sig.r Romolini amichevolm.te data p. il bisogno che aveva di pascolare detta erba, con condizzione però di doversi accendere nuam.te la Candela caso fosse venuto qualche altro pretendente, e durante il t.ne di dieci giorni prefissi dalla Sag.ra Cong.ne del B. Governo venisse, ò pagar d. Sig.r Romolini tutto l'erba pasciuta, con patto però di stipolarne publ. Istro; Si che considerando d.i Sig.i Priori l'affare vantaggioso p. d.a Com.tà mentre stipolandosi in p.nti oggi l'Istro, quantunq. non venga altra offerta amichevolm.te viene dato la vigesima sopra l'estinzione della Candela e venendo l'offerta il tutto s'intende p. non fatto che però anno stimato bene à d.a Stipulazione d'Istro venire, quindi è che

Sia cosa avanti me, e testi infr.i li Sig.ri Giuseppe Antonini fil. del q.m Lodovico, e Gio. Crescenzi fil. del q.m Gaetano ambedue da Filaciano B.ri di Reg.e Due de Priori Residenti della Mag.ca Com.tà sud.a, à me cog.ti, li quali tanto in loro proprio nome, che di Cost. Ant.o Sopranzi altro Conpriore, il quale promettono in rato fare ratificare il p.nte Istro, ità p. di loro spontanea volontà, ed in ogni altro meglior modo, anno affittato, ed affittano al Sig.r Fran.co Romolini figl. del q.m Dom.co Romano Mercante di legna nella Piazza, e porto di Ripetta della Città di Roma qui p.nte, e p. le accettante, ed à me stipolante cog.to la tenuta in Vocabolo il Cortone posta ne Piani di questo territorio di Filaciano conf.e da capo il fiume Tevere, dall'altro il territorio di Ponzano, e da piedi lo stradone pub.co, p. tanto quanto posta dalla Viola à fiume spettante à q.sta Com.tà di Filaciano da pascersi con bestie cavalline dal p.nte giorno, à tutto li otto di maggio pross.o 1766. e come tale ad averla, e goderla come di cose simili, e secondo lo stile della Com.tà di Filaciano circa l'affitto delle Tenute, del quale d.o Sig.r Romolini dice essere informato, essendo d.o affitto ritenuto anche negl'anni addietro, e d.i di cose simili.

Per affitto durante d.o tempo à t.to li 8. Mag.o 1766. di scudi trenta due, e dì due, e mezzo m.ta Romana di giuli dieci p. scudo, compresi però in d.i

Exhibit. in Archivio terre Filaciani d. C. Sac. d. 30. genbris 1765.
E. A. Arcangeli pro Sub.to

C.7.

somma anche li scudi uno, e bajocchi cinquantadue, e mezzo oltre da d.
sig.r Romolini accresciuti amichevolm.te p la vigesima, e q.li promette,
e si obliga pagarli in due rate uguali, cioè una à carnevale, e l'altra
à Pasqua di Resurrezzione pross.a 1766. qui in Tuscano liberam.te p ri-
mossa qualunque eccezzione, e con li seguenti patti, e capitoli cioè
P.mo. Che d.o sig.r Romolini, e suoi cavalli debbano pascere da oggi à tutto il
otto maggio pross.o la sud.a tenuta come sopra posta, e confinata, da
quella con d.i cavalli p altre parti di d.o territorio ne escire ne à
pascolare, ne à dare danno ne seminati, ma solam.te abbiano il
libero passo p tornare al fontanile di d.a Comunità posto ne suoi con-
ni in luogo detto la fornace, altrim.te uscendo fuori di essa da
porto fino à metà dello stradone dalla parte verso il posto di
Tuscano, e dall'altra verso le mandrie fino alla grotta, siano
tenuti e soggetti à rifare li danni, e pene secondo lo stile dell'arbi-
tratori circa li danni e sconfini de bestiami che anno pascola-
to le tenute p che così p patto
2.º Che facendosi danno con d.e bestie sia à d.o danno tenuto esso sig.r Romolini
à fav.e del Padrone danneggiato, e quello da pagarsi secondo ordina
lo statuto locale, e la costituzione della S. M. Benedetto XIV. altri-
m.ti p che così p patto
3.º Che durante li dieci giorni della vigesima q.li spirano il dì 4. ottobre pross.o
si dasse à fav.e di d.a Comunità qualche altra offerta p l'affitto di d.a te-
nuta in tale caso si conviene p patto espresso che in quella ne si deb-
ba accendere la candela, e non ostante il patto sud.o si debba delibe-
rare à fav.e di chi farà megliore condizzione p d.a Comunità, e presa
quell'erba che fino à quel giorno si sarà mangiata da cavalli
di d.o sig.r Romolini q.la si debba fare stimare, ed interam.te pa-
garsi in benefizio di d.a Comunità ed in deminuz.e dell'affitto che sarà
à fav.e della candela sopra l'offerta della vigesima se sarà data
ricordandosi tutto ciò da sig.ri Priori p la vigesima da d.o sig.r Ro-
molini amichevolm.te data, e p che così p patto
4.º si conviene finalm.te che mancando detta Parte alla Bolla della sag.a Cong.ne del
B. Governo ne contratti de proventi della Comunità che p quello si l'abbia
pensato, è impensato, e qui ne espressa, benche anche ricercasse nel corpo
della legge, ò inondazione, ne possa detto sig.r Romolini aff.to pre-
tendere

di fallo, ò di minuzione alcuna da detto affitto, e paghe come sopra determinate, e stabilite, ma quelle interam.te debba effettuare, per che così ancora si è stabilito per patto espresso, et altri.

Promettendo dd. Sig.ri Priori di tempo d'affitto durante mantenere d.o Sig.r Romolini, e suoi Cavallari in quieto, e libero poss.o, e pacifico possesso di d.a tenuta, e quelli rilevarli immuni, ed indenni da ogni, e qualunque lite che possa, e possino in d.o possesso muovere, à riserva però della vigesima come s.a stabilita al cap. 3. altrim.te vogliono essere tenuti, ed obligati à tutti li danni, spese, ed interessi per che così.

Quæ omnia, et singula supradicta dd. pro quibus dd. Priores residentes d. Magnificæ Comm., et d. Franciscum Romolini respective ambo tenentur, et eorum quilibet in Amp.ma Cam. Ap.ca forma solita cum clausulis, et obligarunt, renunciarunt, constituerunt, unicuique ac tactis iurarunt, non solum sed etiam omni, et super quibus

Actum Planiani Romani in ædibus etc. præsentibus D. Josepho Mancini fil. q.m Dom.ci Romano, et D. Antonio Nicoli fil. q.m Massimi pariter Romano ambobus incolis Planiani testibus etc.

= Ego Eusebius Antonius Arcangeli Not.s, et Cancell.s rog. etc.

Die Prima Januarij Anno 1766. Indictione XIV.
Pontif. S.mi D. N. D. Clementis PP. XIII. Anno VIII.

Spazio d'oglio à Filippo Orsili con scudi venti prestanza

Exhibit in Archivio Genz. Planiani d. C. die 15. Januarij 1766. — E. A. Arcangeli pro Arch.ta

Avanti me Not. e testimonj infr.i pnti, e pres.ti Corti li Sig.ri Giuseppe Ambrosini fig. del q.m Ludovico, e Gio. Crescenzi fig. del q.m Gaetano ambedue da Planciano Dioc.i di Nepi Priori della Com.tà di d.a Terra à me ben cogniti à tenore dell'estinzione della Candela smorzata il d. 31. Xmbre 1765. e registrata al libro delle Candele di d.a Com.tà fol. 5. num. 41. terza Candela alle quali si diede à tenore del corso di Carl'Antonio Sopranzi anzi rinuncia dal med.mo fatta alla sua offerta data per la vigesima cresciuta di scudo uno per frutti delli scudi venti prestanza à tenore di d.a Candela, alla pnte di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo, come anche d.o Carl'Antonio Sopranzi qui pnte fig. del q.m Nan.do da Planciano Dioc.i di Nepi parim.ti à me cog.to di sua spontanea volontà med.te anche il suo giuram.to, e rinuncia all'offerta come sopra data, concedono à Filippo Orsili figl. del q.m Ambrogio parim.te da Planciano Dioc.i di Nepi parim.ti à me cog.to, e pnte, ed accettante lo spazio dell'oglio di d.a Com.tà per un'anno da oggi prossimo, e nuovamente à tutto il di 31. Xmbre 1766. ed ad averlo, e goderlo come di cose simili, e con l'infr.i patti Capitoli, e Condizzioni, cioè

Primo che dd. Sig.ri Priori siano tenuti, ed obligati dare à d.o Filippo Orsili scudi venti di prestanza, ed acciò possa comprare d.o oglio, anzi ora avanti me Not., e testimonj infr.i d.o Filippo Orsili ha, e riceve da dd. Sig.ri

C. 2.

Diligo Ostili à conto delli scudi venti che riceve per prestanza pagò in mano de Sig.ri Ant.o Nicol.a e Egidio Cors. come Priori del secondo semestre 1765. scudi otto p. Regali, che detti Sig.ri Priori fecero fare al Sig.r Giudice come dal libro de Giudici fol. 11. ter. E. Arcangeli Cancell.

Priori li suddetti scudi venti etc. e quali in un ordine di simile somma diretto al Sig.r Pietro Giacomo Mardi Depos.rio di questa Com.tà, e riceve, e quello tira à se, e dice di tale somma esserne, e di esso, e somma in esso contenuta se ne chiama ben contento, e sodisfatto, et adesso per quando l'averà ricevuta ne fa quietanza, in f.m e per patto; quali scudi venti etc. d.o Diligo Ostili promette, e si obliga restituire à d.a Comtà, e suoi Sig.ri Priori pro tempore nel sud.o tempo che termina il suo spazio, cioè il di 31. Xmbre 1766. Literalm.te rimossa ogni eccezzione etc.

Li residuali poi scudi undici paoli 95. le fece mia nuovam.te conformeli in fine nano glo stesso conto dell'oglio come registro nel pnte libro al fol. 16. ter. E. Arcangeli Cancell.

2.o Che d.o Ostili sia tenuto, ed obligato vendere l'oglio tanto à bogali che foglietta, mezze fogliette, e quartarole giuste, e di vetro da consegnarseli da questa Comtà, ed in fine venderle tali, e quali in spaccio di questo popolo alla raggione di d. sei, e due quattrini la foglietta, che viene ad esse à bajocchi venticinque, e tre quattrini il bogale in tutta la sud.a staggione, e tempo, oglio buono, e di buona qualità, e che per qualunque somma che crescesse l'oglio non possa d.o Comtà d.o Ostili domandare crescim.to per che così per patto etc. altrim.te etc. e questo non debba far mancare per un giorno intero sotto le pene etc.

3.o Che per li sud. scudi venti prestanza d.o Ostili sia obligato pagare à d.a Communità, e suo Esattore li frutti alla rag.ne di scudi cinque per ogni centinaro, ed anno di sei in sei mesi posticipatam.te etc.

4.o Si conviene per patto espresso tra dd. Parti che affittandosi da q.ta Comtà il provento della pizzicaria in tale caso si abbia il pnte strom.to per non fatto, e d.o spaccio per non dato, ma d.o Ostili debba immediatam.te da q.ta riceuere, e restituire il denaro intieram.te delli ... ricevuti assieme con li frutti fino à quel giorno decorsi, con doversi però da quell'affittuario che verrà, ò d.a Comtà tutto l'oglio che d.o Ostili si ritroverà avere p.l d.o spaccio comprato, e ritenere in filandaro al med.mo prezzo che costa à lui etc. così etc.

Promettendo dd. Sig.ri Priori mantenere libera à d.o Ostili la privativa di vendere d.o oglio in q.ta Terra à riserva delli giorni di mercato, altrim.te etc. à tt. li danni etc. e per tale effetto tanto dd. Sig.ri Priori che Ostili obligano loro stessi beni, Eredi, e Reg.ni in f.a R.a C. A. ampla con sol. etc. C.ri etc. citra etc. rentes etc. consid. etc. unica etc. sicq. tactis iuraverunt etc. sup. quib. etc.

Actum L. ... ibidem Rom. mei etc. posito in atis etc. ind. etc. pnti. Rev. Andrea Marchetti fil. q. Bernardi, et Dominico Angelini q.m Jos. Stero ... ambobus de ... test. etc.

Ego Eusebius Ant. Arcangeli Notus et Cancell.s rog.s etc.

Fida de Caval[l]i due mesi ℘ 14.

Die decima sexta Januarij Anno 1766. Ind. XIV.
Pontif. Ssmi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno VIII.

Li 26. 8bre 1766. esigerono à conto delli sc. 14. li Sig.ri Antonio Nicol. ed Egidio Crescenzi scudi quattro, ... in virtù di sequestro al Sig.r Raffaele ... scudi quattro, ... cero ... privata. E. Arcangeli Cancell.

Avanti me Not. e Cancell.ro ... e testj infr. ... Sante ... figl. del q.m Antonio, e Alessandro ... figl. del q.m altro Alessandro amendue da q.ta terra di Filacciano à me ... Priori della Comità di d.a terra di loro spontanea volontà, ed in ogn. altro meglior modo anno affidato, ed affidano in q.to territorio di Filacciano tanto ne piani, che ne Monti, e dove al p.nte si ritrova il pascipascolo libero di d.a Comità, senza pregiudizio però del pascipascolo libero alle bestie del paese, ed à qualunque sorte d'animali che in avvenire loro volessero, e potessero affidarsi numero cento venti Cavalli ℘ due mesi da oggi pross.i alli Sig.ri Bernardino Crescenzi, e Filippo ... assente presente però ed accettante d.o Sig.r Bernardino Crescenzi figl. del q.m Paolo da Filacciano ... à me cogn.to ... insolid. ... Sig.r ... consorcio promettendo ... ad avere, e godere d.a affidatura, e facoltà di pascersi come di cose simili.

Per affitto, e prezzo ... due mesi ... di scudi quattordici m.ta Romana da pagarsi ..., quali d.o Sig.r Crescenzi tanto à nome proprio che di d.o Sig.r ... insolid. promette, e si obliga pagare, e con effetto sborsare à questa Comità, e per essa à dd. Sig.ri Priori il di quindici febraro pross.o ... termina il p.mo mese, e quelli interam.te pagarli qui in Filacciano liberam.te rimossa ogni eccezzione altrim.te ...

Promettendo dd. Sig.ri Priori dd. due mesi d'affidatura durante mantenere in quieto, e pacifico posso di d.o pascolo, liberarlo da ogni, e qualunque molestia che potesse da qualunq. persona patire liberam.te altrim.te ... li danni ... e ... così.

Quae omnia ... pro quibus dd. ... Priores, et Bernardinus Crescenzi ... in ampl.a ... Cam. Apl.ae ... obligarunt ... iuraverunt ...

Actum Filacciani Domi mei ... praesentibus ... Mordente fil. q.m ... et Fran.co Cordaroli fil. q.m Dom.ci Antonj ambobus de Filacciano testibus ...

Ego Eusebius Ant. Arcangeli Not. et Cancell. ...

Sig.r Tommaso Sacchi [di civita ?] a Giuseppe de Santis di Nazzano

Die Martis 28. Junij 1824.

Pro D. Thoma Sacchi a D. Josephum de Sant[is]
ad solvend. 4 L. pro tribus solijs reaptatis

Die Sabati 27. Augusti 1824 petit et
Pro Thoma Sacchi a Josephum de Santis cit.
ad solvend. residuatem summam 4 L. 44
comprensis expensis pro reaptat. solium
alias per d. summam relaxari [mandatum]
petit et sa et exibit [scripturam] et
per eum ott. [?] ad pr. d. cum Int.

Cit. R. D. N. Francesco [illegible]

Cit. D. Dominicus Marchetti a [illegible]
videndum mari reintegrandum [illegible]
in summam obul. sexaginta novem
[illegible] dependentem [illegible]
cordia [illegible] causa [illegible]
[illegible] justificationem in
casu negativo, alias [illegible]
et decl. ad [illegible]
Inter D. Philippo Calca [illegible]

Acta

io dal medesimo altro non potei vedere questo
quanto posso deporre in Causa di vera Scienza, e
Coscienza, e per averlo veduto coi proprj miei occhj
In Fede ... Filacciano 7. Maggio 1820.

... Casotti

... per essermi
io portato
a pascere il mio Bestiame
vaccino nello Stradone di Costa fascina

Die Vigesima Secunda Januarij 1766.

Alla mia presenza, e dell'infri testij, e pre costi li sig.i Sante Lini figlio del q.m Antonio, Alessandro Giuliani figl. del q.m altro Alessandro, e Delia Zampa figl. del q.m Francesco da questa Terra di Filacciano D.ni di Nepi Priori di essa Comtà, à mei cog.ti à d.o nome spontaneamente anno affidato, ed affidano nella selva della Communità sud.a, dove è il ius pascendi numero 146. Capre del sig.r Girolamo Giuliani da Desi in Sabina assente, e per lui sono pnte, et accettante Pasquale Dassioni soccio minore figl. del q.m Cavaliere di Castiglione in Sabbina parim.te à mei cog.to, e espressamente soccio minore di d.o sig.r Giuliani da oggi à tutto li 8. Maggio pross.o, e come di cose simili

Erba delle Capre al sig.r Girolamo Giuliani da Desi

Sc. 8: mta

Per prezzo è sua affitto durante il sud.o tempo sud.o di Scudi otto moneta liberi, e franchi per detta Communità da pagarsi in una sola paga da farsi à Pasqua di Resurrezzione qui in Filacciano in mano di d.i sig.i Priori, ò loro Depositario di tempo, rimossa ogni eccezzione, e con le solite regaglie à fav.e di d.i sig.i Priori di una libra di cacio per scudo, e rispetto à ord.mi Cancelliere in conformità degli altri Istr.i à quali, e con l'infri patti cioè

Che tenendo à pascolare d.o Pasquale Dassioni soccio sud.o più di dette 146. Capre, quelle di più di d.a quantità debba d.o sig.r Giuliani pagare un grosso di più per ogni Capra, e di così

Per maggiore sicurezza di d.a ma Comtà, d'ordine d.o Dassioni à nome di pro parte, e p.te costo Antonio Zeffierzi figl. del q.m Giovanni da Filacciano D.ni di Nepi, il q.le benche sappia non esser tenuto, parim.te à mei cog.to accett.e, nulla di meno rinunciando à gl obligh. di esso Dassioni, e il sig.r Giuliani come sopra fatti, niente affatto escluso, ò eccettuato, ad singula singulis à creduto, è promesso, et à fatto sigurtà insolid. con esso Dassioni liberam.te

Quale così credente d.o Pasquale Dassioni à promesso rilevare e liberare affatto indenne d.o Antonio Zeffierzi da ogni e qualunq. danno, spesa, ed incommodo che in qualunq. modo dalla sigurtà potesse patire, itaque di liberam.te altrim. à tutti li danni da quali, e de così ... aliq. d.o ... in am. ... pro quibus ... super quibus ... actum in ... ibidem pntibus D. Antonio ... Bernardi, et Antonio Antonio ... da Filacciano ... Ego Ephrains Ant.s Arcangeli Not.s ...

6

Macello à Gio: B.a Giuliani con sigurtà del Sig.r Pasquale ...

Exhibit. in Archivio Generale Filacciani die 22 Januarij 1766.
L. A. Arcangeli pro Archiv.

Die Vigesima Secunda Januarij 1766. Ind.e XIV
Pontif.s S.mi in X.to N. D. Clementis PP. XIII Anno VIII.

In presenza di me Not.o, e testimonj infra.tti pnti, e gl'Ill.ri Conti di Sig.r Sante Coni figl. del q.m Antonio, Alesandro Gagliardi figl. del q.m altro Alesandro, e Felice Pompa figl. del q.m Francesco tutti da Filacciano Dioc.i di Nepi Priori di detta Comtà a me cog.ti à ten.e dell'estinzione della Candela seguita all'offerta della Vigesima data à fav.e di questa Communità, avendata fin sotto li 15. Xmbre 1765. come dal ... cessione di Candele fol. 5. ... cand. 4. di loro spontanea volontà ed in ogn'altro meglior modo hanno affittato, ed affittano à Gio: B.a Giuliani fil. di Giuseppe da Poggio Mirteto in Sabbina qui pnte, ed à me pur n.te cog.to, e spte accettante, il quale benche figlio di famiglia, e sotto la Patria potestà, nulladimeno oggi divenuto Padre di Famiglia essere da molti anni che da se stesso indipendentem.e dal Padre negozia, per ritrovarsi accasato solo in questa Terra, ed aver moglie, e figli, ed à maggior cautela con suo giuram.to ha rinunciato, e rinuncia alle leggi pnti, e ndo ff. et cod. quod cum eo qui in aliena potestate est, ed à tutte, e singole altre leggi, statuti, privilegi, indulti, ecc. in qualunq. modo fanno, e dispongono à suo favore, e potessero fare delle quali ne è stato appieno informato, il macello di questa Commtà per anni tre pross.i da incominciare nella festa della SS.ma Pasqua di Resurrezione pross.ma, e come siegue continuare, e felicem.te finire à tutto Carnevale dell'anno 1769. e come di cose simili

Per annuo affitto di Scudi dieci, e b. Cinquanta tre, ed un quatrino, e mezzo mta liberi, e franchi per detta Commtà essendo stati al med.mo bonificati Scudi nove per saldo ... nella delibera della su indicata candela alla quale che in tutto fanno la ... d.a ... Scudi Diecinove e b. sessanta, quali ... 10:53 ... annui d.o Gio: B.a Giuliani afft.rio promette, e si obliga liberam.e pagare à detta Commtà, e suoi Esattori pro tempore di tre in tre mesi anticipatam.te la rata parte qui in Filacciano liberam.te, e con l'infra.tti patti, capitoli, e condizzioni cioè

C. I.

2do. Che d.o Affittuario sia tenuto, ed obligato da Pasqua di Resurrezzione ogni anno sino al giorno di S. Giovanni di Giugno macellare l'agnello, e quello per sfamo di questo Popolo, e suoi abitanti venderlo di due, e mezzo la libera. da S. Gio: di Giugno sino à Carnevale sia tenuto, ed obligato macellare il Castrato, e quello venderlo quatrini quattordici la libra: in caso da d.o macellaro si macellasse la vitella, che sia à suo arbitrio quella detta venderla al prezzo del Castrato. Macellandosi la vaccaticcia quando però à pani mesi diciotto debba venderla quadrini dodici, e mezzo la libra pas-sando diciotto mesi debba venderla due bajocchi. Vaccina à bajocchi due la libera, Porcino che si debba riconoscere da due Uomini, e due grascieri della Comità à bajocchi due, e quatrini quattro la libera. Porco da tutti li Santi sino à Carnevale à bajocchi due, e mezzo la libera, Capra à bajocchi due la libra.

3.o Teste d'agnello, e di Capra, et anche il polmone per una libra di Carne. Testa di vitella in libertà. Testa di Vaccina d-dici senza lingua, Polmone, e testa di castrato si una, che l'altra per una libra, e mezzo di carne. Li fegati debba vendersi à libera secondo è stata posta la carne. La Trippa sì di vitella che Vaccina per mezza Carne Polmone di Vaccina, e Vitella si debbano pagare per metà delle Carni. Le scannature delle Bestie minute non si debbano dividere, ma tutte intiere si debbano pagare di uno l'una. Che il Castrato sussista ogni carne purchè però non sia cosa viziosa.

3.o Che la Bestie si debbono Macellare nel Macello à vista di tutti, e senza possa portarvi in esso Carne morta senza espressa licenza de Sig.ri Priori prò tempore di questa Comità, quali debbano farla riconoscere dalli loro Grascieri, e porla quello giudicheranno.

4.o Si conviene per patto espresso che d.o Affittuario sia tenuto, ed

ed obligato da ognissanti à tutto Carnevale macellare e vendere il porco al prezzo di sopra stabilito, e che così per patto.

5.° Che nelle feste del SS.mo Natale, e giorni di Carnevale sia tenuto ed obligato fare, e vendere il beruzino, ò veram.te vaccina grossa, e buona da riconoscersi però prima di vendere dalli Grascieri come sopra, e perche così per patto, ed alli prezzi come sopra stabiliti.

6.° Item Che d.o affittuario possa ritenere à pascolare in q.to n.ro territorio per solo consumo, e sfamo di questo Popolo numero Centotrenta animali, e tenendonene di più di d.o numero si debbano contare, e pagare l'erbagio secondo la tassa di q.ta Comunità, con patto però che possa portare via ne pa-se quelli contati, ma tutti debbano restare, e servire in sfamo di q.to Popolo, e portandone via qualcuno debba pagare di pena giuli tre per animale oltre il sud.o erbaggio, e detta pena vada à favore di q.ta n.ra Comunità in compenso del danno che ha patito per l'erba pascolata, non essendo sufficiente la semplice tassa dell'erbagio. per che così per patto.

7.° Che detti Sig.ri Priori siano obligati darle la stanza solita del macello per macellare con suoi banchi, bilancia, pesi, e suoi vasi con-graggi per che così; promettendo d.o Gio: Batta Giuliani affitt.rio della sud.a stanza, e commodi come sopra le verranno consegnati sero-vitù da buono, e diligente affittuario, ed in fine di d.o affitto rilasciarli tali, e quali etc. altrimenti etc.

Qual tempo d'affitto durante detti Sig.ri Priori promettono, e si obligano mantenere d.o affitt.rio in quieto, e pacifico possesso di d.o affitto, mantenerle la privativa della vendita delle Carni alli prezzi à tenore de sopra espressi Capitoli à quali etc. per che così etc.

E per Maggior Cautela, e sicurezza di detta Communità, acciò d.o Gio: Batta Giuliani Affittuario adempisca à quanto sopra ha promesso, e si è obligato; presente, e presente Caso il Sig.r Pasquale Leoni

figl. della bo: me: Raimondo da Filacciano Dioc. di Nepi presen-
te mez cog.to e spontaneam.te ~~facendosi~~ il quale ben da sapen-
do non esser tenuto nulla di meno rinunciando alli patti, capitoli
e condizzioni da d.o Gio: Batta Giuliani esso promissi, et si
considerati come Reo principalissimo, et insolidum coll'obli-
gato con d.o Giuliani ha promesso, e accedato, e le sue si-
gurtà in f.a

Quale così audente, fideiubente d.o Gio: Batta Giuliani ha promes-
so rilevarlo affatto indenne, e liberarlo da ogni, e qualun-
que lite, molestia, e molestante persona da d.a si-
gurtà in qualunq. modo potesse patire itaq. etc. obstri.a

Pro quibus aliisque de quibus quod pro quibus d.i DD. Raym.s
Ios. Batta Giuliani, et D. Sandal. Leoni se ipsos heredes
bona iuraque omnia in am.li Rev. Cam. Ap.cae f.ma solita
cum clausulis etc. obligarunt renuntiarunt constituerunt unica
siqua tactis iurarunt non solum sed etc. omnia

Sup. quibus

Actum Filaciani Dioc. Nepesina ibid. pntibus DD. Andrea
Mardelli fil. D. Bernardi, et Antonio Antonio Crescenti fil. q.m
Cajetani ambobus de Filaciano testibus etc. testibus

Ego Eusebius Antonius Arcangeli Not. rogatus

Pizzicaria al Sig.r Greg.o Patrani

Die Trigesima Martii 1768. Ind. XIV.
Pontif. SS.mi D.N.D. Clementis PP. XIII. Anno VIII.

Exhibit. in Archivio Generali Filaciani Die 8.a Aprilis 1768. D. C. E. Arcangeli pro Arch.o

Avanti me Not.o e testi infra presenti li Sig.ri Santelini figl.
del q.m Antonio, Medardo Gagliardi figl. del q.m altro
Medardo e Felice Pompa figl. del q.m Fran.co tutti
da Filacciano Dioc. di Nepi a me cogniti come Priori
al presente di questa Magnifica Comunità, ed a tenore della
estrazione di Candele estratta fin sotto li 19 febraro
pross.mo pass.to come dal lib. di Candele fol. 5. ter. terza
Candela, e risoluzione Consiliare tenuta li 24 Fe-
-braro

braro parim.ti parss.to come dal lib. de Consegli di d.a Comtà fol.
18. delli q.ti di loro spontanea volontà, ed in ogni altro megliore
modo hanno affittato, ed affittano al Sig.r Fran.co Vetrani figl.
del q.m Gio. Pietro da Copertino Dr. di Nardò dimorante in
Filacciano parim.ti a mess. Cog.to qui pnte stip.e ed accettante
il proventi di q.to Pizzicarola spettante a q.ta Comtà di
Filacciano per anni tre pross.i da incominciare da Pasqua
di Resurrezzione del corrente Anno, e terminare à tto
Quaresima dell'Anno 17sessantanove liberam.te ess. d.
tempo averla, e goderla come di cose simili, e con l'infra
sritti Capitoli, e Condizzioni cioè

P.o Che d.o Sig. Fran.co Vetrani sia tenuto, ed obligato conforme
promette, e si obliga liberam.te pagare à d. Comtà e suo
esattore pro tempore scudo uno, e b. cinquanta tutto l'anno
ogn'Anno di sei, in sei mesi anticipatam.te la rata parte
qui in Filacciano liberam.te rimossa ogni eccezzione
etc. così pattoss a ten.re delle sud.te offerte, e Consiglio,
alli q.ti

2.o Che d.o Sig. Fran.co Vetrani aff.rio sia tenuto, ed obligato, con-
forme promette, e si obliga ritenere, e vendere tutte
l'infra.tte grascie in stamo, e vantagio di q.to Popolo à
ten.re dell'infra.tti patti, prezzi, e tempi determinati
cioè = Oglio di continuo per prezzo da Pasqua di Re-
surrezzione pross.a à S. Ambro.o prossimo avenire 1766.
à b. sei, e quatrini due la foglietta, e nel rimanente
quantunque del Consiglio tenuto, e celebrato li 2. p.
scaduto Febraro si determinasse il prezzo à quello faceva
Roma, qual prezzo protestandosi il Sig.r Fran.co aff.rio non
volerlo accettare, mà bensi à due baiocchi più il boccale
di quello farà Roma, e secondo stilano li Paesi convi-
cini cioè Torrita, e Poggio Mirteto, il che non potendosi

da dd. Sig.ri Priori accordare trattandosi contro una risolazione Consiliare, però dd. Sig.ri Priori si riservano la facoltà di nuovamente riproporlo in Conseglio.

3.° Cascio fresco da Pasqua di Resurrezzione a tutto S. Gio. di Giugno, pecorino però, e di bona qualità à d. quattro la libra, e nel rimanente dell'Anno à d. cinque la libra

4.° Carne porcina salipresa del tempo, che s'incomincia à fare fino à tutto Carnevale à d. tre la libra, e di poi d. cinque, à riserva del presciutto, qual sia à d. cinque, e mezzo la libra.

5.° Tonnina in tutti d. tempi à d. cinque la libra = Merlazzo à d. cinque la libra, quale in tempo di quaresima sia obligato à tener continuamente assieme con le Salacche, et Aringhe, e queste debbano apprezzarsi, e ponersi dalli Grassieri di questa Comunità secondo la qualità, e circostanza de tempi, quali capi di robba sia obligato ritenere continuamente sotto pena di d. cinquanta per ciascheduna volta, e capi d'essa, qual pena appartenghi intieramente à questa nostra Comunità liberamente = Alici quattro à baiocco = Sardoni cinque à baiocco.

6.° Salciccie di porco, quelle di carne d. cinque, quelle di fegato d. quattro la libra.

7.° Che dalla prima Domenica d'8bre debba tener carne porcina salipresa, e quella vendere al prezzo C.S. purche la stagione sia confacevole alla salata, altrimenti detta incominciare il giorno di S. Martino 11. 9mbre di ciascheduno Anno.

8.° Che i sorfeinieri possino vendere nei giorni di mercato à mezzo d. meno del Pizzicarolo, e li salumi debbano ponersi da i grassieri di questa Comunità.

9.º Che i Carnari possino accadere da Pasqua di Resurrezzione à d.º Imbro in tutti i giorni à pezzi sani, ed spezzati e di poi anche à pezzi rotti nelli giorni però solam.te soliti di Mercato, ed in quelli otto di Carnevale.

10. Che Pollistari possino accadere in tutti i giorni à d. due meno il boglito di quello, è solito la Pizzicaria.

11. Che siccome nell'Accenzione di Candela vi era l'obligo di scudi cinquanta prestanza à fav.e d'esso Sig.r Fran.co Aff.o Collegio, egli non avendo trovato sigurtà di chiaro detto pretendosi, esso tale Aff.o li è stato accordato dal succennato Consiglio tale prorento senza sigurtà al mantenimento, essendo sufficiente la sua Persona con l'obligo però di pagare l'affitto C.sa di sei, in sei mesi anticipatam.te liberam.te ed à ten. del sud.o Consiglio al qle Affché Cosi∫.

12. Che se da Pasqua di Resurrezzione à tutto Imbro pross.o non esisterà in d.a Pizzicaria grassia abondante di Carne porcina, Come nelli sud.i Capitoli stabilita, dichiarano dd. Sig.ri Priori averlo per iscusato, e ciò à ten.e della risoluzione tenuta del succennato Consiglio al qle.

13. Promettendo dd. Sig.ri Priori durante il sud.o tempo di tre Anni C.sa stabiliti mantenere d. Sig.r Fran.co Vetrani Aff.o in quieto, e pacifico possesso e privativa della sud.a Pizzicaria e Capitoli Robbe, e liberare d. Sig.r Fran.co da ogni e qualunq. lite, molestia, e Molestante persona, che esso potesse ricevere, altrim.ti vogliono esser tenuti a d.i i danni, che de qle ecc. così, à ne dolo in qsto, ma in ogn'altro meglior modo.

Quæ omnia alias de quibus ecc. pro quibus dd. RR. Priores ecc. Recipientes bona ipsius dictæ Communitatis ecc. d. R. Franciscus Ve-
trani

trani scripturam Heredes bona iura. ordi in Ampliori

Rev. Camerae Apliae forma solita cum clausulis citationis

obligarunt, et ita tactis contestis, ordica sig. factis iurarunt

in solidum sed et de Jurib. quibus

Actum Filacciani Domi mei, positis iuxta ibidem presentibus DD.

Dominico Angelini fil. q.m Dom. Hieronymi de Filacciano

Nepesinae Dioc. et Marcello Saraceni fil. q.m Dom. B. de Pon-

ziano Abbatiae Trium Fontium Nullius Dioc. Testibus

Ego Antonius Arcangeli Nots. Cap.

Die Quinta Decembris Anno 1766. Ind. XIV.

Pontis Sñmi D. Nri D. Clementis PP. XIII. Anno IX

Forno à Filippo Rili

Estrattis in Archivio Filacciani d. e. Sui die 15. Decembris 1766. E. Ant. Arcangeli pro Archis

C. 2.

Avanti me Not. e Testimonj infri pnti, e pñte Costi li Sigi Bernardo Mar-
Setti fil. della bo: me: Francesco da Gaignano in Sabina Cittadino
di questa Terra di Filacciano, e Domenico Siglioni fil. del q.m Giu-
seppe da Filacciano Dioc. di Nepi à me cogti due de Priori di questa
Communità, li quali tanto à loro proprio nome, che di Valentino
Martinozzi altro con Priore, per il quale promettono de rato, fare ra-
tificare il pñte Istro con la clla. sub quod. in virtù dell'estinzione
della Candela sopra lo spiano del grano di questa Comtà à lui rimas-
ta, eseguita fin sotto li 6. dello scorso mese di Novembre, come
dal libro delle Candele fol. 9. num. 16. cand. 4. e dalla risoluz.ne
Consiliare tenuta li ne. do mese al libro de Consegli fol.
alle quali di loro spontanea volontà, ed in ogni altro meglior mo-
do, hanno affittato, ed affittano à Filippo Rili figl. del q.m Ambro-
gio da Filacciano Dioc. di Nepi à me pariment. cog.to qui pnte, e stip.e
accettante l'affitto dello Spiano del Forno di questa Communità à
tutta la corrente staggione cioè à tutto li 15. Agto prosso 1767.
liberamente, e come tale averlo, e goderlo per do tempo semgre
però con l'infri patti, capitoli, e condizzioni cioè

Primo. Che detta Communità, e per essa li Sigi Depti siano tenuti, ed obliga-
ti darle, e misurarle tutto il grano bisognevole in spiano di
pnto

q.to Popolo in qualità competente à d.o Spiano p tutto il sud.o manteni-
mento e p sino à tutto li 15. Ag.to sud.o e p quello debba pagare in mano
di d.i Sig.ri Deputati scudi dodici, e b. cinquantasette, e mezzo p ciasco
cun Rubbio di grano di volta in volta che verrà il grano p sino
alla somma di Rubbia cinquanta, e da cinquanta in sù debba pa-
gare scudi dodici, e b. sessantadue, e mezzo essendo inteso p d.e Rub-
bia cinquanta defalcare le calo da lui guadagnate i sud.i delle
sud.e Cedole à qualsi liberam.te, e non altrim.te p che così p patto

2ndo. Che d.o Ubili Fornaro sia tenuto, ed obligato conf.e promette, e si obliga d. d.o
grano che p.a riceverà servirsene p il solo, e puro spiano in sfamo
di q.to Popolo, e fare il pane di netta farina ad oncie sei buono,
e di buona qualità secondo la qualità de grani, ben manipolato però,
e cotto ad uso d'arte, altrim.ti mancando il pane ess.do di peso, da
lavori, manipolazione, ò cottura cada in pena di scudi tre p
ciascuna volta d'applicarsi tutta in beneficio, e vantaggio di q.a
Comunità, e non altrim.te riservando à sud.i di q.ta Curia Baronale su
tale particolare solam.te li suoi emolum.ti degl'atti p che così si con-
viene p patto, e non altrim.te

3.o Che d.o Ubili Fornaro non possa ne debba in conto alcuno, e p qualunque
causa, ò occasione dare il pane à forastieri ne pure p transito
sotto pena di scudi tre ess.o da pagarsi di volta in volta, altrim.te

4.o Che d.o Filippo Ubili Fornaro non possa in conto alcuno fare pane bianco
ne pure in minima quantità non ostante qualunque ordine
ma sempre netto, e di netta farina altrim.ti trovandosi in fraude
p la fattura di d.o pane cada in pena ess.o p che così p patto

5.o Che d.o Ubili Fornaro non possa comprare grano da alcuna Persona, e
servirsene in uso di questo Forno ne pure in minima quantità senza
espressa licenza de Sig.ri Deputati sotto pena di frande di quello
tutto averà comprato p che così p patto

6.o Che sia in libertà di questa Comunità di poterli crescere, e calare l'on-
cie del pane, e secondo l'oncie che si cresceranno, ò caleranno
crescere, e calare il prezzo del grano sempre però ragua-

gliato à tariffato, e secondo porta l'arte, e non altrim.ti

7.° Che il p.nte affitto di spiano di forno sia, e s'intenda franco, e libero d'affitto, e mainere, e d.o Filippo Ostili Fornaro non debba pagare altro che pigione di stufa al Sig.r Affittuario, e scudi due pigione di Bottone alla Comtà in tutto, e p.ma della sud.a estinzione di candela alla quale

Qual tempo di spiano e d'affitto durante d.i Sig.i Priori promettono, e si obligano mantere, e conservare d.o Filippo Ostili affittuario in libero, quieto, e pacifico possesso, liberarlo da ogni, e qualunque molestia per qualsiv.a capo, ò causa potesse patire, e mantenerle la privatiua tanto di d.o spiano di pane, che vendita del med.mo, altrim.ti à tutti li danni

Et d.o Filippo Ostili che alli patti d.ti adempia p.nte, e p.nte costo Felice Pompa fil. del q.m Fran.co da Flaviano Dioc. di Nepi à me cog.to sp.te il quale tiene segreta l'vulla di meno rinunciando alli patti, e condizzioni d.ti dal d.o Ostili fatti, quali intesi da me leggere, niente affatto escluso ò eccettuato, ma come p.te principalm.te, et insolidum à accaduto ha promesso, e fatto sicurtà infra

Quale così accedente d.o Filippo Ostili ha promesso liberarlo da ogni e qualunq. molestia che d.a sicurtà potesse patire itaqz

Quae om.a alias de quibus pro quib. d.i DD. Priores ac d.i Filippus Ostili et Felix Pompa fideiussor se ipsos ac contam.a bona iuraq. om.a in ampl.a R.dae Cam.ae Ap.licae f.ma solitis cum clausulis obligarunt et iurarunt tactis sacris Scripturis renuntiantes sup. quib.

Actum Flaviani Prioris meis q.tibus DD. Stephano Crescenti q.m Pauli Antonii et Bened.o Angelini q.m Lucij Hieronymi ambobus de Flaviano Nepen. Dioc. Testibus

Ita est Eusebius Ant.s Arcangeli Not.s Rog.s

Die Vigesima secunda Decembris 1766. Ind.e XIV
Pontif. D. N. D. Clementis PP. XIII. anno IX —

Essendo costì avanti me Not.o e Test.i infr.i li Sig.i Bernardo Mandelli fil.
della bo: me: Fran.co Cittadino di Pilacciano, e Valentino Martinozzi
fil. del q.m Bernardino da Pilacciano Ab.i di Nepi à me cog.ti
due de Priori di q.sta Comunità p. il pnte anno assistito, ed assitano
nei Piani di q.sto Territorio di Pilacciano, p. quanto porta la Radice
del monte, e non altrim.ti, à riserva delle prata da capo signar.
date p. erba secca num.o Ducento quarantotto Castrati da
pascolare liberam.te à tutto Carnevale pross.o 1767. al Sig.r
Fran.co Brunelli fil. del q.m Bernardino dalle Colle delle Spugne
di Ciceoli Ab.i di Rieti qui pnte à me cog.to e p. se accettante
da pascere liberam.te come sopra assieme con il bestiame del Paese,
o come si suol dire ad erba sporca, con patto, e condizzione
di potere ancora pascolare li castrati dove averà il per-
messo da particolari liberam.te e non altrim.ti

Per prezzo di tempo durante di Scudi sedici mon.a da pagarsi dal d.o
Sig.r Fran.co Brunelli la p.ma Dom.ca di Carnevale pross.o
in mano di q.sti Sig.ri Priori pro tempore liberam.te ogni ecce-
zione rimossa altrim.ti etc. e p. patto con patto ancora,
e condizzione espressa che p. qualunque disgrazia che Iddio non vo-
glia, di mancanza d'erba, inondazione di fiume, o altra ben-
che qui non espressa non possa pretendere, ne domandare di-
falco alcuno p. la pnte affitto, e fino al totale, d'intiero pagam.to
sia e debba essere la Comunità preferita sopra gl'animali

E p. d.o Sig.r Brunelli che così facia p. to come sopra il Sig.r Pasquale
Leoni fil. della bo: me: Raimondo da Pilacciano Ab.i di Nepi
à me cog.to d'ogni sorte p. lui facendo nulla di meno si rinunciando
spontaneamente è accettato, ha promesso, e si dichiara in solido obligato
per la su dichiarata in forma accedendo al Principale ed promissore, ed il
quale così accedente d.o Sig.r Brunelli ha promesso di rilevarlo, e
liberarlo da ogni danno che potesse patire etc.

Pilacciano Ricevuta de Castrati
del Sig.r Brunelli
Sc. 13. —

Li 28. 8bre 1767.
Il Sig.r Pasquale Leoni
come sicurtà pagò in
mano de Sig.ri Antonio
Nicoli, ed Egidio Cesaroni
Priori li sudi sedici, e
nelle ricevute.
E. Arcangeli Cancell.e

Quae omnia dixerunt de quibus etc. pro quibus Ant. Priorum, Franciscus Brunetti, et D. Raphael Carni fideiussores ut supra etc. Et pro bona iurant in Ampl. Vnsm[illegible] Cam. Apos. stylo solito cum clausulis etc. citra tamen iuramentum obligarunt etc. renuntiantes etc. super quibus

Actum Zlaniani domi mei presentibus Ant. Andrea Marcelletti fil. Bernardi, et Ant. Salvatori B. Horatij ambobus de Zilaniano testibus

Ego Antonius Arcangeli Nots. rogatus

Die sexta Januarij 1767. Ind. XV.
Pontificatus Sanctissimi D.N.D. Clementis PP. XIII. anno 9.

Li Sig.ri Bernardo Marcelletti fil. della bo. me. Franc.co, e Dom.co [illegible] fil. del q.m Giuseppe da Zilaniano Ant.i di [illegible] due de Priori di q.ta Comunità qui presenti à me cogniti, ad effetto in virtù dell'estinzione della Candela p. l'affitto dell'erba riguardante ne Beni di q.to Territorio di Zilaniano in Vocab. la Strada da Capo estinta à fav.e del Sig.r Silvestro Moscatelli come dal libro dell'estinzioni di candele fol. 10. Can. 3. num. xx. anno affi. dato, ed affittano al sud.o Sig.r Silvestro Moscatelli fil. del q.m Gio. da Cuore [illegible] di Norcia qui presente, e spettante à me cog.to la sud.a erba riguardata della la Strada da Capo di già incominciata à pascere, e durare à tutto li 25. Marzo pross.o [illegible] vante, e rimossa qualunque eccezzione ad avere, e godere p. tutto d.o tempo come di cose simili.

Affitto di Erba al Sig.r Moscatelli

Per prezzo di Scudi Undici netto tanto rimasto à Candela assieme con altri S. 55. p. la vigesima da lui stesso data, e dal Sig.ri Priori accettato da pagarsi in una sola rata dentro Carnevale prossimo rimossa qualunque eccezzione, e con i dispetti [illegible].

Promettono che sia, e s'intenda riservata l'ipoteca à fav.e di q.ta mag.ca Comunità sopra le bestie da pascolarsi d.a erba ne quella s'intenda

sia tenuto di servire à fav.e di alcuna altra persona se prima
non sodisfatto intieram.te d.o Comm.to per le cose

V. Che d.o sig.r Moscatelli per qualunque disgrazia, ò infortunio avuto sù l'arte
de animali per qualunque capo, ò causa quella provenga non pos-
sa domandare diffalco alcuno, ma intieram.te pagare à detto Comm.to
li ℔ 11:55. à quali capi, e cause infrascritte dal med.o non voglia
adesso, e allora espressam.te rinuncia, e per le cose per patto

E p. d.o sig.r Silvestro Moscatelli che così farà, e le cose detto promes-
se adempirà presente Carlo Ant.o di Cesare fil. del q.m Dom.co di S.
Lanciano à me cog.to il q.le benche sappia nulla di meno esser
agl'obblighi del d.o sig.r Moscatelli esso fatti niente affatto obbli-
gato, ò contratti per singula singulis che promesso, e avendo per
fatto sigurtà in f.a di riguardo sì espromissore di insolidum con d.o
Moscatelli obbligato liberam.te

Quale così avendo fideiubentes d.o Moscatelli ha promesso, e si è
obbligato liberarlo, e rilevarlo indenne da ogni danno libe-
ram.te per ita etc.

Quae omnia et singula de quibus supra pro quibus d.i Ant.s Priores Ant.s Sil-
vester Moscatelli, ac Ant.s de Cesaris bona d. Comm.ti se ipsos heredes
bona sua praesentia in Amp.a R.C. Apost.ca forma solita cum obli-
gaverunt etc. renunciaverunt etc. unicas si opus etc. iuraverunt
tactis etc.

Actum Lanciani in Curia Baronali positis ibidem praesentibus Ant.o Magi-
no Crescenti fil. q.m Paul. Ant. et Francisco Mancini fil.
q.m Caroli ambobus de Lanciano testibus ad praemissa vocatis
Ita est Eusebius Ant.s Arcangeli Not.s rog.s

Die Vigesima Octava Decembris Anno 1768 à Nativitate D. N. Jesu Xpti. Ind. XV. Pontif. SS.mi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno X.

Erba della Prata ad Antonio de Geronij per 8.17.

Sud.ti e gt.ti Casi avanti me Not., e testimonj infri li Sig.ri Antonio Nicoli fil. del q.m Massimo Romano, ed Egidio Cesarini fil. del q.m Gio. da Filacciano Priori due de Priori della Comunità di Filacciano à me cog.ti in virtù dell'estinzione della Candela ordinatale dal Conseglio sopra l'affitto della riguardaza delle Prata con condizione però purche non passi in esempio, seguita di un. del Cadente mese di Xmbre, e registrata al libro della Candele di d.a Comunità fol. 13. Cand. 3. num. 10; alla quale di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo anno affittato, ed affittano ad Antonio de Geronij fil. del q.m Domenico da Filacciano qui pnte à me cog.to, recipte, accettante affitto il dì 7. Marzo pross.o 1768. [illegible] l'erba della Prata da Capo poste ne Piani di questo Territorio di Filacciano per quanto porta dalla volta al Portone, ed in tutto, e per tt.o à ten. della Risoluzione Consiliare, ed estinzione di Candela, alle quali, ed averla, goderla, e pacificam.te, e privativam.te possederla à tutto il dì 7. Marzo pred.tto ed averla, e goderla come di cosa simile.

Questa vendita d'erba dd. Sig.ri Priori l'anno fatta, fanno, e dicono, e dichiarano fare à fav.e d'Ant.o di Geronij à ten. delle sud.e Risoluzione Consiliare, ed estinzione di Candela per prezzo, e nome di prezzo di Scudi otto, e diecisette, e mezzo m.ta Romana da pagarsi in mano d'essi Sig.ri Priori pro tempore per il dì 15. Gennaro pross.o liberam.te senza qualunque eccezione, altrim.te

Promettendo d.o Antonio di Cesare l'orbat. d'essa compratore, ed il prezzo d'essa come in d.a Candela offerto pagare liberam.te, ed interam.te à d.a Communità, e sud.i Sig.ri Priori pro tempore nel tempo d'essa convenuto, e stabilito, ne mai per qualunque disgrazia che Iddio guardi intervenisse, come di secco, inondazione di fiume, ò altro per il quale si rendesse inutile d.o pascolo possa domandare diffalco alcuno, e molto meno domandare la restituz.e del pagato, rinunziando à tale effetto ad ogni, e qualunque disgrazia, caso fortuito, ed altro

che

che in qualunq. modo accadesse, e benche qui n° espresso, ma bensi sempre siano tenuti liberam.te, ed interam.te pagare il sud.o prezzo, quello pagato mai più ridomandarsi per che così rinunciando espressamente

Quale tempo come s.a durante D.i Sig.ri Priori anno promesso, e si sono obligati, e promettono, e si obligano pagare liberam.te mantenere il sud.o Antonio di Cesare nel libero possesso dello sud.o prato per tutto il tempo d.o convenuto, e stabilito altrimenti à tutti li danni de quibus

Quibus omnibus de quibus quod pro quibus D.i Off. Priores, ac de Cesaris seipsos eorum bona in ampliori forma Cam. Apte solita cum clausulis obligaverunt renunciaverunt consenserunt unicas sequenti tactis iuraverunt non solum sed et de Suggestus

Actum Pitacciani Domi meis positis in dictis istis presentibus D. Dominico Angeli fil. q.m Jo. Hieronymi, ac Francisco Bracci fil. q.m Antonii ambobus de Pitacciano Testibus ad Testis Rogatis

Ego Eusebius Ant.s Arcangeli Not.s et Cancell. Rog.s

Die Vigesima Octava Decembris 1764. à Nativitate D.N. Jesus Xpti, Ind.e XV. Pontif. SS.mi D.N.D. Clementis PP. XIII. anno 6.

Castagneria à Fran.co Bracci

Avanti me Not. e Testi infra pnti, et tu Costi Li Sig.ri Antonio Nicoli fil. del q.m Massimo Camarlo, ed Egidio Tresiensi fil. del q.m Gio: da Pitacciano Off.i di Regg.i à me cog.ti ditto in virtù dell'estinzione della Candela sopra l'affitto della Castagneria estinta all'oferto di Fran.co Bracci sotto il dì 16. Ottobre pross.o e registrato al libro dell'estinzioni di Candele di questa Comunità fol. 11. num.o 10. Cand. 3. alla quale anno affittato, ed affittano lo sfamo delle Castagne per tutta quaresima pross.a à Francesco Bracci fil. del q.m Antonio da Pitacciano qui pnte à me cog.to, e esso accettante e come tale e per tale ad affitto come di cose simili

Questo affitto D.i Sig.ri Priori lo fanno à favore di Fran.co Bracci per prezzo di scudo uno e di sessantacinque libri, e franchi p. la Comità scudo uno, e di quindici meno defalcate le sodi à suo favore guadambiate, quali scudo uno e di 15 meno oro avanti me Not. e testi infr. D.i Sig.ri Priori anno ricevuto dal d.o Bracci in tanta moneta d'argento, e quella tirata

à loro se ne fanno padroni infrascritti con obligo però à detto Bracci
di dover tenere, e vendere le castagne à spanno di questo Castello
per tutta la quaresima prossima ventura e dare dodici castagne à quattrino
altrimenti ed à tenore di detta estinzione di Candela alla quale
Promettendo detti signori Priori mantenere il sudetto Bracci nella privativa del sudetto
spaccio di castagne, e mai fare che da alcuna persona possa es-
sere impedito, ò molestato altrimenti à tutti li danni
Pro quibus omnibus observandis pro quibus dicti Dominus Priores, ac Franciscus Bracci ipsi-
met bona dictae Communitatis, et sua in ampliori Reverendae Camerae Apostolicae forma solita cum
clausulis obligarunt, renunciarunt, consenserunt unicas, signum tactis jura-
runt, et solemniter ... super quibus
Actum Pitiliani in domo meis posita iuxtas ... praesentibus Dominico Ange-
lini filio ... Hieronymi, et Antonio de ... quondam Dominici ambo-
bus de Pitiliano testibus ad hoc rogatis
— Ego Eusebius Antonius Arcangeli Notarius rogatus

Die decima nona Januarij 1768. Indictione prima
Pontificatus Sanctissimi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno X.

Forno à Carlo Boschi

Exhibitum in Archivio Terrae Pitiliani d. C. Ex. die 28. Januarij 1768
E. Ant. Arcangeli pro Archivista

Avanti me Notaro e testimonij infrascritti presenti, e personalmente costituiti li signori Sante Cini figlio del quondam Antonio, Felice d'Innocenzo figlio del quondam Domenico due dei Priori della Comunità di Pitigliano, li quali à me notaro cogniti tanto à loro proprio nome che in vece, e nome di Gio: Crescenzi altro loro compagno, per il quale promettono de rato, e far ratificare il presente istromento con la ... in virtù dell'estinzione della Candela sopra l'affitto del forno del pane venale di questa Comunità di Pitigliano seguita à favore di Carl'Antonio Boschi fin sotto il dì 8. 8bre prossimo passato come dal Libro delle accensioni di Candele fol. 11. num. 14. Lett. 7. e risoluzioni Consiliari emanate li 30 Agosto e 12. 8bre parimenti prossimi passati à quali di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo anno affittato, e per tutto il dì 15. Agosto prossimo venturo del corrente anno 1768. affitto à Carlo Antonio Boschi figlio del quondam Gio. da Nazzaro Stato di S. Paolo di Romandi

A.

niuno

niana Bossi qui pnte à nese conto e spese adettante il provento di qto forno del pane uittuale di questa Comtà, e come tale p il sudo tempo avuto, godarlo, d'esfruttuarlo con l'infrti patti, pesi, e capitoli, e condizzioni cioè

Per affitto p tutto il sudo tempo di anni due mtre, e scudi venticinque mtre p macinato à favore di da Comtà, defalcati scudi dieci per altre giri quadam bisce da esso Bossi à favore suo, come da di accanti di Candelealte qualif, quali scudi due d'affitto, e scudi ventiquattro macinato do Carlo Antonio Bossi fornaro promette, e liberamte si obliga pagare à favore di da Comtà di Vilacciano, p essa in mano de sudi Sigri Priori, ò Esattore pro tempore in due paghe eguali una alla fine di Febraro, e l'altra nel principio di Giugno prossi qui in Vilacciano liberamte p rimosso qualunq. eccezzione oltre però scudi due d'affitto, ò sia piggione di Scottone à favore di da Comtà come so e ne sudi determinati tempi, piggione di stufa à favore di questo Sigre Affittuario, e scudi due, e b. cinquanta parimti à favore di da Communità come si dirà in appresso p finto e con li seguenti patti.

Primo. Che do Carlo Bossi fornaro sia tenuto, ed obligato fare il pane à sfornare di tutto questo Popolo, abbitanti, e passaggieri, al peso cioè pane bianco ad oncie otto, e bruno ad oncie nove, il bianco però senza il grano, ma non mai il bruno senza il bianco, e quello ben manipulato ad uso d'arte, e cotto altrimti incorra nella pena di scudi tre p ciascuna volta che contraverrà d'applicarsi in beneficio di questa Comtà à piacere de Sigri Priori pro tempore.

Secondo. Che non sia mancante il pane p quattro ore continue altrimti mancando più di quattro ore incorra nella pena come sopra convenuta.

3o. Si conviene p patto espresso fra esse Parti amichevolmte stabilito, e concordato (altrimti non si sarebbe venuto p parte di Carlo Bossi fornaro venuto alla Stipolazione del pnte Istro) che siano, e s'intendino riservate à favore di esso Bossi, e della Comtà, e pena de Sigri Priori del semestre prossimo tutte quelle raggioni che indindo le aspetteranno p

che così p. patto espressosi, e come dagl'atti fatti in questa Curia Baronale à quali

E siccome in d.a accensione di Candela, ed offerta da esso Bosdi data cui si richiede dalla Comtà Rubbia due grano p. prestanza, e Scudi Cinquanta, e quest'i dalle suindicate risoluzioni Consiliari accordate, e circa alle due Rubbia di grano di già ricevuti esso dal mese di Novembre prossimo passato come da esso Bosdi si asserisce, e circa alli Scudi Cinquanta d.o Bosdi fornaro ora avanti me Not. e testimonij infr.ti li riceve da d.a Comtà, e p. esso dalli Sud.i Sig.i Priori la sud.a somma di Scudi Cinquanta med.te un ord.e di simile somma tratto al Sig.r Piero Giacomo Franci pub.o Dep.to della med.ma, e spedito fin sotto li 10. Gennaro corrente, e prodotto p. gl'atti della Curia Baronale di questa terra, copia del quale si inserisce del tenor seguente, cioè = Sig.r Piero Giacomo Franci Dep.to di q.to n.ra Comtà le piacerà pagare à Cast. Ant.o Bosdi fornaro Scudi Cinquanta m.ta che facciamo pagare p. prestanza promessali di questo pub.o forno in atto, e patto i sen.te dell'accenzioni di Candele, e risoluzioni Consiliarij, à quali, che con sua ricevuta p. pub.o forno p. gl'atti della n.ra Cancellaria con tutti li soliti patti, capitoli sarranno à voi ne conti fatti bono. In fede Filaciano li 10 Genn.o 1768 p. 50. m.ta = Do. Fancellini Priore = Do. Gio. Cesarensi Priore = Eusebio Arcangeli Cancell.re = cap. fol. 2. num.o 9. = quale ordine a pieno s'e depositato, e somma in esso contenuta ad esso, e quando l'averà ricevuto se ne diamo unitam.te con le due Rubbia di grano che come s.a ha ricevuto ben contento, e sodisfatto, e ne fa à fav.e di d.a Comtà, ed essi Sig.i Priori quietanza finale, e finalissima in forma d'andar p. patto

Quali Scudi Cinquanta m.ta p. prestanza d.i ricevuti unitam.te con li suoi frutti da decorrere alla rag.ne di Scudi Cinque p. ogni Centinaro, ed anno da pagarsi da esso Bosdi fornaro di tre in tre mesi partic.tam.te in mano dell'Esatt.e di essa Comtà, assieme con Scudi sedici m.ta prezzo delle sud.e Rubbia due grano così amichevolm.te tra essi Parti stabilito d.o Cast. Antonio Bosdi fornaro promette, e si obliga liberam.te restituire, e senza eccezione alcuna, ma con la sola intimazione ridare à d.a Comtà, ò suoi Sig.i Priori pro tempore p. il giorno 15. Agosto pross.mo dell'anno 1768.

tanto

Li 11. 9bre 1768 pagò il saldo delle Rubbia due grano Giovanni Galante con animo Scudi Sedici = li d. Gio. Galante à conto delli Scudi Cinquanta pagò Scudi Cinquanta pagò Scudi dodici, e baj. sedici come al lib. dell'Esig. fol. 35.

Li 16. Lug. 1770 fu posto in liste à Sante Eleonora Scudi nove, e baj. quarantasette in conto della 4.a parte del pinanzento del fitto di d.o Galante

Li 10. Genn.o 1771 Cast. Ant.o Bosdi pagò à conto Scudi tredici e baj. cinquanta come al lib. dell'Esig. fol. 110. terg.

Li [illegible] Apr.le 1772 pagò in conto delli Scudi Cinquanta p.stanza e [illegible] Scudi tre m.ta come al lib. de Esig. fo. 114. ter.

A. N. Cam.o

Du posti in lista dell'Esig. [illegible] Gagliardi Esatt. dell'1773 alli Scudi quattro, e bb. 29:14

in lista del S. D. Geronimo [illegible] Esatt.e dell'1774 alli Scudi quattro, e bb. 29:1

A. N. Cam.o

Et a(ffitt)o dell'1775 altri scudi cinque e b(aiocchi) 3... p(er) saldo dell'intiera pigione et data libera alla p(ar)te data ad elegger al S(igno)r Gio: Galanti

tanto la sud(ett)a somma di scudi Cinquanta con suoi frutti che li scudi sedici prezzo della sud(ett)a (...)ttia di grano, altrim(en)ti vole essere tenuto à tutti li danni etc. e così etc.

Promettendo d(ett)i Sig(no)ri Priori durante il sud(ett)o tempo d'aff(itt)o, e fino alli 15 ag(os)to pross(i)mo 1786 mantenere in quieto, e pacifico possesso il sud(ett)o Carl'Ant(oni)o Boschi di esso Forno, e fare si che le venga osservata, ed intieram(en)te adempita la privativa dello spaccio del pane, altrim(en)ti etc. à tutti li danni etc.

E sud(ett)o Carl'Antonio Boschi Fornaro che così facia le cose come s(opr)a promesse intieram(en)te osservi, ed adempia p(rese)nte, e gl'altro Costi Gio: Galanti figl(i)o del q(uonda)m Biagio da Flaviano D(ioce)si di Nepi qui p(rese)nte à me cog(ni)to il quale benche sappia etc. nulla di meno etc. alle promesse, ed obligi da esso Carlo Ant(oni)o Boschi come s(opr)a fatti, e quelli essersi bene leggere da me etc. niente affatto etc. ò eventualmente ma come parte principalm(en)te ed insolid(u)m con d(ett)o Boschi è ceduto Expromesso, ed ha fatto Sicurtà in tutto considerandosi parte espromissore, ed in solidum in ... obligato

Quale così cedente, facinte etc. p(rese)nte d(ett)o Carl'Antonio Boschi Expromesso, esso si è obligo rilevarlo, e liberarlo affatto indenne da ogni, e qualunque danno che esso Galanti p(er) causa della p(rese)nte Sicurtà in qualunque modo potesse patirne liberam(en)te etc. onde con tal etc. e così etc. altrim(en)ti etc.

Pro quibus etc. aliis etc. pro quib(us) etc. D(ominus) Carolus Ant(oni)us Boschi, ac D(ominus) Galanti fideiussor seipsos etc. bona etc. in ampl(iori) R(everendae) C(amerae) A(postolicae) forma etc. solitis etc. obligarunt etc. renunt(iarunt) etc. constit(uerunt) etc. unica etc. tactis etc. iurarunt etc. absolvens etc.

Super quibus

Actum Flaviani Domi mei posita iuxta sua notoria p(rese)ntib(us) etc. ... filio b(one) m(emoriae) Raymundi, et Bernardino Crispanti q(uonda)m Pauli ambob(us) de Flaviano Nepesina D(ioce)si testib(us) etc.

Ego Eusebius Antonius Arcangeli Not(ariu)s Cap(ita)lis ... rog(atus) etc.

Fida di 9 Cavalli

Adì 13. Marzo 1768.

Li 6. Aprile 1768. Domenico Guitarrino pagò ₰ 1:35. e portati in dep.to come dal libro de depositi fol. 33. —

Notasi che sotto detto giorno li Sig.ri Sante Cini, Felice d'Innocenzo, e Gio: Cesarensi Priori residenti della Mag.ca Communità di Filacciano affidorno in questo nostro territorio ne luoghi però dove possono pascolare li terrazzani, e Padronali de Bestiami di questa terra numero nove Cavalli di Domenico Guitarrino da Ponzano per un mese di già incominciato fino dalli sei del corrente Marzo per prezzo di b. quindici per ciascun Cavallo sotto la sicurtà di Giuseppe Rossi da Filacciano da pagarsi terminata la fida; Testimonij Domenico Antonio Bassini, ed Andrea Ridolfi, e come meglio costa da detta fida alla quale

Adì 24. Marzo 1768.

Fida de Cavalli n.o 6.

Li 6. aprile 1768. Filippo di Zeppe pagò ₰ 1:20. e portati in dep.to come dal libro de depositi fol. 33.

Notasi che sotto d.o giorno li Sig.ri Sante Cini, Felice d'Innocenzo, e Gio: Cesarensi Priori residenti della Communità di Filacciano affidorno in questo territorio ne luoghi però dove possono pascolare li terrazzani, e Padronali de Bestiami di questa terra numero sei Cavalli di Filippo di Zeppe da Ponzano per un mese di già incominciato fin dalli sei del cadente, per prezzo di b. venti per ciascun Cavallo da pagarsi in mano d'essi Sig.ri Priori dentro li 6 aprile pross.o, e per sicurtà è andato il Sig.r Gio: Fran.co Cesarensi da Filacciano, Testimonij il Sig.r Bernardino Cesarensi, e Giacomo Cocci, e come meglio costa da d.a fida alla quale

Li 18. Luglio 1768.

Fida de Cianavi n.o 30.

Li 11. Ag.to 1768. Gio: B.a Giuliani pagò ₰ 40. e portati in dep.to come dal libro de depositi fol. 33. ter.

Notasi che sotto d.o giorno 18. luglio 1768 li Sig.ri Domenico Angelini, Domenico Cipioni, e Pietro Mirra Priori residenti della Mag.ca Com.tà di Filacciano affidorno in questo n.ro territorio nel pascolare Commune numero 30. Cianavi di Gio: B.a Giuliani per giorni quindici che di già erano stati assicurati da Sig.ri Sante Cini, Felice d'Innocenzo, e Gio: Cesarensi Priori del semestre prossimo passato, ed d.a fida incominciata fino dalli 4. del corrente mese, e per sicurtà è andato Felice Pompa da Filacciano, Testimonij il Sig.r Pasquale Leoni, e Stefano Cesarensi, e come meglio costa da d.a fida alla quale

Adì 10. Agosto 1768.

Fida de Cavalli n.o 11

Pre.ti costi.ti avanti me Cancell.re e Notaro, e Testimonij infra.ti li Sig.ri Domenico Cipioni, fil. del q.m Giuseppe, Dom.co Angelini fil. del q.m Gio: Girolamo, e Pietro Mirra fil. del q.m altro Pietro tutti da Filacciano Att.i di tempi al pnte Priori residenti della Mag.ca Com.tà di d.a Terra a me cog.ti di loro spontanea volontà &c. anno affidato, ed affi-

dano

Essendo in forza contro... avanti ... di Filacciano ... Cavalli avanti di ... nominato ... à particolari ... possessione delle ... nella di mero ... presta ... in esempio ... assegnante ... simili ... alla Commune ... contingenze in cui ... [illegible]

Gio. Franci ... [illegible]

dano nel pascolare pub.co e Commune di questo Territorio di Filacciano n.o Und-
ici Cavalli dell'Ill.mo Francesco Romanelli della Terra di Sorzano benche assente,
pro quo assegnante, et affidante Pasquale Antonmaria fil. del q.m Bartolomeo
da Sorzano [illegible] come Cavallaro, ed in questa parte [illegible] à tale
eff.o verbalm.te costituito come sud.o [illegible] giorni dieci di già incomin-
ciati fino al giorno sette del corrente; e [illegible] Undici Cavalli il sud.o Pas-
quale Antonmaria pred.o à nome [illegible] assegnante promette pagare in
fine di d.o [illegible] S. Cinquanta [illegible] à questa Corte, ò Suoi Sig.ri pro tem-
pore assieme con quelli danni che mai potesse aver fatto con d.i Cavalli [illegible]
[illegible]; e esso Pasquale che così faccia [illegible] il Sig.r Gio. Franci fil.
dell'Ill.mo Pietro Giacomo Franci da Filacciano [illegible] à me cog.to il quale
benche figlio di famiglia nella di mero rinuncia alle leggi prima, e [illegible]
[illegible] cum eo qui sub aliena potestate est [illegible] il pagam.to [illegible] promette
si obliga, e come sicurtà in [illegible] costituendosi [illegible] espromissore, ed in solid.
obligato con d.o Pasquale à nome [illegible]
Quale così vedendo d.o Pasquale à nome [illegible] promette rilevarlo, e liberarlo inden-
nes [illegible] li danni [illegible]
[illegible] pro quibus [illegible] fideiussor [illegible]
quibus [illegible] bona [illegible] propria [illegible]
[illegible] obligarunt [illegible]
[illegible] iuraverunt [illegible]
Actum Filacciani in Curia Baronali praesentibus [illegible] Santo [illegible] fil. q.m [illegible]
[illegible] fil. q.m Ambrosii ambobus de Filacciano [illegible] testibus [illegible]
Ego [illegible] Ant.s Arcangeli Not.s ac Cancell.s [illegible] in fid.

Spaccio d'oglio à Filippo Ostili con 17 prestanze

Die Undecima Augusti anno 1765. Ind. prima
Pontif. SSmi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno XI.

Avanti me Not. e testimonij infri prati gl'Illi Sig. Domenico Angelini fil. del q.m Gio: Girolamo, Dom.co Ligioni fil. del q.m Giuseppe, e Pietro Mirra fil. del q.m altro Pietro al presente Priori della mag.ca Comtà di Filacciano Dioc. di Nepi à nome e in virtù della risoluzione Consiliare sopra ciò fatta sotto ieri dieci Agosto corrente, e registrata al libro de Consigli fol. alla quale di loro spontanea volontà, et in ogni altro miglior modo anno affittato, ed affittano à Filippo Ostili fil. del q.m Ambrogio da questa terra di Filacciano Dioc. di Nepi qui pnte, et à me Not. e sto accettante lo spaccio dell'oglio di questa Communità da farsi la corrente staggione, cioè sino à tutto Decembre del corrente anno 1765. e quello vendere secondo li prezzi di Roma à ragione di due di più p boccale, e non altrimenti

E perche d.o Filippo Ostili affittuario possa più facilmente mantenere d.o affitto, e sodisfare tutto il dippiù ad oglio in qualità buona di sud.i Sig.ri Priori à tenore della sud.a risoluzione Consiliare le permettono p tutto il sud.o tempo che d.o durerà, e durerà d.o affitto potersi nella compra del sud.o oglio impiegarvi, e negoziarsi li scudi dodici che lui deve restituire p saldo delli scudi venti da esso Ostili da questa Comtà altre volte, e sin sotto il primo Genn.o 1766. ricevuti come dal libro nel pnte libro, al fol. 4. et altri scudi Cinque, che manualm.te et incontanti Esso d.o negozio, e compra d'oglio esso d.a da d.i Sig.ri Priori med.e coi d.i di simile somma detta à questo publ.o Instr.o de quali adesso e p quando d'avrà ricevuti ne fa à fav.e di d.a Comtà, e Sig.ri Priori quietanza, e promettendo tanto di scudi cinque, che sud.i scudi dodici restituirli immediatamente terminato d.o affitto liberam.te à detta Comtà, ò di pesarsi in tanto siccome d.a Comtà una tale somma la ritiene ad interesse però in luogo del danno emergente promette d.o Ostili, e solennem.te si obliga pagare li frutti recompensativi alla rag.ne di scudi Cinque p ogni centinaro, et assro di tre in tre mesi posticipatam.te la rata parte in mano di questo Depositario Comunitativo liberam.te; e con l'infri patti cioè

Primo, che d.o Filippo Ostili spacciatore durando il tempo esso d.o e fin tanto terrà in mano il denaro esso d.o vendere in sfamo di questo popolo l'oglio

Li 11. Aprile 1767. Filippo Ostili restituì à conto delli 17 contenuti nel corpo del pnte Instro scudi dieci, e cinquanta come dall libro de Depositi fol. 86. ==

E. Arcangeli Cancell.

Li 26 Giug.o 1770

Sud.o Ostili à Sud.o Cancelliere depositato scudi tre, e b. sessantadue, e mezzo p questo anno dell'Antipredetto debito.

Altro scudo uno, e b. settantadue, e mezzo pagato in mano à Mess. Tommaso Gogliardi Esatt.e dell'1773.

Altro scudo uno, e baj. ottanta al Esatt.e Sig. Leoni dell'1774

altro scudo uno, e b. ottanta all'Esatt.e dell'1775.

l'oglio di qualità buona, e recipiente, e mancando per una giornata intiera, ò non essendo l'oglio di buona qualità cada nella pena di uno scudo per ciascuna volta, e questo à fav.e della nra Comtà riservando à fav.e di questo Governo Baronale l'emolumenti de li persone effettuasse per una tale esigenza, e così per patto espresso, e non altrim.ti

Item che terminato il sud.o tempo dello spazio dell'oglio al di sopra stabilito sia immediatam.te tenuto d.o Filippo Ofili rendere, e restituire à d.a Comtà, e suoi Sig.ri Priori pro tempore li sud.i scudi diecisette consegn.ti ricevuti unitam.te con li suoi frutti fino à quel tempo che restituirà, decorsi, e non pagati, e per una tale esigenza si commette per patto espresso sia lecito à d.a Comtà spedirne lo mandato già premessa soltanto unica intimazione, ed à tenore di d.o Consiglio al quale si esgide così per patto

Promettendo d.i Sig.ri Priori durante il sud.o tempo d'affitto al di sopra stabilito liberam.te mantenere, e conservare d.o Ofili affittuario nella sua libera privativa altrim.ti à tutti li danni, de quali si prede così, e altrim.ti

Pro quibus omnibus et singulis observandis pro quibus d.i DD. Priores ac Philippus Ofili se ipsos, bona d.e Comtis Heredes, bona sua ubique ord.a in ampl.a Rev.a Cam.e Ap.ce fa. solitis cum clausulis citra m.m obligarunt renunt.s Consentientes, sicque tactis juraverunt non solum sed et. ... sequitur

Actum Filacciani Domi mei positis iuxta sua ibid. praesentibus Rev.do D. Salomone Cagna fil. quon. Dom.ci Ant.i de Campagnano Assiste.ti ac Sancto Lini fil. q.m Antonii de terra Filacciani Testibus ad praedicta vocatis

Ego Eusebius Antonius Arcangeli Not. rog.

Li 10. Settembre 1768.

Fida di n.o 8. pecore per d. 40.

Notasi che sotto il sud.o giorno 10. settembre 1768. li Sig.ri Domenico Angelini, Dom.co Lisioni, e Pietro Mirra al presente Priori di questa Communità di Filacciano anno nel pascolare commune di questo Territorio num.o otto pecore di Gio: Batt.a Giuliani per due mesi da terminare à tutto li 10. Novembre, ed obligo di pagare d.a fida terminato il sud.o tempo altrim.ti

Li 10. Novembre 1768. Gio: Batt.a Giuliani pagò li soprascritti b. 40 come dal Libro de depositi fol. 35.

Affitto di Tenuta del Portone à Fran.co di Simone Pecoraro per 55. m.ti

Alli Diciottesima Mensis Octobris anno 1768. Ind.e prima Pontif. SS.mi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno XI.

Avanti me Not.o, e Testimonij infri pnti, ass.ti Costi li Sig.ri Domenico Angelini, figlio del qm. Gio: Girolamo, Domenico Lisioni fil. del qm. Giuseppe ... Priori della Mag.ca Comtà di Flacciano ... à me cog.te ... in vece, e nome di Pietro Miera altro Compriore ... il quale promettono de rato ... ratificare il pnte Istro con tutte ... in virtù della risoluzione Consiliare emanata fin sotto li ... del corrente mese, e registrata al libro de Consegli fol. ... di loro spontanea volontà, et in ogni altro meglior modo anno affittato, ed affittano à Francesco di Simone fil. del qm. ... da Borghetto ... di Civita ducale qui pnte à me cog.to ... la tenuta di questa Comtà di Flacciano posta ... di questo territorio in Vocab. La tenuta del Portone, conf.e da un lato il fiume Tevere, il territorio di Ponzano, le ... della Madalena med.te l'Eredi ... e lo stradone detto delle ... stradone stradone fino à ... ad avere a godere la pascolenza, ed usufruttuarla per tutto il dì otto maggio pross.mo 1769 ... come di cose simili.

Per affitto della sud.a tenuta ... stabilita il sud.o Francesco di Simone Pecoraro promette, e liberam.te si obliga pagare oltre l'infro ... à d.a Comtà, e per essa alli Sig.ri Priori pro tempore nell'infro rate, e tempi scudi cinquantacinque m.ta, e questi in tre rate, la prima rata nelle feste del SS.mo Natale del cadente anno, l'altra rata nelli giorni di Carnevale dell'anno pross.mo, ed il rimanente nelle feste della SS.ma Pasqua di Resurezzione parim.te pross.ma del entrante anno 1769. qui in Flacciano liberam.te ... rimossa qualunq. eccezzione, e con l'infri patti, capitoli, e condizzioni cioè

Primo. Che mancando d.o Fran.co di Simone Pecoraro ... alla prima, ò ad ... sia lecito à d.a Comtà oltre il potere ... forza, di poter ancora forzare per l'intiera somma ... così per patto espresso.

Secondo. Che sia, e s'intenda sempre riservato à fav.e di d.a Comtà il dominio, e speciale ipoteca sopra li animali, ne quello s'intenda trasferito à fav.e di alcuna altra persona, ne possino ... l'animali da questo territorio sotto pena di fraude se prima non sarà

stato

stata interam.te sodisfatta, per d.a Comtà, poiche così per patto; ò però non
averà data idonea sicurtà per il pagam.to, e cautela di questa Comtà.

3.° Che d.o Fran.co di Simone sia tenuto, ed obligato portare à pascolare in questa
Tenuta le sue Vacche verso la fine del corrente mese, ò principio dell'
entrante, altrim.ti non portandocele, ò tardando tre, ò quattro giorni di più sia
lecito, ed in libertà di questi Sig.ri Priori il potere accendere le candele
sopra d.a Tenuta assistente ad altri, à tutti li danni, e pregiudizj di d.o
Vaccaro Fran.co senza nessuna intimazione, alla quale espressam.te ri-
nunzia, e dichiara fin d'adesso averla per ricevuta; e ciò à tenore degl'
ord.ni di d.o Consiglio, per mancanza della sicurtà da esso Vaccaro non
data, e poiche per patto espresso unitam.te con esso lui stabilito.

4.° Che per qualunque disgrazia, che Dio non voglia accadesse tanto sopra
le Bestie, che sopra all'erba à per inondazione di fiume, ò altro caso
benche impensato, e qui non espresso, non sia lecito à d.o Fran.co di Simone
domandare per la sud.a erba sgravio, ò diffalco alcuno, ma queste nelle
sud.e rate, e tempi sia tenuto liberam.te, ed interam.te pagare, poiche
così per patto espresso, e non altrim.ti.

5.° Che oltre li sud.i Scudi Cinquantacinque come sopra stabiliti sia ancora esso Fran.co di
Simone tenuto, ed obligato dare alli sud.i Sig.ri Priori per le feste del SS.mo Nata-
le pross.mo due Abbacchi, ed una libra di Cascio grasso, e questo per rega-
gli soliti, e dovuti à dd. Sig.ri Priori, e poiche così per patto.

6.° Si conviene ancora per patto espresso che attesa una giusta somma fino alla
quantità di Scudi Cinquantacinque offerta da esso Fran.co di Simone Vac-
caro, non sia però lecito à d.a Comtà accendervi già di ciò candela alcu-
na, nè ammettere altra offerta attesa la di vigesima, ò sestina, e
ciò dd. Sig.ri Priori accordano anche in vigore della sud.a risoluz.e consilia-
re, alla quale.

7.° Che giunti alli otto di Marzo dell'anno pross.mo 1769. d.o Fran.co di Simone sia
tenuto, ed obligato esitare con le bestie dalle Prata esistenti in d.a sua
tenuta, e riguardarle per l'erba da falciare à sud.o tal Personal
delle med.me sopra le quali da quel giorno in poi, e fino à tanto lo
falciatura d.a Comtà non vi à più inteso di forza alcuna; come
ancora dal sud.o giorno 8. Marzo li sud.i Priori riservano à sud.

de Barnali de dovari la facoltà di poter comprare, in somma in tutto, ecc. secondo lo statuto dell'Agricoltura di Roma, ed uso, e consuetudine di questa Terra di Filacciano delli quali d. Fran.co di Simone disse esserne appieno informato

Promettendo di ssi Priori durante il tempo d'esso stabilito liberam.te mantenere, e conservare d. Fran.co di Simone, e suoi con li suoi bestiami nel libero, e pacifico possesso la sud. tenuta unitam.te con tutti l'altri iussi, ed annessi, e connessi soliti di questa Comunità altrim.te à tutti li danni

Pro quibus omnibus observandis, quod pro quibus observandis dicti Priori bona suprad. Comm., ac Franciscus Simonis seipsum, suos bona, in ampliori forma Rev. Cam. Apost. cum solitis cum clausulis citra obligaverunt, renuntiaverunt, consenserunt unica ac juraverunt, absolvent, sed etc. quibus

Actum Filacciani, Romani ... ibidem presentibus D. Benedicto Belli fil. q.m ... et Sancto Cini fil. q.m Antonij ... de Terra Filacciani testibus ... — — — — — — — —

— Ego Eusebius Antonius Arcangeli Not. Cog. —

Adi 20. Novembre 1768.

Fida di Bestie in num.o 350. — —

Ill.mi Costituti avanti me Not. e Cancell.e, e testimoni infr.i li Sig.ri Domenico Angelini fil. del q.m Gio. Girolamo, e Domenico Ligioni fil. del q.m Giuseppe due de Priori di questa Mag.ca Comunità di Filacciano à me cog.ti di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo hanno affidato, ed affidano nel pascolare ... quanto porta però l'esito de Piani di questo territorio di Filacciano, e senza pregiudizio del Bestiame del Paese, ma da pascolarsi unitam.te con il med.mo tutto li otto maggio pross.mo dell'anno 1769 num.o Trecento cinquanta Bestie di Francesco di Simone Vaccaro fil. del q.m Simone da Borghetto ... di Civita Castellana qui pres. à me cog.to, e ... d.a fida d. Francesco di Simone Vaccaro promette e liberam.te si obliga pagare alli sud. Sig.ri Priori, ò altri pro tempore

pore che saranno p. d.a Communità di Flacciano scudi Venti-
uno Romani da giulj x p. s. d.o, e questi tutti assieme, & in una
sol volta dentro li giorni di Carnevale dell'anno pross.o 1769.
qui in Flacciano liberam.te e rimossa qualunq. eccezzione.

Con condizzione però, e patto espresso, che qualora si incominciassero
à riguardare le strade de Padronali de Bessiani del luogo dell'anno
quelle desistere dal presente, come ancora che volendo li Padronali
de terreni incominciare à Comprese, quello sia à loro piacere
e che p. la pred. fida non si intenda punto d'essi Padronali de
terreni pregiudicato, ne possa esso Fran.co di Simone domandare
di ciò di sorte alcuna.

Si conviene poi p. patto espresso che oltre di sud. scudi venti p. fida esso
d.o Fran.co di Simone sia tenuto, ed obligato dare p. le feste del SS.mo
Natale del corrente anno libre venti Cascio, e queste p. recog.ne à soli
d'essi SS.ri Priori.

Promettendo d.i SS.i Priori durante il tempo della pred. fida liberam.te
mantenere, e conservare in quieto, e pacifico possesso di pascere
con il sud.o n.o di bestie l'antidetto Fran.co di Simone, altrim.ti vo-
gliono esser tenuti à tutti li danni, de quali etc.

Quae omnia aliaque de quibus quorum pro quibus d.i SS.ri Priores ac Franciscus
de Simeone bona d.ae Comunitatis ac propria ac eius in ampl.a Rev.
Cam. Apost. f.a solitis cum clausulis ac vero obligarunt renuntiarunt
consenserunt unica signa tactis iurarunt et solemnis sed etc. super
quibus etc.

Actum Flacciani domi meis positis iuxta suos fines praesentibus Ad. Francisco Manni
fil. q.m Caroli, et Antonio Scalabrini fil. Horatij ambobus de terra
Flacciani testibus etc.

= Ego Eusebius Antonius Arcangeli Not. rog.

Die Vigesima Octava Decembris Anno 1769 à Nativitate D. N. Jesu Xpi. Ind. primo Pontus Ssmi D. N. D. Clementis PP. XIII. anno XI.

Forno ad Ignazio Fierli.

Exhibit. in Archivio Terz. d. Luciani d. C. Ex. hac 8. Januarij 1769. S. Arcangeli pro Not.

Avanti me Notaro, e testimonij infri pnti, e gl'Ill.mi Sig.ri Domenico Angelini fil. del q.m Gio: Girolamo, Domenico Ligiani fil. del q.m Giuseppe, e Pietro Mirra fil. del q.m altro Pietro tutti della Terra di Mazzano Dioc. di Nepi, ed al pnte Priori della Comunità di d.a Terra, à me cog.ti in virtù dell'estinzione della candela rimasto ad Ignazio Fierli, e destina dal med.mo d'anno fin sotto li 30. 8bre prossimo passato, e corso prefisso da Antonio Rinaldi come ultimo, e maggiore oblatore all'affitto del Forno del pane venale della Comunità di Mazzano, come il tutto dicesi apparire dal libro dell'accensione di candele di d.a Comunità al fol. 16. tergo, di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo hanno affittato, e per tutto il dì 15. Agosto pross.o dell'anno 1769. affittano ad Ignazio Fierli fil. del q.m Filippo da Augusta qui pnte à me cog.to e sple accettante il provento pub.co del Forno del pane venale della Comunità di questa Terra di Mazzano, e come tale per tutto il sud.o tempo 15. Ag.to pross.o 1769. avuto, e goduto con tutti quelli iussi, annessi, e connessi in simili affitti di forno, e come di cose simili.

Qual affitto durante il sud.o tempo sia d.o Ignazio Fierli tenuto, ed obligato pagare à d.a Comunità, e per essa al suo Depos.rio pro tempore scudi dieci m.ta, compreso anche la pigione del Tollone, e per il macinato scudi diecinove, e b. novanta m.ta, e questi di sei in sei mesi anticipatamente, ed a conto de quali scudi diecinove, e b. novanta per il macinato adesso ora d.o Ignazio Fierli avanti me Not. e testimonij infri paga in mano di d.i Sig.ri Priori scudi nove, e b. novantacinque m.ta, quali d.i Sig.ri Priori tirano à se, e tratti li consegnano in mano del Sig.r Pietro Giacomo Frani fil. del q.m Bartolomeo da questa Terra di Mazzano Dioc. di Nepi à me cog.to e sple accettante come Depositario di questa Comunità ad effetto poi di renderne conto à d.a Comunità

C.B.

e

e suoi Priori pro tempore, da quali d. Sig.ri Priori ne fanno à fav.e di esso Rieli questa prima paga, e senza pregiudizio dell'affitto del sud.o Molino quid infra, e d.o tempo d'affitto durante sempre con l'infra patti, capitoli, e condizzioni cioè

Primo Che d.o Ignazio Rieli fornaro sia tenuto, et obligato à sue proprie spese pagare all'Ill.mo Affitt.rio d'affitto, ò sia pezzione della Ssetto, e Brono, e ciò oltre il sud.o affitto, ammacinato, e così esso Sig.r Affitt.rio liberam.te esser à tal contributo, e conangioni che farrà con esso Sig. Affit.rio liberam.te, e non altrim.ti

Secondo Che esso Fornaro sia tenuto, et obligato fare il pane à tutto esso questa Comtà, abbitanti, e passaggieri, buono, di buona qualità, e ben cotto al peso il bianco d'oncie nove, et il bruno d'oncie dieci, con il patto però che il bianco sempre il bruno, e non mai il bruno sempre il bianco, e che quello non manchi quattro ore continue, altrim.ti in ciascuna delle sud.e Cose, che mancherà cada esso Rieli in pena di scudi tre, quale pena sempre intieram.te della apparterrà à questa Comtà, non riservando altro à fav.e di questa Curia Baronale, che le sportule, e detti g l'esigenza d'esso e gode così patto espresso, e non altrim.ti

E siccome il sud.o Ignazio Rieli Fornaro manca la Sicurtà, senza la quale non può dalla Comtà venirsi all'affitto de publici proventi, così in luogo d'essa in virtù della risoluzione Consiliare tenuta, et emanata da questo pub.co Consiglio celebrato sin sotto li 28. Ottobre pross.o d.i Sig.ri Priori ora avanti me Not.o, e testi infra-confessano, e dichiarano aver avuto, e ricevuto da esso Rieli Scudi Venti, e b. Cinquanta, e quelli esser sotto il dì 30. 8bre pross.o pross.o quali depositati in mano di questo Sig. Zani pub.co Depos.rio Communitativo come dal libro de depositi fol. 34. ter. per poi riaverli, e liberam.te ripigliarseli finito che sarà d.o Affitto liberamente, e gode così

Promettendo d.i Sig.ri Priori durante il sud.o tempo d'affitto mantenere, e conservare in quieto, e pacifico possesso, e privativa di vendere il pane in questa Terra, e territorio di Vilacciano il sud.o Ignazio Rieli

liberarlo, assolto da ogni, e qualunque lite, molestia, e mole-
stante persona che in occasione del sud.o spurgo, e spiano in qua-
lunque modo potesse patire liberanti pro quibus

Quae omnia attestamus de quibus quod pro quibus supradicti Ill. Priores Comitis
Eusebius Vilaciani, ignatius ..., ac ... Priores ...
... ipsos ... bonos ... omnia in ampliori ...
... solitis cum ... obligaverunt ... con-
sentientes ... ...

Actum Vilaciani domi mei positis iuxta ibid. presentibus Ill. And.
Ridolfi fil. q.m Antonij Romano, et Sante Lieri fil. q.m Antonij
de Vilaciano ... testibus ...

= Ego Eusebius Antonius Arcangeli Nott. Rogat.

Die decima sexta Aprilis Anno 1769. Ind.e secunda
Sede Vacante p. Obitum Sanct.mi D.N. Clementis PP. XIII.

Macello à Gio: B.ta Giuliani

Exhibit. in Archivio Terrae Vilaciani die 20 Aprilis anno 1769.
E.A. Arcangeli pro Arch.

Qui, costituiti avanti me Not. e testi infr. li sig.ri Carl'Ant.o Soranzi
fil. del q.m Francesco, Francesco Bravi fil. del q.m Antonio, e Gio: Lo-
renzi fil. del q.m Gaetano tutti della Terra di Vilaciano At. di Ro...
al p.nte Priori della Comunità della sud.a Terra à me cog.ti di loro
spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo à tenor dell'estin-
zione della Candela sopra l'offerta fatta da Gio: B.ta Giuliani p. l'affitto
del macello di questa Comunità, e registrato al libro dell'accensioni di
Candele fol. 17. ter. Candela seconda num.o 11., alla quale anno af-
fittano, e p. anni tre pross.i già incominciati fin dalla Pasqua di
Resurrezzione pross.a, e continuare, e felicemente finire à tutto
Carnevale 1772. affittano à Gio: B.ta Giuliani fil. di Giuseppe da
Poggio nativo in Sabina à me cog.to qui pnte, e quale ancorche
di quale ... figlio di famiglia, nulla di meno però dimora
da Padre di famiglia p. avere moglie, e figli, e negoziava
liberam.te da se stesso indipendentem.te dal suo Padre, ciò non-
ostante à maggior cautela anche med.te il suo giuram.to ... ri-
nunciato, e rinuncia alle leggi pnae, e ... quis cum a...

qui

C7.

sub aliena potestate est, ed à tutte l'altre leggi privilegi, statuti, ed indulti, che in qualunque modo fanno, e dispongono, e possano fare, e disporre à suo fav.e, e de figli di famiglia, delle quali ne è stato da me pienam.te informato, ed di esse e loro forza promette non volersene mai servire contro il pnte Istro, e cose in esso contenute, ma quelle pienam.te osservarsi il macello pub.co di questa Comm.tà di Vitaciano, e tutto il sud.o tempo averlo, goderlo, e fruttuarlo, e mantenerlo à pub.co spazio, come di cose simili sempre però con l'infr.i patti, capitoli, e condizzioni cioè.

Primo Che d.o Gio: B.ta Giuliani p il sud.o affitto debba pagare à sud.i del'esazzione di Candela, a suo offeitro ass.to dare, e registrarsi scudi dieci l'anno, e questi di sei in sei mesi anticipatam.te in mano dell'Esattori Com.munitativi liberam.te sinnosa qualunque Eccezzione.

Secondo Che d.o Giuliani aff.to sia tenuto, ed obligato da Pasqua di Resurrezzione ogn'anno prima al Giorno di S. Giouanni di Giugno macellare l'agnello, e quello p ostano di questo Popolo, e suoi Abitanti venderlo à b. due, e mezzo la libra liberi, e franchi per spazio da S. Gio: di Giugno fino à tutto Carnevale, ogn'anno sia tenuto, ed obligato macellare il Castrato, e quello venderlo quadrini quattordici la libra; in caso da d.o macellaro si macellasse la Vitella, quale sia in suo arbitrio, quella debba vendersi al prezzo del Castrato, macellandosi la pecoraccia debba vendersi, quando però passi diciotto mesi, al prezzo dell'agnello, passando diciotto mesi debba vendersi al prezzo di due bajocchi la libra. Vaccina à due bajocchi la libra. Porcazzino che debba vendersi delli Grascieri di questa Comtà à quadrini quattordici la libra. Porco dal giorno di tutti li Santi à tutto Carnevale ogn'anno à b. due, e mezzo la libra. Capra à b. due la libra.

3.o Teste d'agnello, di Capra, e polmone d'essi animali per una libra di Carne. Testa di Vitella in libertà. Testa di Vaccina b. cinque cinque. Testa di Castrato, e polmone di esso, si vendano libra per una libra, e mezza di Carne; li fegati debbano vendersi à libra secondo e

stato posta la carne grossa si di vitello, che vaccina per mezza carne. Bolmone di vaccina, e vitella si venda a libra, e debba pagarsi per mezza carne. Le frattaglie di bestie minute, non debbano dividersi, ma tutte intiere debbano vendersi ad un bajocco l'una. Che il castrato sempre ogni carne purche non sia cosa vigiosa.

4.° Che le bestie si debbano macellare nel macello à vista di tutti, e che non possa portarvi in esso carne morta senza espressa licenza de' sig.ri Priori pro tempore di questa Comunità, qual licenza doveranno darla doppo averla fatta riconoscere dà loro Grascieri, e ponerla quello giudicheranno.

5. Si conviene che d.o macellaro sia tenuto, ed obligato à omnia sorta à tutto Carnevale macellare il porco, e quello alla ragione di tre porci al mese, il di più poi sia in arbitrio di esso Giuliani macellaro, e quello vendere al prezzo ess.to

6.° Che nelli giorni di Egidio, Feste del SS.mo Natale, e giorni di Carnevale ogn'anno sia esso Giuliani macellaro tenuto, ed obligato macellare il Veruzzino, ò in luogo d'esso la vaccina grossa, e buona da riconoscersi però prima dalli Grascieri di questa Comunità, e secondo li prezzi di sopra stabiliti venderla.

7.° Che d.o Giuliani possa ritenere à pascolare in questo n.ro territorio per solo consumo, e sfamo di questo Popolo numero certo de' suoi animali, e quelli non possa portar via, ne in luogo d'essi surrogare altri, se non che quelli averà consumato in questo macello altrim.te in caso contrario incorra nella pena di s. cinquanta per animale e questa pena vada, e tutta interam.te appartenga à d.a Comunità, riserbando solamente à fav.e della Curia Baronale li dritti giusta tale esigenza, e secondo li casi che saranno di un tale trafugam.to anche la criminalità, e ne altrim.ti

8.° Si conviene per patto espresso fra essi Parti che avendo questa Comunità imposto il peso di un quadrino à libra sopra tutte le carni che duranti d.o tempo si macellaranno in esso pub.co

macello

niello, e rispettivam.te venderanno, e quello affittato à favore di Filippo Ofili à tenor dell'estrazione dello Candelo à suo fav.re ri-masta li 19. marzo 1763. e reg.ta nell'antid.o libro dell'erezioni di Candele di d.a Comunità, così conviene, e patto espresso, che esso Giuliani oltre li prezzi delle Carni ass.te stabiliti debba vendere, quelle à due sd., e quattordici quadrini ad un quadrino più, e quelle à mezzo grosso ed undici quadrini, ed il crescim.to di mezzo quadrino, e quadrino ecc. ad appartenga al sud.o Ofili aff.to, come ancora sia esso Giuliani tenuto, ed obligato mantenere, ed osservare à fav.e di esso Ofili tutti quelli patti, capitoli, e condizioni contenuti, ed espressi nell'Istro dell'aff.to del sud.o quadrino stipolato à fav.e del sig.r Bernardino Ceschi sig.i atti di me infras.to Not.o e Cancelliere li 13. mag.o 1766. quali, quello Istro, e capitoli di parola in parola li sono stati da me Not.o ad esso Giuliani à chiara voce letti, e sentendo essi in tutto, e p.tto si rinnova l'Istro con l'Ofili e però prometta osservali, altrim.te secondo le pene in esso Istro contenute alle quali

E siccome d.o Giuliani aff.to non trova persona alcuna idonea che possa farli sicurtà, ed à tenore della sua offerta ass.ta dare, e registrata non sia tenuto ad altro, che in luogo d'essa per cautela di questa Com.tà al deposito di scudi dieci mon.a Romana, così ora avanti me Not.o e testi infra.ti di sig.ri Priori anno, e ricevuto dal sud.o Gio: B.ta Giuliani ass.to p.nte e pagante la sud.a somma di sc. dieci mon.a Romana da giuli dieci per scudo, quali in tante mon.e d'argento tirano à loro, e tratti dicono essere tali, e quelli di sig.ri Priori promettono portarli nella pub.a dep.ria di questa Com.tà à disposizione di esso Giuliani terminato il sud.o affitto, ò vero à disposizione di esso Giuliani ogni qualvolta però dia idonea sicurtà d'approvarsi da questo pub.o Consiglio, e però li ne fanno quid. infra.to

Promettendo di sig.ri Priori detti tre anni d'affitto ass.to durante mantenere e conservare d.o Giuliani in quieto, e pacifico possesso del sud.o

affitto con mercenale oltre la privatione della vendita delle carni, anche tutti li patti contenuti, et espressi nel pred.o Istro, et altro che di rag.ne sono tenuti, et esso Comm.re è obligato, altrimenti à tutti li danni de quibus se ...

Super quibus omnibus de quibus quod supra quibus D. Ioannes ... Giuliani ... Comm.re ... obligaverunt ... iuraverunt ... omnibus ...

Actum Filacciani ... praesentibus ... Dom.co Mar... Nicolai, et Francisco ... Vittorio ... de terra Filacciani ...

= Ego Eusebius Antonius Arcangeli Nots. Rog.s

Adì 18. Ag.to 1769.

Fida de Cavalli n.o 10.

S. 4.

Noto sia che sotto d.o giorno 18. Ag.to 1769. li SS.ri Santi Lini, Domenico Angelini, anche à nome di Dom.co ... Priori residenti di questa Com.tà affidorno in questo n.ro territorio di Filacciano ne luoghi dove ... n.ra Com.tà, e possono pascere il Bestiame di questo luogo numero dieci Cavalli di Bastiano ... da ... per prezzo di scudi quattro m.ta Romana, qual fida per d.o prezzo deve durare per tutto il mese di novembre pross.o 1769. ... e sicurtà è restato Eusebio ... di questo ..., testimoni alla sud.a fida furono Filippo Ostili, e Gio. ..., e come meglio da d.a fida alla quale.

Adì 20. Ag.to 1769.

Fida de Cavalli n.o 7.

S. 1.50 m.ta di 20. Ag.to 1769. d.o Dom.co Crescia pagò in mano di Santolini li scudi 1.50 ... depositati nel lib. ... al fol.

Noto sia che sotto d.o giorno 20. Ag.to 1769. li SS.ri Sante Lini, e Dom.co ... Priori affidorno in questo territorio di Filacciano dove puole pascere il Bestiame di questo luogo, et in esso questa Com.tà num.o sette Cavalli per tutto il mese di Ottobre pross.o di Dom.co Crescia da ..., e d.a fida per scudo uno e baiocchi cinquanta per tutto d.o tempo à fav.e di d.a Com.tà, testi alla sud.a fida furono Filippo Ostili, e Fran.co ..., e come meglio da d.a fida, da pagarsi d.i S. 1.50 dentro li 15. Ottobre pross.o

Die Vigesima Aug.ti anno 1769. Ind. Sec.da
Pontif.s SSmi D. N. D. Clementis PP. XIV anno primo.

Spaccio d'oglio à Carl'Ant. Sopranzi con ſ 10.50. prestanze

Avanti me Not. e testi infrascritti presenti, e personalmente costituiti li Sig.ri Santelini fil. del quondam Antonio, Domenico Angelini fil. del quondam Gio: Girolamo, e Domenico Eguini fil. del quondam Giuseppe tutti di questa Terra di Liberiano ... al presente Priori della mag.ca Comunità di d.a Terra à me cogniti di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo hanno affittato, ed affittano à Carlo Ant.o Sopranzi fil. del quondam ... presenti à me cogniti qui presente, e sped.te accettante lo spaccio dell'oglio di questa Comunità a tutto la corrente stagione, cioè fino à tutto decembre del corrente anno 1769. e quello vendere secondo li prezzi di forma à d.i baj. di più per bocale, e non altrimenti.

E acciò d.o Carl'Antonio Sopranzi affittuario possa più facilmente mantenere d.o affitto, e sodisfare tutto il popolo ad oglio in qualità buona li sud.i Sig.ri Priori le promettono per tutto d.o tempo, che come sopra durerà, e sterrà d.o affitto potersi nella compra del sud.o oglio impiegare, e negoziare scudi dieci, e b. cinquanta moneta, che ora avanti me Not., e testimonj infrascritti ha ricevuto dalli d.i Sig.ri Priori mediante un ordine di simil somma tratto in questo mio pub.co Regis.ro, da quali adesso, e per quando l'averà ricevuti ne fà a fav. di d.a Comunità, e d.i Sig.ri Priori quiet. in forma, promettendo d.o Sopranzi li sud.i scudi dieci, e b. cinquanta restituirli immediatam.te terminato d.o spaccio, ò sia affitto d'esso liberam.te a d.a Comunità, ò chi per essa, ed in tanto siccome d.a Comunità ora tale somma la tiene ad interesse, perciò in luogo del danno emergente promette d.o Sopranzi, e solennem.te s'obliga pagarne li frutti alla rag.ne di scudi cinque per ogni centinaro, d'anno di tre in tre mesi posticipatam.te la rata parte in mano di questo Ecc.mo d.o Comunitativo liberam.te, e con l'infrascritti patti cioè

P.mo che d.o Carl'Ant.o Sopranzi spacciatore durante il tempo sud.o, e fin tanto che sterrà in mano il denaro sud.o vendere in sfamo di questo Popolo l'oglio di qualità buona, e recipiente, e mancando per una giornata intiera, ò non essendo l'oglio di buona qualità cada nella pena di uno scudo per ciascuna volta, e questo à fav. della nostra Comunità, ò sia per ... fav. di pub.co Generale Barnabe l'emolumenti che le possono spettare per una tale esigenza, e goder così patto espresso, e non altrimenti

Sec.do che durante il sud.o tempo dello spaccio dell'oglio al di sopra stabilito

via immediatam.te terato esso soprano rendere, e restituire à d.a Comunità, e suoi sind.ci Priori pro tempore li sud.i scudi dieci, e cinquanta sig.ri riceuti unitam.te con li suoi frutti decorsi, e non pagati fino à quel tempo che li restituirà, e senza tale osservanza si conviene, e patto espresso che sia lecito alla Comunità spedirne la mano regia premessa soltanto unica intimazione, e fede così, e patto

Promettendo d.i sig.ri Priori durante il sud.o tempo d'affitto al di sopra stabilito liberam.te mantenere, e conservare d.o soprano affittuario nella sua libera pacifica altrim.ti à tutti li danni, de quali fede così

Quæ omnia alias de quibus quod pro quibus D. D. Carolus Ant.s Soprani affictuarius, ac suprad.i DD. Priores se ipsos Heredes Bona sique omnia in ampl.a Rev.da Cam. Apost.ca forma solitisque clausulis citra obligavit renunc. consensit unica juravit tactis scripturis sub ea ad opportunitate quibus

Actum Lizzani domi mei positis intus istis presentibus DD. Laurentio Cappani D. Fran.co et Joe Soprani fil. Egidij ambobus de Lizzano testibus rogatis Ego Eusebius Ant.s Arcangeli Not.s Casi infra

Adì 14 7mbre 1769

Fida de Cavalli n.° 39 Notasi che sotto d.o giorno 14. 7mbre 1769. li sig.ri Sante Lini, e Domenico Angelini due de Priori di questa Comunità di Lizzano affidorno in questo n.ro territorio di Lizzano, e ne luoghi dove lo ispo questa Comunità, e puol pascere il Bestiame di questa terra num.o Trentanove Cavalli della sig.ra Clementina Forci Falcetti, e per essa d'Antonio di Cesare da questa terra, e Capoccia, ò sia in questa parte Procur.re, e Ministro della med.ma, e d.a fida per un mese da oggi pross.to per prezzo in tutto di d.e Bestie, e durante la fida d'un mese scudi nove mtà da pagarsi à metà del tempo di d.a fida tutta la sud.a somma qui in Lizzano in mano d'essi sig.ri Priori, ò suo dep.rio Liberamente, e per tale pagam.to ha promesso esso de Cesare anche del proprio testimonj alla sud.a fida Francesco Marcari, ed Ant.o Violini, e come meglio da d.a fida alla quale

Adì 18. 7bre

Adì 18. Ottobre 1769

Notasi che sotto il giorno 15. 8bre 1769. li Sig.ri Santo Lini, Domenico Angelini, Domenico Liscioni Priori di questa Comunità di Filacciano affittorno in questo suo territorio di Filacciano, e nel luogo dove passola il bestiame di q.ta Terra n.o ventiquattro Canale della Mag.ca Clementina Jovia (?) ... gli hoggi di Antonio di Cesare da questa Terra di lei Capoccia, e tra terra in questo dello mese, e d.o fino per mese a tutto li 15. Novembre pross.o per prezzo tutto d.o tempo di scudi Cinquanta, e ... novanta quali debba pagarsi a mezzo d.o tempo qui in Filacciano in mano de sud.i Sig.ri Priori liberam.te senza qualunque eccezione, e per tale pagam.to ha promesso esso de Gam... anche del proprio presenti Don Stefano Bozzi e Sig. Benedetto Mordetti testimoni, e come negl'atti ... alle quali

Fitto de Canali n.o 24.

Die decima quinta Novembris 1769 = Ind.e Tertia
Pontif. D.ni N.ri D. N. D. Clementis P.P. XIV. anno primo.

Forno a Gio: M.a Sopranzi

Pro Comm.te ... Costituiti li Sig.ri Santo Lini fil. del q.m Ant.o, Dom.co Angelini fil. del q.m Gio. Girolamo, Dom.co Liscioni fil. del q.m Giuseppe Priori della Comunità di Filacciano a me Cog.ti, di loro spontanea volontà, ed in ogn'altro miglior modo etc. dà a tea dell'Estinz.e della Candela a ... fav.e di Gio. M.a Sopranzi liberatasi fin sotto il giorno 6. Agosto pross.o, e registrato a lib. di Candela fol. 10. num. 10. Cand. 3.a alla quale anno affittato, ed affittano per tutto il dì 15. Agosto dell'Anno pross.o 1770. Settanta a Gio. M.a Sopranzi fil. del q.m Nicola da q.ta Terra di Filacciano Il Forno di ... qui pnte a me Nott.o Cog.to e ... accettante il procurato ... del ... di questa Terra di Filacciano, o Ridotto ... Esso, e statuto, ... il sud.o tempo 15. Ag.o 1770 accetto e goderlo con tutti gl'altri dessi annessi, e connessi ... simili affitti di Forno, e con ... consimili in simili affitti

Per Affitto durante il sud. tempo sia d.o Gio. M.a Sopranzi Fornaro tenuto, ed obligato pagare a d.a Comunità o sudi Sig.ri Priori pro tempore, e esatt.re Scudi due d'Affitto, e Scudi tredici di Macinato franchi, e liberi ... d.a Comunità, e questi di sei, in sei Mesi a d.o esatt.re anticipatam.te rimossa ogni, e qualunq. eccezzione qui in Filacciano liberam.te, e d.o tempo d'Affitto

Collat. in Archivio Terre Filacciani d.o ... die 16. Novembris 1769
G. A. Arcangeli pro Arch.o

C. 7.

durante sempre con l'istessi patti, capitoli, e condizioni cioè

Primo Che d.o Gio: Maria Sopranzi debba, e sia ten.to, ed obligato fare il
pane à d.i Sig.ri di questa Comunità, Abitanti, e Passeggieri buono
di bona qualità e ben Cotto al peso il pane bianco ad oncie
nove, ed oncie dieci il bruno per tutta la stagione, con patto
però che il bianco scalsi il bruno, e non mai il bruno scalsi
il bianco, e che quello non manchi per quattr'ore continue
altrim.ti in Caso di mancanza delle sud.e Cose che mancherà incorra
nella pena di scudo uno per ciascuna Cosa, e volta, qual
pena sempre intieram.te vada, ed appartenga à questa ora
Comunità, non ritenendo altro à fav.e di questa Curia Baronale,
che le sportule, e diritti per l'esigenza di essa, essendo così patto &c.

2do Che siccome in questa Terra per questo anno non vi è spiano, così
per patto espresso si conviene, che non possa in questo territorio
per [illegible] tagliare, ne far tagliare d.o Gio: M.a Sopranzi dove[illegible]
ro alcuna benche minima quantità di fascina, e quella per
servirsene altrove quantunque dovesse servire per cuocere
il pane in beneficio di questa Terra, ma bensì quella del
bosco [illegible] nel luogo detto Spiano, essendo così per patto &c.

3.o Si conviene per patto espresso frà esse Parti amichevolm.te concordato che durante il sud.o tempo 15 Agosto 1770 à niun
Particolare, e Abitante di questo luogo sia lecito vendere il
pane, e quello spacciare à pane bianco, ò bruno al peso sud.o
ossia d'onze, ma bensì sia lecito soltanto in d.i [illegible] sud.i
[illegible] antecedenti, e non altrim.ti &c.

Promettendo dd. Sig.ri Priori durante il sud.o tempo d'affitto
mantenere, e conservare in quieto, e pacifico possesso, e
privativa di vendere il pane in questa Terra, di cui sopra d.o
[illegible] il sud.o Gio: M.a Sopranzi, e liberarlo da ogni
e qualunque lite, molestia, e molestante persona, che
in occasione del sud.o spaccio in qualunque modo potes-
se patire liberam.te &c.

Ed esso d.o Gio: Maria Sopranzi che le cose faccia, le Cose come
sop.a

Sopra^{d.} promesso adempia, presente, ed accettante esso Fioravantino Mar-
tinozzi fil. del q.m Nicola da questa Terra di Pilacciano A.^{te} di
Rossi, a me Not.^o cog.^{to} quivi presente il quale benchè saggia non esser
tenuto à niente nulladimeno alle cose come s.^{ra} dal sud.^o So-
prani Tomaso promesso, e patti nel p.nte Istro contenuti, ed
espressi, già intesi da me Not. leggere ad alta voce, niente
affatto escluso, ed eccettuato, ma singula singulis di sua
spontanea volontà, ed in ogn' altro miglior modo ha promes-
so, e acceduto, ed ha fatto sicurtà in f.^{ma} costituendosi
espromissore, ed in solid.^m obligato con il sud.^o Soprani Tomaso

Quale cose accedente fideiubente il sud.^o Fio.^{te} M.^{ro} Soprani Toma-
so ha promesso, e si è obligato in m.^{ro} opp.^{no} di liberare, e rilevare
ed affatto indenne il sud.^o Fioravantino Martinozzi da ogni
e qualunque danno, e molestia che per causa della p.nte
sicurtà in qualunq. modo potesse patire anche con tutte
le spese ecc.

Quae omnia [illegible] [illegible] d.d. D. Crisp. [illegible]
[illegible] Tomasij, ac D. Joannes Maria Soprani [illegible] et [illegible]
[illegible] Martinozzi fideiussor seipsos, haeredes, bona [illegible]
[illegible] in Ampl.^a [illegible] Apl.icae solitis [illegible]
obligarunt, renunciantes [illegible] [illegible]
non solum sed et [illegible]

Super quibus

Actum Pilacciani Romi[?] [illegible] [illegible] [illegible] praesentibus [illegible]
[illegible] D. Salamone Lagna fil. [illegible] Antonij de
Campinone [illegible] et [illegible] Longa fil. q.m Franci-
sci de [illegible] Status S. Pauli de [illegible]
T.^{bus} testibus [illegible]

Ita est Eusebius Antonius Arcangeli Not.^s [illegible]

Io sotto Arciprete della Ven. Chiesa Parochiale del
SS.mo Salvatore di Selci, assegno poter ritrarre annual-
mente dal Terreno in voc.o Collececiatolo nel Territorio di
Zavignano, ritenuto a quartarina a 3.a generaz.e da Do-
menico Feliciano Steffanini da Selci le seguenti somme cioè
Per Grano la quarta parte, seminandosene un'anno sì, e l'al-
tro nò circa mezzo rubio, mentre il resto è incapace a semi-
narsi, circa quattro una, che ridotta a denaro alla ragione
di scudi quattro il rubio iconico, considerate le spese necessarie cor-
rispondenti alla recollezzione, e conservazione del med.o, che pos-
sono spettare anche al P.e Padrone diretto. Scudo uno — 01.—
Per Legna che può ricavarsi dalle querce riservate al Pa-
dron diretto, ogni dieci anni circa due passi, che valuta-
tato circa cinque paoli il passo, sarebbe annualm.te circa
bajocchi dieci l'anno — 10
In tutto — 01:10
E così assegno med.te anche mediante
il mio giuram.to Selci questo dì 16. Giugno 1761.—
Luca Reali arcipr.e di Selci m.o pp.a

Addì 18: Ag.o 1808:

Alla presenza di me segretario, e Notaro infrascritto per-
sonalm.e costituiti li Sig.ri Giovanni Leoni, e Giovanni
Quadri due de Priori di questa Communità di Pilacciano
i quali spontaneam.e ed in virtù d'esecuzione di con-
sulta locano, ed affittano a Giuseppe Desanctis figlio
di q.m Valentino della Città di Matelica, ed al presente di-
morante in Sarzano qui qui presente, ed accettante
a mesi cognito per un anno il pubb.o Macello di
d.a Comunità con li seguenti patti, e condizioni cioè

1.o Che d.o Desanctis Macellaro debba pagare a questa
Com.tà a chi p. essa si la somma di scudi cinque
d'Affitto di 6: in sei mesi la rata parte anticipa-
tam.e rimossa ogni eccezione perchè così si

2.o Che d.o Desanctis aff.o del Macello sia tenuto, ed
obbligato macellare in questo pubb.o Macello le car-
ni all'infrascritti prezzi cioè Castrato con giunta
a baj.i cinque, e mezzo la libra con giunta, Vitella
baj.i sei la libra con giunta e t.a s.a; porco baj.i sei,
Pecorina baj.i 6: come s.a Saccaticcio baj.i cinque
Vaccina come si vende in Sarzano
li libra cioè così di accordo delle parti convenuto per quattro ventiquattro
Capra baj.i quattro la libra, e questi prezzi a tenore
della offerta

3.o Che d.o Desanctis sia tenuto ed obbligato mai far manca-
re nell'corrente tempo estivo carne di castrato specialm.e
per commodo degli malati a precisione del venerdì, e Sabbato
perchè così si

4.o Che sia lecito, e permesso a d.o macellaro pascolare col
Bestiame da macello, che servir dovranno per stamo di
detta Popolazione liberam.e pascolare ne soli luoghi
e pascoli di questo territorio, dando, e prestando per le

… li Capitoli e Condizioni Cioè

adempimento di parte p.a le parti descritte nel presente Istru
mento si obligano insolidum in forma Camerae Apostolicae col
le solite clausole ed in ogni in fede
da durare sino a carnevale venturo compito
Presenti Giovanni Pescari, e Giuseppe Macciocchi
Testimoni

Adì 17. Novembre 1769

Fida de Cavalli n.° 14. — Notasi che sin sotto di 15. del Corrente mese li Sig.ri Sante Cini, Domenico Angelini, e Domenico Lisciani affidorno in questo n.ro Territorio di Pitaciano numero quattordici Cavalli delli Sig.ri Eredi Zalcetti, e per essi d'Antonio di Cesare di loro ministro, ò sia Capoccia per un mese prossimo avvenire per prezzo in tutto dette Bestie di giulj venticinque, quali devono pagarsi d.a fida al fine di d.o mese, e come meglio da d.a fida. Testi Sig. Francesco Mauri fil. del q.m Carlo da Pitaciano, ed Andrea Cidolfi fil. del q.m Antonio Romano.

Adì 2. Ottobre 1769

Fida de Cavalli n.° 15. — Notasi che sotto questo oggi li sud.i Sig.ri Priori affidorno delli sud.i Sig.ri Zalcetti oltre li sud.i Cavalli altri n.° quindici Cavalli per giorni cinque per prezzo di b. cinquanta, già incominciato d.o tempo di giorni cinque fin da ieri giorno primo di Novembre, quali b. cinquanta Antonio di Cesare da Pitaciano come Capoccia d'in questa parte Ministro di d.i Sig.ri Zalcetti si è obbligato pagare, ed in caso adde del proprio e come meglio dalla sud.a fida alla quale testimonj Andrea Cidolfi fil. del q.m Antonio Romano, e Francesco Mauri.

Die Trigesima prima Decembris Anno 1770. à Nativitate D. N. Jesu Xpti Ind. Sed. Vac. Pontificatus SS.mi D. N. D. Clementis PP. XIV. anno p.o

Castagneria. — Avanti me Not., e testi infr.ti pnti, e p.ti li Sig.ri Sante Cini fil. del q.m Antonio, Domenico Angelini fil. del q.m Gio. Girolamo, e Domenico Lisciani fil. del q.m Giuseppe tutti da questa Terra di Pitaciano Priori di resi al pnte Prior di d.a Comunità à me cog.ti di loro spontanea volontà, ed in ogni altro meglior modo, in virtù dell'estinzione della Candela estinta fin sotto il dì del prossimo passato mese di Novembre, e Registrato al Libro dell'estinzione di Candele fol. cart. alle quali anno affittato, ed affittano à Sante Brani fil. del q.m Silvestro da Vicara Dioc. di S. Severino abitante in Pitaciano Priori di resi à me Not. pnte ingiunti e p.te accettante, l'affitto della Castagneria di questa Communità di Pitaciano per tutta la corrente staggione, ed accetta tale, e quale sotto con l'infr.ti patti, capitoli e condizzioni cioè.

Primo

Primo per annuo affitto à fav.e di d.a Communità di Vitaliani di scudo uno, e d. quarantacinque mezzo da pagarsi tutto in una sol volta dentro d.a staggione à piacere di dd. Sig.ri Priori in loro mano, ò dell'Esatt.re pro tempore, ò di quelli loro libri, e franchi di d.a Communità senza qualunque eccezzione, e siccome cosi à tenore di d.a espressione di Candela, alla quale s'habbia altrimente.

Sec.do Che d.o Sante Bruni affittuario sia tenuto, ed obligato tenere le castagne in sfamo di tutto questo Popolo, abbitanti, e passeggieri per tutta la corrente staggione, cioè fino à tutto Carnevale pross.o 1770, e quelle di buona qualità vendere alla raggione di dodici Castagne à quatrino, e facendo il contrario da detti affitti, altrim.e incorra nella pena di dd. trenta giuliani nostra d'applicarsi in beneficio della Communità, e riservando altro à fav.e della Curia Baronale che tutti quelli atti, e sportole da qualunque tale esigenza di pena le possa spettare, ed appartenere, e non altrim.e

Promettendo dd. Sig.ri Priori la privativa sud.a accordata à d.o Sante Bruni affittuario spettare, ed appartenere à d.a loro Comm.tà, e però mantenerlo in quieto, e pacifico possesso di vendere egli solo dd. Castagne altrimenti vogliono esser tenuti à tutte le spese, e danni di quali s'è detto.

Que omnia alia ex quibus pro quibus dd. Sig.ri Priori, ac Sanctes Bruni se ipsos bona eorum ac heredes omnia in ampl.a Rev.e Cam.e forma obligaverunt renunciaverunt unica et iuraverunt ad solum Dei ex quibus

Actum Vitaliani Domi mei positis in actis ibidem praesentibus M.o Antonio Antonio Cesaranti fil. q.m Cesarei, et Joanne Sgueraggi fil. Egidij ambobus de Vitaliano testibus ad praedicta omnia vocatis, et rogatis

Ego Eusebius Antonius Arcangeli Nott., et Cancell.s Rogatus

Spaccio d'oglio à Carl'Ant.o Sopranzi con [illegible] 10:50 prg.za

Die vigesima quinta Februarij 1770. Ind. 3a

Pontif. D.ni N.ri D. Clementis P.P. Papae XIV. Anno primo

Avanti me Not. e testi infri pnti, e gl'Ill.mi Sig.ri Stefano Cesaroni fil. del q.m Paolo, e Valentino Martinozzi fil. del q.m Belardino da Filacciano [illegible] Pri di Regi al pnte Priori residenti della Mag.ca Comtà di d.a Terra à noi cog.ti di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo hanno affittato, et affittano à Carl'Antonio Sopranzi fil. del q.m Francesco parimenti della Terra di Filacciano Pri di Regi qui pnte à me cog.to, e stipu.e avanti lo spaccio dell'oglio di questa Communità, per tutta la corrente staggione cioè à tutto Aprile pross.o del corrente anno Settanta, e quello vendere secondo li prezzi di Roma, cioè à due bajocchi di più il Bocale, ed altrimenti, e con l'infri patti cioè.

Lineratto debbia è stato inviato [illegible] in lista all'Esatt.e del pane, et altri debiti nell'anni 1770: 1773: 1775: [illegible] liste alleg.te

A. Macchetti Canc.re

Primo che d.o Carl'Antonio Sopranzi spacciatore durante il tempo sud.o sia tenuto, et obligato tenere, e vendere l'oglio, di buona qualità in spaccio di questo popolo al prezzo sud.o stabilito, e mancando per una giornata intiera cada in pena di b. trenta mo[neta] quale pena vada, et intieramente appartenga à questa nra Comtà, riservando solamente à favore di questo Governo Baronale quel tanto che le possa competere per gl'atti da farsi per l'esigenza d'essa, ed altrimenti

- 2.o Che la Comtà sia tenuta, ed obligata consegnare à d.o Sopranzi conf.e confessa aver ricevuto tutte le misure di vetro giuste consistenti in foglietta, mezza foglietta, e quartuccio, e quelle buone, e sane rendere, e restituirle in fine di d.o spaccio, ed altrimenti.

Ed acciò d.o Sopranzi possa più facilmente mantenere d.o spaccio d'oglio li sud.i Sig.ri Priori le rilasciano in mano li scudi dieci, e cinquanta per simile causa esso Sopranzi ricevè da questa nra Comtà fin sotto li n.3 Ottobre pross.to à tenore dell'altro simile obligo fatto sotto d.o giorno, e cons.e nel pnte libro al fol. 73. al quale, e quelli d.i Sig.ri Priori dichiarano, e promettono non poterli ripetere fin tanto che non sarà terminato d.o spaccio sud.o comunale, e non altrimenti, con patto però espresso, e fra esse parti concordato, che d.o Sopranzi durante il

tempo

tempo come s.p.a sia obligato pagare sta sud.a impresenza li frutti alla rag.e di scudi cinque per cento continuo, d'anno in anno in tre mesi posticipatam.te lavata parte in mano dell'Ecc.ma Commu.ta tolta remossa qualunque eccezione liberam.te

Pro quibus aliisque quae pro quibus D. Ant.us Briosi, ac Carolus Antiloprandi respective bona d.e Comm.tis ... in amplis.ma f.a R.C.A. solita ... obligarunt ... unicum ... juraverunt omnibus ...

Actum Stacciani ... praesentibus ... Cini q.m Antonii et Dominico Angelini q.m ... ambobus de Stacciano ... testibus ...

Ego Eusebius Ant.s Arcangeli Not. ...

A di 7. Ottobre 1770

Fida de Cavalli N.o 6

Notasi come sotto d.o giorno dei 7. 8bre 1770: Li Sig.ri Fran.co Bravi, e Pietro Mirra Priori di quest'Ill.ma Commun.ta affidarono in questo n.ro Territorio di Stacciano, e dove suole pascere il Bestiame di questo luogo, ed ha detto d.ta Comita numero sei Cavalli per un Mese a tutto li 7. 9bre pross.o di Dom.co Guitavrini da Ponzano per il prezzo di scudo uno, e baj. 20: salla rag.e di b. 20: per ciascheduno Cavallo, quali pagò in mani di d.o Fran.co Bravi. Testi Gio: Tucchini, e Giuseppe Rossi testi alla sud.a fida ed ..

A di 31. 8bre 1770

Fida de Cavalli N.o 5

Notasi che sotto d.o giorno dei 31. 8bre 1770: Pietro Mirra a nome anche di Fran.co Bravi compagno assente Priori affida in questo n.ro Territorio di Stacciano, dove suole pascere il Bestiame di questo luogo, ed ha detto per stalla comita numero cinque Cavalli di Vincenzo Robilone da Ponzano per il prezzo di scudo uno alla rag.e di b. 20 per Cavallo, qual fida per d.o prezzo debba durare a tutto li 31. 9bre

1770. liberamente e per riscuota è accaduto Gio: Maria Sopran-
ziti. Testij alla sud.a Fida furono Cataldo Baldocci,
e Stefano Burzi, e Ameglio da d.a Fida alla pres.

Adì 10: 9mbre 1770

Notisi come sotto li 6. del d.o Mese di 9mbre 1770. il Sig.r
Fran.co Brani anche a voce di Pietro Mirra altro Com-
priore assente, affidò in questo n.ro Territorio di
Silanciano, e dove puol pascere il bestiame di questo
luogo, ed era detto quattro Camera numero otto Cavalli
di Filippo di Tessi assente presto porte Egidio So-
pranzi per un Mese a tutto li 6. del p.o Mese di
Xmbre, e per il prezzo di Scudo uno, e baj: settanta
mta alla tassa di d.10: per ciascheduno Cavallo, quali
pagò in mani di d.o Francesco Brani Priore ecc.

Fida de Cavalli n.o 8

A. Marchetti Canc.re

Adì 7: Agosto 1771

Notisi come sotto d.o giorno delli 7: Agosto li Sig.ri Sante Lioni
e Gioacchino Martinozzi al pres.te Priori di questa
Ill.ma Comunità di Silanciano affidorono in questo n.ro Territo-
rio, e dove puol pascere il bestiame di questo luogo,
era detto quattro Camera numero sei Cavalli di
Bastiano Polidori per fino alli 29: di 7bre pross.o
per il prezzo di Scudo uno, e baj: ottanta mta, quali
resta a pagare in mani di d.o Gioacchino Marti-
nozzi Priore per metterli in Depositaria ecc.

Fida de Cavalli n.o 6:

Li 8 Agosto 1771: furono poste in Depositaria li d. contro scudi 1: 80:
mta c.d. al lib. de Depos. fol. 11:

A. Marchetti Canc.re

Adì d.o

Notisi che sotto d.o giorno li med.i Sig.ri Priori affidarono simil. altri
sei Cavalli di Dom.co Cousca per fino alli 29: d.o per il prezzo
di scudo uno, e baj: ottanta mta, che per d.o Dom.co Antimo Ant.o
Crescenzi riscuotà del proprio s'obliga pagare a piacere
de Sig.ri Priori liberamente

Fida de Cavalli n.o 6:

Li 29: Agosto sud.o furono portati in Depos.ria li d. denari sc. 1: 80: mta
c.d. al lib. de Depos. fol. 11: 100.

A. Marchetti Canc.re

Adì 15: Agosto 1771

Fida a de Cavalli N.° 6:

pagò Giovanni Domenico Galilea in mano di Sante Cini Priore ∫ 1: 80: e da esso fidaposti in Reg.ᵗʳᵒ Generale presente Ant.° Marchetti Cancelliere

Notasi come sotto d.° giorno delli 15: del corrente Mese d'Agosto li Sig.ʳⁱ Sante Cini, e Gioacchino Marinozzi Priori sud.ⁱ affidano in questo nro Territorio, e dove puol pascere il Bestiame di q.sto Luogo, ed ha dusso q.sta nra Comtà nume.° sei Cavalli di Domenico Galilea ∫∫ fino alli 29: di 7mbre pross.ᵐᵒ giorno di S. Angelo per il prezzo di scudo uno, e baj: ottanta m.ta, q.le promette pagare ad ogni lo richiesta di dd. Sig.ʳⁱ Priori liberamente, e ∫∫ un tal pagam.to è accreduto ∫∫ Sicurtà il Sig. Pasquale Santini che s'obliga del proprio d.° Sig.ʳⁱ il Sig.ʳ Francesco Zeni, ed il Sig.ʳ Gio: Dom.° Corsetti

Fida di Capre

li 10: Sig.ʳⁱ furono passati in Registro li dd. ∫ 2: fida al Cav. de Rep. sol. m.ta

Notasi come fin dalli 10: Marzo furono affidate le Capre del Sig.ʳ Gio: Dom.co Garafa ∫∫ pochi giorni in q.sto nro Macchie da Castel.° detto Capranica, e Campagni Priori per scudi due m.ta, che di pagarono in Reg.ᵗʳᵒ

Adì 24: Agosto 1771

Fida di N.° 10: Cavalli

pagò in mani de Sig.ʳⁱ Sante Cini, e Gioacchino Marinozzi Priori ∫ 17: 75: m.ta ∫∫ quali in Reg.ᵗʳᵒ e presenti A. M. Cancelliere

Notasi come sotto detto giorno delli 24: del corr.te Mese d'Agosto li Sig.ʳⁱ Sante Cini, e Gioacchino Marinozzi Priori sud.ⁱ affidano in q.sto nro Territorio, e dove puol pascere il Bestiame di q.sto Luogo, ed ha dusso q.sta nra Comtà num.° dieci Cavalli di Giuseppe Petrini da Poggio Mirteto per fino alli 29: di 7mbre pross.ᵐᵒ giorno di S. Angelo ∫∫ il prezzo di scudi due, e baj: settanta cinque m.ta alla rag.e di baj. 27 ∫∫ Cavallo, q.le promette pagare ad ogni richiesta di dd. Sig.ʳⁱ Priori lib.te, e ∫∫ un tal pagamento accede ∫∫ sicurtà Gio: Stavinci, che s'obliga del proprio, e ∫∫ testi li Sig.ʳⁱ Leonardo Marchetti, e Giuseppe Rossi testi

Adì 15: Agosto 1771

Fida de Cavalli no. 6: l'introito scalabrini pagò in mani dei sig.ri Sante Cini, e Gioacchino Marinozzi Priori li nove sett.re 1771, ed è no. 9 paoli si è in Bol.ta e posati
A. Marchetti Canc.re

Notasi come sotto d.o giorno li Sig.ri Sante Cini, e Gioacchino Marinozzi Priori sud.i affidaro in q.sto nro territorio, e dove qual pasceva il bestiame di q.sto luogo, ed tra d.tto q.sta nra Com.ta num.ro sette cavalli di Filippo di Zeppe da Corinaldo et fino a S. Angelo sig.r de possib.le numero p. il prezzo di scudi due, e baj. venti mon.a, che promette pagare a richiesta di dd. Sig.ri Priori lib.e, e per un tal pagam.to accede p. sicurtà Dario Scalabrini, che s'obliga del proprio. Presenti li Sig.ri Fran.co Leoni, ed Ant. Antonio Crescenzi testi.

Adì 15: Junij 1771

Possesso del Sindico del Sig. Celestino Bonifazj Zancati

In Mei Canc.rij p., ac coram Ill. Fran.co Maroni, Carolo Ant.o Tesprazi, et Antonio Crescenzi Prioribus Test. Dominibus huius Ill.mæ Comitatis Pilaccianni Illmus D. Celestinus Bonifazj Zancati, qui exhibuit literas patentales Sindicatus Pilacciani in sui persona, expeditas ab Illmis DD. fratribus de Mutis Dominis Pilacciani sub die p.a currentis Mensis Junij prima, quas secum deportavit, qui DD. Priores ea, qua decet reverentia dictas lit. patentales receperunt, dictumque D. Celestinum Bonifazj Zancati ad Off.m Sindicatus admiserunt, facta prius p. eumdem obligatione, ac prestita idonea fideiussione de bene, et fideliter exercendo d.m Officium, observare taxam, et statum faciendum a DD. Joe Franco, et Eusebio Arcangeli ad huiu effum deputatis, et ab eisd.m Priori consignand., aliasque consuetudines, et in fine sui Officij de stando Sindicatui, et non discedendo ab hac terra nisi prius parito sententiæ Sindicatus; Prout successive sponte et c. d.m D. Celestinus promisit, seque obligavit in

ofmus

ribus, et pro omnia et pro eo quod ita faciet pro
contrahentibus Gioseph Caddarelli fil. qm Rev. Antonij de Di
Lacciano presente qui libet sciat sed demum pro ipso
ac omnia adhibit, et promisit in futurum ut si accidere
seu in danno servum deleriare promisit ita quod solvet
de quibus quod ipso quibus se et heredes bona et bona
cum amplissima Rev. Camera Apostolica forma solita cum
clausulis dictis tribus in solidum obligavit et renunciavit
contrahentibus iuridica et ita tactis iuraverunt de
supradictis.

Actum in Curia di Lacciano presentibus D. Simone
Caciotti, et Antonio Antonio Cedsecanj test.

Andrea Marchetti Canc.re

A di 11 8mbre 1771

Notasi come sotto d.o giorno li Sig.ri Sante Cimi, e Gioacchi
no Martinori Priori di quest' Ill.ma Com.tà di Dilacciano
affidano in q.to n.ro territorio, e danno per il pascolare

Fida de Cavalli — re il bestiame di q.to Luogo, ed ha fidato q.ta n.ra

N.o 71: — Comunità numero quattro Cavalli di Olimpiero Garafa
per fino a S. Angelo 29. del corrente mese di 7bre
per il prezzo di bajocchi ottanta mezza, alla ragione di d.o Ro

posti in Reg.o il 9mo 9bre 1771 come al lib. de Deq.ti fol. ... — per Cavallo, q.ti ora il Sig.r Giuseppe Veranini
sed.o Olimpiero paga del proprio con animo di
rivalersene li Sig.ri per mani di Gioacchino Marti
nori uno de sud.i Priori, e q.ti promise a pagar
tali in Reg.ra senz'alcun' eccezzione

Presenti li Sig.ri Bernardo Marchetti, e Fran.co Leani
testi

A. di 15. 8bre 1731.

Venuta del Porrone, pascoli delle macchie a favore Giuseppe Ren-nacchi Deliberata

Deliberata in Audienza Nostra Illmo Rmo D. Card. de 9. 9mbre 1731.

G. A. Arcangeli pro Audr.

Essendo che fin sotto il dì 10. 8bre corrente fosse deliberata a favore del Sig.r Giuseppe Rennacchi libera, e netta della Venuta del Porrone come altresì unitamente con il bestiame di questo luogo il pascipascolo di questa macchie à questa Comunità spettanti, come dalla di lui offerta data fin sotto li 6. 8bre sud.o e che dopo tale delibera trovan-dosi in bisogno di tali pascipascoli per non aspettare li dieci giorni stabiliti per la vigesima, la somma della quale sarrebbe arrivata a scudi tre e b. 75 primo. Che il d.o Rennacchi darà in luogo della med.ma scudi dieci più cioè in tutto scudi ottanta liberi e franchi per questa Comunità, come dalla di lui offerta data fin sotto li 10. d.o d'essa delibera e questa proposta nel Consiglio celebrato nel med.o giorno fù à pieni voti dal med.o accettata, mà siccome in d.a offerta il sud.o Rennacchi vi pose la condiz.e di doversi stipolare l'Istro il dì 11. cioè il giorno seguen-te di d.o mese, ed in caso tale stipolaz.e non seguisse in det-to d.o giorno che la sud.a offerta fosse nulla e come non data, mà solamente restasse ferma la delibera a di lui favore fatta sotto il d.o dì 10., e non essendo stata adempita tale condiz.e dentro d.o giorno tanto per l'assenza di me sotto Cancell. quanto per altri impedimenti sopragiuntomi, così tanto d.o Rennacchi, quanto li Sig.ri Antelici Priore e Carlo Ant.o Sopranzi, come Procur.e di Giovambatta Mastriozzi altro Consigliere à questo atto solam.te eletto, e deputato dal Consiglio sud.o attesa la Sicurtà che il med.o Mastriozzi fà à favore del d.o Rennacchi Economo di Comun Consens. vogliono, e gustano ogni di loro necessario ed op-portuno Consenso, come se fosse stato stipolato

il predetto

il Con.te infra detto sotto il sud.o giorno m. corrente; Però
volendo ora venire all'effettuaz.e e celebrazione del sud.o
affinchè la p.nte sempre apparisca, quindi è che
Alla p.nza di me Not.o e testi inf.ti sono essere costituiti li Sig.ri Santa-
Cini Priore, e Carl'Ant.o Sozzanzi come Priore sud.o q.ti
atto solenn.te comparire in virtù della risoluzione Consi-
liare emanata fin sotto li ... corrente med.o registrata
à Lib. de Cons. fol. di loro spontanea volontà ed in
ogni ... hanno affittato ed affittano al Sig.r ... Giusep-
pe Zeccarelli fil. del q.m Lorenzo di Castellone ... Vecchio
... di Spoleto à me presente ... ... accettante
fino alli 4. Maggio pross.o 1772. l'Erba della tenuta del
Cortone libera ... med.o Zeccaro, conf. da un lato il
fiume ..., il territ.o di Lozzano, le macchie della Mada-
lena med.te l'Eredi Sozzanzi, e lo Stradone di detta Colua
Stradone Stradone fino à Cotrafasina, salvi altri ... Come
altresì l'Erba delle Macchie ... pascere ... di già
introdotte fin sotto li m. corrente unitam.te con il bestiame
di tutto detto luogo, e dove il med.o può pascere con le
seguenti condizioni cioè

Primo Che per l'affitto delle sud.e Erbe tanto di tenuta che Macchie
il sud.o Zeccarelli promette e si obliga liberam.te pagare
oltre l'altre ... à d.a Comunità ... ... Priori
pro tempore Scudi ottanta alla ... ... la Comunità essen-
do stati già difalcati li Scudi Cinque di saldo dal d.o Zec-
carelli guadagnati nell'accens.e di Candela q.ti in
due rate uguali, cioè Scudi quaranta nel futuro Car-
nevale, e gl'altri residuali Scudi quaranta nell'Ottave
della Santa Pasqua di Resurrez.ne pross.a 1772, quali in
rilasciare liberam.te rimossa qualunque eccezzione

IIdo Che mancando d.o Giuseppe Zeccarelli Zeccaro affittuario alla
prima paga delli dd. Scudi quaranta, sia lecito à d.a Com-
munità, e suoi Priori pro tempore di poterlo forzare ...

Quel tempo di sperare, ed effetto de' favori de Sig.ri Prin-
cipi protettori, e obbligarsi [illegible], e continuare
nel [illegible]

Immunità, e tali Principi tengono di poterle forzare.

30

Risolvette si convenga che d. ~~Giuseppe~~ Sanseverino sia sa-
nato sia in libertà d. Cam.o e le sig.ri Priori pro
[illegible] che possano

Umanità, et a loro Signori tengono di potesle forzare

tutta l'intiera somma di Scudi ottanta [illegible] e così

3.° Che à fav.e di d.a Comunità s'intenda sempre riservato il libero dominio, e special ipoteca sopra dd. animali che pascolaranno dd. Erbe, ed quello s'intenda tras- ferito à fav.e d'alcuna altra persona, ne possino ri- muoversi l'animali da q.to territ.o sotto pena di fran- de se prima non sarà stata intieram.te sodisfatta q.ta Comunità [illegible] e così [illegible] fatto

4.° Che per qualunque disgrazia che Dio non voglia ac- cadesse tanto sopra le bestie, q.to sopra l'Erba ò per l'inondazione del Tevere, ò altro caso benché impen- sato, e qui non espresso, non sia lecito à d.o Sennac- chi domandare difalco alcuno [illegible] e così

5.° Che giunto li 8. Maggio dell'anno pross.o 1771 d.o Sen- nacchi sia tenuto, ed obligato esire con le sue be- stie dallo Stato esistenti in d.a tenuta, e riguar- darle ad effetto di falciare le med.e à fav.e de' Pa- dronali delle med.e sopra le quali e da quel giorno in poi, e fino à tutta la falciatura d.a Comunità non vi sia più jus di sorte alcuna; Come ancora dal sud.o giorno 8. maggio li Sud.i Priori riservano à favore de' Padronali de' terreni la facoltà di poter rompere i terreni esistenti in essa tenuta, in somma in tutto e per tutto secondo lo Statuto dell'Agricol- tura di Roma ed uso e consuetudine di q.ta Terra di Filacciano, delle q.li d.o Sennacchi dice essere appieno informato [illegible]

6.° Che oltre li sud.i Scudi ottanta come sopra stabiliti sia tenuto d.o Sig.r Giuseppe Sennacchi dare per le feste del SS.mo Natale alli Sig.ri Priori le solite Ciam- belle per lib. di Cacio per Scudo, ed un Agnello, e per le S.me feste di Pasqua di Resurrezione pross.e un capretto [illegible] e così [illegible] fatto

[illegible]

Ess. di d.o Sig. Pennacchj, ed a così fare etc. il Costitto Gioacchino Martinozzi fil. del q.m Nicola da Filecciano Abit.e di Roma, e messo presente con detto Costituto in nome proprio de Prosper Galanti quivi presente, il quale promette di fatto etiam cum Ello itti Pennacchj sappia non esser tenuto, ma rinunciando a sud.e ed in ogni e qualunque altro effetto ecc. ad eccettato alle promesse fatt. come sopra espromissore d'insolidum accedono, e promettono, e danno sicurtà a d.o Sig. Pennacchj in f.a qual d.o Sig. Pennacchj promette rilevarli indenne, e liberarli da ogni e qualunque molestias liberam.te etc. et aliorum etc.

Quae omnia etc. ad ora damnis etc. de quibus etc. pro quibus dd. Abb. Joseph Pennacchj, Joachim Martinozzi et Prosper Galanti cum d.nis promiss. insolidum se se eorum bona iura in ampl. f. Rev. Cam. Ap.ae solitis cum clausulis citra etc. obligarunt, Renunt. Constit. bonicas, et sic tactis Juramentis etc. Super quibus etc.

Actum Romae etc. Praesentibus Illmo Dno Antonio Franc. fil. bon. me. Bartolomei et Dom.co Franci fil. Petro Jacobi antobus de Filecciano Regno etc. testibus.

Andreas Nicolaus Marchetti Not.

Die secunda Novembris 1771. Ind. 4a Pont. Anni S.mi D. N. Clementis Papae XIV. anno eius 3o

Auari L'Illmo Sig.r Celestino Bonifazj Zaccari da Filettino Abi.e d'Anagni dell'una, e l'altra legge Dott.re, come dal suo privilegio di Dottorato ottenuto, e spedito nella Città d'Albano dall'Eccmo, et Emo Sig.e Card. Domenico Orsini fin sotto il dì 15. Gen.ro 1763. Salvioso, ed a Me esi

bito, e con se riportato; per l'Ill.mi Sig.ri Fratelli Marchesi Muti Papazzurri Pr.i di Filacciano Governatore di d.o Luogo, e come tale Giudice Ordinario, e competente ad interporre i Decreti di volontaria giurisdizione delle Donne, e Minori; sedendo pro Tribunali sopra una Sedia di legno di Corame decentemente ornata, posta, ed esistente nell'infr.o luogo eletto per suo congruo, e giuridico tribunale per quest'atto pero solamente, e validamente a fare, Me Not.o, e Testij infr.i

Forno a Gio: M.a Soprani

Pres.te, e personalmente costit.a M.a Cecilia Gabrieli fig.a del q.m Gio: Andrea da Filacciano Dioc.i di Nepi Moglie di Gio: Maria Soprani pnte, e consenziente, a Me ben cognita, quale mediante Me Not.o espone, e narra a d.o Sua Sig.ria, come fin sotto li 14: Agosto pross.o 1771 essendo restato ad estinzione di Candela al sud.o Gio: M.a Soprani fig.o del q.m Nicola parimenti da Filacciano Dioc.i di Nepi a Me similmente cognito il publico Forno di d.a Terra come al lib.o delle Candele Card.e 3: fol. 124: al quale, e questo dovendo per un tal provento dare un'idonea sicurtà, quale non avendo possuto trovare altro che la d.a Maria Cecilia Sua Moglie, e questa dal Consiglio tenuto fin sotto li 20: 8bre 1771: accettata, per il che considerando la med.a Esponente ciò essere vantaggioso p. se, e Sua famiglia avendo fatto sempre tale mestiere, perciò ha determinato accedere, e far sicurtà a d.o Gio: M.a Soprani suo Marito, Ma non potendo d.a M.a Cecilia validamente contrarre, se prima non seguano le dovute solennità richieste dal Jus Commune, e dallo Statuto di Roma, anche a norma dell'ultima Constituzione della S. Me: di Benedetto XIV. in data li 21: Xbre 1747 cioè con il decreto, ed autorità di d.o Sig.r previa, e consenso di due in grado più prossimi, che la med.a Esib.te afferma non avere altri, se non che Carl'Antonio Soprani, e Filippo Gabrieli suoi più

Esibito in Archivio de Filacciani d.l Em.o die 9 Genn.ij 1772 —
L. A. Arcangeli pro Arch.ta

giu prossimi parti, e consenti, e dando ogni loro ne cessario, et opportuno consenso, ed assenso nel pnte Contratto non haver alcun proprio, ò particolare Interesse, e questo non tendere in danno di d.ta Sig.ra Maria Cecilia, ma in di lei evidente utilità attese le cose sud.e, ed inseguente di meno d.ta Sig.ra Maria Cecilia med.ma ha rinonciato, e rinoncia al benef.o della leg. Sen. Cons. Vell. auth. si qua mulier leg. Iul. de fund. Dot. diversis Regim. sue Dotis, alla restituzione in integrum parti, et incidentes, all'assoluzione del giuramento, ed a tutte, e singole altre Leggi, Statuti, Indulti, e privileggi quali riguardano in genere, ed in specie disponenti à sto favore, e delle Donne, de quali ne fu appieno informata da d.o Sig.r Giudice, e promise non volervene contro la forma, e serie del pnte Istromento. Pregando

Quindi è che li Sig.ri Sante Cenci fig.o del qm Antonio, e Gioacchino Marconi fig.o del qm Nicola pnti Priori di quest'Ill.ma Comunità di Flacciano a me cognitori di loro spontanea volontà in d.o nome, ed in ogni altro meglior modo, ed anche a tenore dell'estinzione di Candela sud.a a d.o Gio: Maria Sopranzi (?) seguita fin sotto li 16. Agosto sud.o hanno affittato, ed affittano per tutto il di 15. Agosto dell'anno pros.mo 1772. al sud.o Gio: Maria qui pnte, ed accettante il publico provento del pane venale di qsta Terra di Flacciano, o sia lo spaccio di esso, e per tutto il sud.o tempo dei 15. Agosto 1772. averlo, e goderlo con tutti quei dritti, annessi, e connessi soliti in simili Affitti.

Per Affitto durante il sud.o tempo sia d.o Gio: Maria Sopranzi (?) restato tenuto, ed obligato pagare a d.a Comunità, o suoi Sig.ri Priori, ò Esatt.re pro tempore Scudo uno, come altresì Scudi due per il Forlone, altri Scudi due, e baj: cinquanta per poter tagliare la fascina per lo spinaro

di dorrita, ed altri scudi due per frutti dell'infra
impresanza che in tutto fanno la somma di scudi
sette, e baj: cinquanta mta, à d.i due paghe equali
a tenore degl'altri detti liberamente qui in di lasciano
rimossa qualunque eccezzione &c con li seguenti
patti, e condizioni cioè

P.mo, che d.o Gio: Maria Soprani Fornaro sia tenuto,
ed obligato fare il pane a sfamo di tutto questo
Popolo, abbitanti, e passaggieri al peso cioè il
pane bianco ad oncie otto, ed il bruno ad on-
cie nove a bajocco, con questo però che il pane
bianco sendi il bruno, ma non mai il bruno
sendi il bianco, e quello bene manipolato ad uso
d'arte, e cotto altrimenti incorri nella pena di
scudi tre p ciascheduna volta, che contraverra
d'applicarsi in beneficio di qsta Comu.a a piacere
dell'Ill.i Priori pro tempore

2.do Che non sia mancante per quattro ore conti-
nue il suoriferito pane, altrimenti mancando
più di quattro ore incorri nella pena come
sopra convenuta

E siccome in d.o accenzione di candela, e delibera seguita
a favore di d.o Soprani fornaro richiede, e doman
da sei scudi di prestanza, e questi considerando
non parerli esser sufficienti per provedere qual-
che somma di grano; nel consiglio tenuto li 20.
8bre pross.to d.o fornaro fece istanza d'accrescerli
altri scudi dieci, q.li dal med.o Consiglio q.li furono
accordati con condizione però che detta rilassarli
in Pegno a assicuramento del mantenimento di esto
forno che in tutto deve essere la prestanza di
scudi quaranta mta, quali ora alla presenza di me
Not.o e testi ha, e riceve da detti Sig.ri Priori me
diante un'ordine dai med.i di simil somma
sotto, e diretto al Sig.r Pro Giacomo Franci Pegio

detto

di d.ta Comunità, e quello tirò a se, e tirato, di quello, e Denari in esso contenuti detto come quando haueva ricevuti d.o Fornaro si chiamò ben contento, e sodisfatto, e ne fece a fauore di d.a Comunità, ed essi Sig.ri Priori quietanza in forma anche per patto

Quali Scudi trenta prestanza, oltre li scudi dieci nta rilasciati in mano di d.o Sig.r Franc.o Rossi per compimento delli Scudi quaranta come sopra riceuuti d.o Gio: M.a Sopranzi Fornaro unitamente con Scudi due di frutti, ed altro di sopra descritto promette, e s'obliga liberamente pagare, e respettiuamente restituire senz'eccezzione alcuna, ma con la sola Intimazione da darsi a d.a Comunità, ò suoi Sig.ri Priori pro tempore per il giorno 15. Agosto pross.mo dell'anno 1772., altrimenti vuol'esser tenuto a tutti li danni, perche così, e non altrimenti

Promettendo detti Sig.ri Priori durante il sud.o tempo e sopra stabilito mantenere in quieto, e pacifico possesso il sud.o Gio: M.a Sopranzi di esso Forno, e farsi che le venga osseruata, ed inviolabilm.te adempita la priuatiua dello spaccio del pane altrimenti a tutti li danni, de quali

La prenominata dico M.a Cecilia Gabrielli fig.a del q.m Gio: Andrea da Filacciano Dioc. di Nepi Moglie di d.o Gio: M.a Sopranzi con il decorso, e solennità sud.e asserendo, ed affermando tutte, e singole cose di sopra esposte, e narrate esser vere, ed esistenti, e come tali ratificando confermando, ed approvando in esecuzione delle med.e d.a M.a Cecilia con il decorso, e solennità sud.e per d.o Gio: M.a Fornaro suo Marito che così faccia le cose come sopra premesse osseruerà, ed inviolabilmente adempirà bensì che sopra; nulla di meno spontaneamente alle promesse, ed obblighi da esso Gio: M.a Sopranzi come sopra fatti, a quelli intesi bene leggere da me, niente affatto esclusi, ò eccettuati, ma come Principali, priorità

ipalmte, ed in Solidum con d.o Soprani suo Marito lì accedente, ha promesso, ed ha fatto, tenora in forma costituendosi principale Debitrice, ed in solidum di tutto, e per tutto obligata, perche così

Quale così accedente, fideiubente, pnte d.o Gio: M.a Soprani ha promesso, e s'obliga rilevarla, e liberarla affatto indenne da ogni, e qualunque danno, che essa M.a Cecilia per causa della pnte Sicurtà in qualunque modo potesse patire, liberamente, perche così, e non altrimenti

Pro quibus omnibus de quibus, quod pro quibus dicti D. Andreas, Jos. Maria Soprani, et Maria Cecilia Gabrieli eius Uxor fideiussor tipsos, heredes, bona sua, comunique utrique in ampliori Rev. Cam. Ap.licae forma solitis cum claus. citra, obligarunt, renunciarunt, constituerunt, iurarunt, et tactis scripturis, iuravit omnia

Super quibus omnibus, et singulis premissis tamquam rite, recte, et legitime gestis, et factis, pta Maria Cecilia Exponens petiit, et instetit penes dictum Ill.mum D. Iudicem ut supra pro tribunali sedentem, quo suam, suique Officij Ordinarij Iudiciariam authoritatem, et decretum necessarium, et opportunum interponere dignaretur, omnesque, et singulos tam iuris, quam facti defectus supplere omnes. Qui Ill.mus D. Iudex ut supra pro tribunali sedens visis, auditis causa cognita, et mature discussa, pt mihi dixit, ipso affirmavit attendens petitionem huiusmodi esse iustam, rationique consonam, suam, suique Off.ij Ordinarij iudiciariam authoritatem, et decretum necessarium, et opportunum interposuit, supplendo omnes, et singulos tam iuris, quam facti defectibus, si qui forsan in premissis quomodolibet intervenerint debita cum instantia reg.s rog. Me

Actum Tiburi in Domo D. Eusebij Ricardeli posita in Urbe ibid. praesentibus D. Benedicto Belli fil. qm. Andreas

Andrea, et Stefano Crescenzi fil. quondam Pauli am-
bobus de Filacciano Nepesine Diocesis testibus ad
premissa omnia, et singula vocatis, habitis, atque
rogatis

Ego Andreas Nicolaus Marchetti Not. rogatus

A dì 6. Maggio Corrente 1771.

Notasi, come sin sotto d.o giorno delli 6. dell'1771 li Sig.ri Santo
Cori, e Gioacchino Marinozzi Priori di quest'Ill.ma
Comunità di Filacciano hanno nei Campitelli di questo Ill.mo
Rev.mo Sig. Principe, e Secreto alli metà [illegible] spettante
al Sig. Pietro Fiori affidato le pecore, ed altro
bestiame spettante a Giuseppe, e Gio. Pennacchi
[illegible] pascolare, e pastare communemente con il bestiame
di questo luogo [illegible] fino alli 6. Maggio prossimo 1772.
con condizione però, che i Coloni dei sud.i terreni
non possa proibirsi di rompeoli, essendo a loro
piacere, e questa affidatura dd. Sig.ri Priori l'hanno
no a favore di dd. Sig.ri Pennacchi per il prezzo
di scudo uno, e baj. cinquanta moneta, che dd. Sig.ri
Pennacchi s'obligano liberamente pagare nel prossimo
Carnevale a d.a Comunità, o suoi Priori pro
tempore rimossa qualunque eccezione
altrimenti = Presenti li Sig.ri Francesco Fiori, e Francesco Marozzi
testimoni

A. Marchetti Canc.re

Fida di pecore, ed altro bestiame

Posta in Registro da Orazio [illegible] Priore sin sotto il dì [illegible] Marzo 1772 [illegible] al libro de [illegible] fol. 13. [illegible]

A di 10: Xbre 1771

Avanti Me Not.o, e Testi.j infri personalmente costi li Sig.ri Sante Ceri fig.o del q.m Antonio, e Gioacchino Martinozzi fig.o del q.m Nicola ambedue da Filacciano al pnte Priori di quest'Ill.ma Comm.tà di d.o Luogo Agi di Nepi a Me cogniti di loro spontanea volontà, ed in ogni ut. in vigore dell'Estinzione di Candela sopra l'Affitto della Castagnetia, e rispettiva delibera seguita a favore di Sante Braci fin sotto

Castagnetia a Sante Braci

li 10: Xbre pross.o come al lib.o dell'accensioni di candele di q.sta Comm.tà fol. 19: Cand. 3.a alla q.le hanno affittato, ed affittano lo spamo delle Castagne fin a tutta Quadragesima pross.a a Sante Braci a Me presenti cost. pnte ed a pte accettante J, e come tale, e p tale dà ancor lo J come di cose simili J

E quest'Affitto detti Sig.ri Priori lo fanno a favore di d.o Sante Braci pro il prezzo di Scudi due, e baj: venti m.ta, ma defalcati baj: cinquanta dovuti a Gio: M.a Sopranis, ed altri baj: trenta dovuti a d.o Braci Aff.rio per delle guadambiate nell'estinzione della suorispetta candela che in t.o sono baj: ottanta, restano liberi, e franchi p q.sta Comm.tà Scudo uno, e baj: quaranta m.ta, q.li d.o Braci Aff.rio promette, e s'obliga lib.o pagarli, e con effetto sborsare a d.a Comm.tà di Filacciano a piacere de Sig.ri Priori pro tempore della med.a Uniosta qualunque eccezzione J che così erano altr. J

Promettendo dd. Sig.ri Priori mantenere il sud.o Braci nella privativa del sud.o spaccio di Castagne, e mai fare che da alcuna Persona possa essere impedito, o molestato J altrimenti a tti li danni J; E viceversa d.o Aff.rio promette, e s'obliga dare a spamo dodici castagne a quatrino buone, e recipienti, e queste mai farle mancare fino a d.o tempo, se non che per qualche disgrazia, ò tempo cattivo che non potesse andarle a comprare, altrimenti mancando debba incorrere nella pena di baj: cinquanta m.ta p ciascheduna volta che mancarà da applicarsi in benef.o di q.sta Comm.tà a piacere de Sig.ri Priori pro tempore.

Que omnia alias de esse quad pro stis dicti RR. Prio res bona dicte Comes ac Donatus Barani se heredes bona sua in ampl. Rev. Cam. Aplice forma solita cum clausulis obligatoriis constitui consentientes unica. Dicque tactis iuravit non solum sed ex omni ...

Actum Dilacciani domi RR. Eusebii Arcangeli posite in ... partibus ... RR. Eusebio Arcangeli fil. bo. me. Sancti Innocentij, et Fran.co Barani fil. qm Antonij ambobus de Dilacciano Neppesina Dioc. testibus

Ego Andreas Nic. Marchetti Not. Rog.

A di 19: Febraro 1772:

Notasi come fin sotto d.o giorno li Sig.ri Bernardino Crescenzi

Fida di Pecore

ed Orazio Scalabrini Priori di qsta Ill.ma Comunità di Dilacciano hanno affidato a Giuseppe Bernacchi Pecoraro tutte le Maggesi da Romper unitamente con le sue strade, a riserva dello stradone del Borgo, e quello delle Levette, e prata da potersi pascere con il suo bestiame fino alli 8: di Maggio pross.mo per il prezzo di Scudi cinque mta da pagarsi dentro il Mese d'Aprile pross.mo rimossa qualunque eccezione, con patto però che non possa mai proibirsi il Rompere a tenore dell Istro al qle etc altrimenti etc

Presenti Leonardo Marchetti, e Gio: Ba Soprani testi

A. Marchetti Canc.re

Adì 10: Xmbre 1770 –

Notasi come sotto questo infrascritto giorno li Sig.ri Fran.co Mauori, Fran.co Seteparni, e Dom.co Angelini Priori di quest'Ill.ma Comunità di Vilaciano affidano numero quaranta Castrati del Sig. Maurizio Succettori in questo territorio di Vilaciano da ragionare insieme con il bestiame di questa Com.tà giorni quindici correnti da principiare dalla data del presente, per il prezzo di Scudi uno, e baj. cinquanta m.ta, quali prometto d.o Sig. Maurizio pagare a piacere de' Sig.ri Priori facendogliene ricevuta il Sig. Delio Bianchini Sponsor, e non altrimenti.

Testi Dom.co Ant.o Sopranzi, e Giuseppe di Innocenzo Testi

Adì 10: Xmbre sud.o 1770 –

Avanti Me ed infra.ti testi personalmente costituiti li Sig.ri Fran.co Mauori fig.o del qm Carlo, e Fran.co Seteparni fig.o del qm Vittorio due de' Priori della Comunità di Vilaciano Dioc.i di Nepi a Me cognito i quali tanto a loro nome, che di Dom.co Angelini altro loro Compriore assente, per il quale promettono de rato, e far ratificare il pnte Istro anche con la Cl.a ita quod et in rigore dell'estinzione di Candela sopra lo spiano delle rubbia cinquanta grano di questa Comunità a Gio: M.a Sopranzi rimasta, e seguita fin sotto li 17: 9bre 1770: come dal lib. delle Candele fol. 33: Cand. 3: alla spontanea concorrenza, ed in ogni miglior modo hanno affittato, ed affittano a Gio: Maria Sopranzi fig.o del qm Nicola paesano di Vilaciano Dioc.i di Nepi à Me similmente cog.to l'affitto dello Spiano del Forno di questa Comunità durante le sud.e rubbia cinquanta grano e come tale ancolo, e godendo q.o d.o tempo, sempre però con l'infra.ti patti, e condizioni cioè

che d.i Sig.ri Priori, e q.ti Stefano Coscenzi Depositario sia tenuto, ed obligato dare le due sole rubbia di prestanza a d.o Sopranzi, e di poi di volta in volta che prenderà il grano bisognevole in spiano di questo Popolo debba liberamente pagare a d.o Depositario il prezzo di quel grano, che le misurarà alla rag.e di Scudi otto, e baj. quaranta due

Forno
q.o Gio: M.a Sopranzi

li 13: Genn.o 1771
pagò in conto dell'suddetta prestanza di grano in q.ta di rub. due = Sc.di cinquanta sei Scudi otto m.ta c.e al Lib. de Reg. fol. 49:

Adì 4: 9bre 1771
pagò in conto d.o Sopranzi Sc.di otto, e b.mo baj. quindici m.ta c.e al Lib. de Reg. fol. 51.
F. Marchetti Canc.re

due, e mezzo per ciascheduno rubbio anche a tenore della risoluzione consiliare su di ciò tenuta li ... 1770 alli quali altrimenti d.o Deputato sia tenuto del proprio con refondergli lo scarso l'intiero prezzo, ed a tutti li danni perche così, e non altrimenti

2.do Che d.o Gio: Batta Saparzi Fornaro sia tenuto, ed obligato, come promette, e s'obliga di d.o spiano, che come sopra riceverà, somministrare per il solo, e puro spiano in sfarino di questo Popolo con fare il pane bianco ad oncie otto, ed il bruno ad oncie nove a bajocco di buona qualità, ben manipolato, e cotto ad uso d'arte, altrimenti mancando come sopra il pane di peso, de lavori, manipolazione, ò cottura cada in pena di scudi due per ciascheduna volta d'applicarsi in beneficio di questa Comunità, e non altrimenti riservando a questa Curia Baronale soltanto gl'emolumenti degl'atti perche così si conviene ..., e non altrimenti

3.o Che il sud.o Affitto di spiano di rubbia cinquanta grano sia, e s'intenda franco di Affitto, e Macinato, e d.o Saparzi non debba pagar altro che scudi due per l'Affitto del Crollone di questa Comunità, e la pigione della Stufa al d.o Affittuario come dalla prima accensione, ed offerta di candela data da d.o Fornaro alli quali

4.o Che non sia mancante il pane per quattro ore continue altrimenti mancando di più incorri d.o Fornaro nella pena come sopra convenuta, e non altrimenti

5.o Che Gio: Batta Saparzi Fornaro sia tenuto, ed obligato, terminato che sarà lo spiano delle dd. rubbia cinquanta grano, puntualmente pagare in mani di d.o Stefano Deputato anche le sud.e due rubbia di prestanza alla rag.e di sc.di otto, e bb. 45 per rubbio rimossa qualunque eccezzione, altrimenti sia tenuto a tutti li danni, ed interessi perche così e non altrimenti

Promettendo dd. Sig.ri Priori durante le sud.e rubbia cinquanta grano mantenere in quieto, e pacifico posso di esso spiano d.o Saparzi Fornaro, e liberarlo da ogni molestia altrimenti a tutti danni perche così

Eg. d.o Gio: M.a Soprani tornato che così faccia, le cose come sopra premesse adempisca personalmente Casto Gioacchino Marinozzi fig.lio del q.m Nicola da Silvaniano Ri di Mess qui pnte, q.le benche sappia non esser tenuto, nulla dimeno spontaneamente alle promesse, ed obligni da esso Soprani de come s.a fatti, e q.li ben intesi da tutti niente affatto escluso, o eccettuato, ma come pnte palmte, ed in solid.o con d.o Soprani ha ceduto, ha promesso e fatta sicurtà in t.ta costituendosi pnte espromissore, ed in solid. in t.o, e q.to tutto obligato

Quale così accedente, fideiussore, pnte d.o Gio: M.a Soprani ha promesso, e s'obliga liberarlo affatto indennizzarlo da qualsisia danno, che esso Gioacchino Marinozzi p. causa della pnte sicurtà potesse in qualunque modo patire. Lib. perche così, e non altrimenti

Q.ue omnia alias ad omnia damna de quibus quod pro quibus dicti Ill.i Priores bona suaque d. Ill.es Comunis, et Jos. M.a Soprani, et Joachim Marinozzi fideiussor in solid. sese eorumque heredes bona suaque omnia in ampl. R.ev: Cam. Ap.licae forma solitis cum clausulis libra tot obligarunt, renunciarunt consentiunt unica, sicque tactis juraverunt, sub suggestis

Actum Silvaniani Domi Mei Posit. juxta ibid. presentibus Ill.i Francisco Sconi fil. q.m Raimundi, et Antonio Anselmi fil. q.m Blasij ambobus de Silvaniano Testis hab.tis

Andrea Nicolaus Marchetti Sig. Not.rius pub.cus

A dì 3: Gen.ro 1773

Affitto delle capre al Sig. Dibeo

Alla mia pnza, e degl infr.i testimonj pnte costi li Sig.ri Fran.co Renzi, Domenico Angelini, e Fran.co Sprani Priori di q.ta Ill.ma Comu.tà di Silvaniani a Me cog.ti liquali in d.o nome spontaneamente, ed in ogni miglior modo hanno affittato, ed affidato nelle selve dove ha il diritto pascendi q.ta Comu.tà Num.o cento ottanta capre del Sig. Angelo Dibeo da Canigliano qui assente Soccio Maggiore q.to pnte Dom.co Mariani fig.o di Fran.co da d.o luogo Ri di Cimi Soccio minore a Me Sig.o persona cog.ta da

pascolarci fino alli otto Maggio pross.mo per il prezzo di scudi dieci nove m.ta libere, e franchi per q.ta Camera a tenore dell'estinzione, e delibera di Candela alla quale da pagarsi in una sol volta nelle S.me pross.e Feste di Pasqua di Resurrezzione qui in Dilacciano in mano di detti S.ri Priori, ò loro Rapp.tio Rimossa qualunque eccezzione con le solite Regaglie a favore dei S.ri Priori di una libra di Cascio per scudo, e Capretto ai med.i in conformità degl'altri soliti ai quali, e con gl'infrascritti patti cioè

Che tenendo a pascolare d.o Mariani Socio minore, ò sia più di dette 1460: Capre, quelle di più di d.a quantità debbano pagare a q.ta Corte un grosso per ciascheduna quale capre, come altresì sia tenuto, facendo danno, oltre al pagam.to del med.o a favore dei Pad.ni dannificati, pagare di pena a q.ta n.ra Camera giulij cinque m.ta per ciascuna volta che farà danno quale capre, e non altrimenti

E per maggior sicurezza di q.ta Camera d.o Mariani a voce [illegible] presente [illegible] sicurtà Gioacchino Martinozzi qui pnte da Dilacciano, q.le spontaneamente, ed in ogni alle cose di sopra dette in solidum con d.o Mariani s'obliga [illegible]; Quale così accedente d.o Mariani a voce [illegible] promette Liberarlo indenne da ogni lite, danno, spesa, e molestia che q.do sicurtà potesse patire; E per l'osservanza di quanto sop.a d.o Mariani Capre [illegible], e Gioacchino Martinozzi in solidum obligano loro stessi, Eredi, beni, e ragioni, nella più ampla forma della Rev. Cam.a Ap.lica con le solite [illegible], e così toccato [illegible] giurorno [illegible] in ogni

Fatto in n.ra Casa Pnti Stefano Bur[illegible] fig.o del q.m Vincenzo da [illegible] Pnti di Milano, ed Ant.o Nordecolini fig.o del q.m Biagio da Dilacciano Pnti di Negri [illegible]

L. Nic.a Marchetti Seg.rio

Adì 16. 9mbre 1773

Alla Pñza degl' infri testimj li Sigri Giò: Franco Sgarzi, Gaetano Lioi, e Stefano Crescenzi Priori residenti di qsta Illma Comtà di Biliciano a Nome di essa spontaneamente in d.o nome, ed in ogni hanno affidato, ed affidano fino alli 15. Aprile prossimo le pecore di Giacomo Lucci figlio del qm Gio: da Monesta a Me parimenti presente nella Costa del quarto del Porto da pascolarsi communemente con il Bestiame di qsto luogo, riservandosi dd. Sigri Priori libero per il bestiame di qsta Terra il quarto do Maestro Gio: Paolo. Per il prezzo di Scudi trenta due moneta, che d.o Lucci Pecoraro promette, e s'obliga di pagare a dd. Sigri Priori, ò loro Respettivi il primo dell' 1774. qui in Biliciano rimossa qualunque eccezzione con le solite regalie d'una libra di Cascio, e Scudo da portarsi nelle prossime Sante Feste Natalizie a dd. Sigri Priori, ed un Abbacchio a Carnevale ad altri Sigri Priori pro tempore, perche così con gl' infri patti cioè

Fida di pecore

Primo si conviene e patto espresso, che sia lecito a d.o Lucci Pecoraro, per venire da Lorzano a pascolare nel sud.o Quarto del Porto, passare per lo Stradone del Portone fino al Capo Croce, e dal Capo Croce a porta Baccina fino al sud.o Quarto senza che alcuno possa impedirglielo perche così, e non altrimenti

2do Che d.o Lucci Pecoraro non possa proibire il Tingere i Terreni esistenti nel sud.o Quarto, anzi i Padroni dei medi a loro piacere possino lavorarli perche così

3o Che mancando d.o Lucci Pecoraro per il primo dell' 1774: al puntual pagamento di detti Scudi trenta due moneta, sia in libertà, e possino detti Sigri Priori senza strepito di lite far arrestare delle pecore, che ivi pascevaranno, su le quali intendono avere, e riservare

a favore di questa Ill.ma Comunità di Pitigliano
il dominio, e special ipoteca fin tanto che d.o Lucci
averà puntualmente pagati d.i Scudi trenta due, altrimenti
d.o Lucci sia tenuto a tutti, e singoli, ed interessi etc. che così etc.

4.o Che facendo danno d.o Lucci con le sue pecore, oltre al
emenda del danno a favore dei Padroni danneggiati,
sia tenuto pagare per la pena a questa Ill.ma Comunità
giuli cinque mai per ciascheduna volta che farà
danno etc. che così etc. e non altrimenti etc.

Qual tempo di fida durante detti Sig.ri Priori promettono man
tenere in quieto, e pacifico possesso di d.o pascolo d.o Lucci
Pecoraro, e liberarlo da ogni lite, molestia, e molestante
persona etc. e per l'osservanza di questa sc.ta tanto d.i Prio
ri, che Lucci Pecoraro s'obligano anche nella più
ampla forma della Rev. Cam.ra Ap.lica con le altre
Cl.e etc. e così toccando le carte giurorno non solo in
questo ma in ogni etc.

Fatto in Casa di d.o Sante Cerri Priore Presenti li Sig.ri Celestino Tan
gati fig.o di Fran.co da Sobettino Pub.i Sovrani, e Fran.co
Vetrani fig.o di Gio: Pietro da Casperino Pub.i di Nardò
Test.i etc.

And.a Nic.a Marchetti Seg. pub.co

Adì 7. Xmbre 1773

Alla mia presenza, e degl'infr.i Test.i etc. li Sig.ri Gio: Francesco Sante Cerri,
e Stefano Ceccherini Priori Residenti di questa Ill.ma Comunità
di Pitigliano a Me Seg.rio Cog.ti etc. spontaneamente in
d.o nome, ed in ogni etc. hanno affittato, ed affittano per anni

Macello tre di già incominciati da Pasqua di Resurrezione dell'
1773. corr.e a Felice Bianchini fig.o del qm Flavio Macellaro
da Pitigliano Pub.i di Nepi a Me Seg.rio Cog.to il sud.o Ma
cello di questa Comunità, e per tutto il sud.o tempo averlo, goderlo

e mantenerlo a pub.co sfamo con l'infra patti, Capitoli, e condizioni cioè

Primo, che d.o Felice Bianchini per il sud.o Affitto debba pagare a tenore dell'estinzione di Candela, e sua offerta data, e registrata al lib.o dell'accensioni di candele sin sotto li 14. Gen.o 1773. al 94 scudi tre l'anno, pagati di sei in sei mesi anticipatamente in mani dell'Esattore Comunitativo liberamente rimossa qualunque eccezzione

2.do Che d.o Bianchini Affitt.rio sia tenuto, ed obligato da Pasqua di Resurrezzione ogn'anno fino al giorno di S. Gio: di Giugno macellare l'Agnello, e questo per sfamo di questo Popolo, e suoi Abitanti vendendolo a baj: due, e quatrini quattro la libra. Da S. Gio: sud.o sino a tutto Carnevale d'ogni anno sia tenuto macellare il Castrato a baj: tre, ed un quatrino la libra; macellandosi poi a suo arbitrio la vitella, quella debba venderla al prezzo del Castrato. Macellandosi la Sciaticcia quella debba venderla, quando però non passi dieci otto mesi, al prezzo dell'Agnello; passando poi dieci otto mesi debba venderla al prezzo di due bajocchi, e mezzo la libra. Giovenco, che debba riconoscersi dalli Grascieri di questa Comunità a baj: tre, ed un quatrino la libra facendosi dal Macellaro. Porco da S. Martino fino a Carnevale a baj: due, e tre quatrini la libra. Capra a due baj: la libra d'ogni anno

3.o Teste d'Agnello di Capra, e polmone d'essi animali debba d.o Macellaro venderle per una libra di Carne. Testa di vitella in libertà. Testa di Vaccina baj: 10: senza lingua. Teste di castrato, e polmone di esso si unisca, che l'abbia per una libra, e mezza di Carne. Li fegati debbano vendersi a libra secondo è stata pasta la Carne. Trippa sì di vitella, che Vaccina per mezza Carne. Polmone di vaccina, e vitella si venda a libra, e debba pagarsi per mezza Carne. Le Scannature di bestie minute non debbano vendersi, ma tutt'insieme debbano

venderci

vendersi ad un bajocho l'una. Che il Castrato serva
ogni Carne, purche non sia cosa viziosa.

4.º Che Le Bestie si debbano macellare nel Macello a vista
di tutti, e che non possa portarvi in esso Carne morta, senza
espressa licenza dei Sig.ri Priori pro tempore di q.ta Comta,
q.ali licenza daranno dopo averla fatta riconosce-
re da loro Grascieri, e porcela q.ello giudicheranno

5.º Si conviene, che d.º Macellaro sia tenuto, ed obligato dal giorno
di S. Martino a tutto Carnevale macellare il Porco, e quello
alla rag.e di tre Porci al Mese, il di piu poi sia in arbitrio
d'esso Bianchini Macellaro, e q.to vendolo al prezzo c.s.

6.º Che nelli Giorni di S. Egidio, Feste del SS.mo Natale, e giorni di
Carnevale d'ogn'anno sia esso Bianchini tenuto, ed obligato
macellare il Vitello, ò in Luogo di esso La Vaccina grassa
e buona, da riconoscersi però prima dalli Grascieri di q.ta
Comta, e secondo li prezzi di sopra stabiliti venderla

7.º Che d.º Bianchini Macellaro possa ritenere a pascolare in
q.to n.ro territorio p. solo consumo, e sfamo di q.to Popolo
numero Certo = 25: animali, e quelli non possa portar
via, ne in Luogo di essi surrogare altri, se non perche
per quelli averà consumato in q.to Macello, altrimenti
in caso contrario incorra nella pena di baj. cinquanta
p. animale, e q.ta pena vada, e tutta intieramente ap-
partenga a d.ª Comta, riservando sol tanto a favore
di q.ta Curia Baronale li dritti p. una tal esigenza, e
secondo li casi, che saranno d'un tale trasgamento
anche La Criminalità, e non altrimenti

Promettendo detti Sig.ri Priori durante il presē affitto mantenere
e conservare d.º Bianchini in pacifico, e quieto possesso
del sud.º affitto con mantenerle oltre La privativa della
vendita delle Carni, anche tutti li patti convenuti, ed
espressi nel sud.º Istro, da dett'altro, che di rag.e q.ta Comta è obli-
gata, altrimenti a tutti li danni de quali che cosi

E per d.o Felice Bianchini, che così faccia, e le cose, come sopra premesse adempisca, personalmente costo Sante Brani fig.o del q.m Silvestro da Ducana Ptè di S. Severino dimorante, ed abitante in q.ta Terra di Filacciano Ptè di Nepi qui pnte à Me cognito, quale benche sappia non esser tenuto, nulla di meno spontaneamente alle promesse, ed obligaz.i da d.o Bianchini fatti, e da Me ben intesi di Leggere, ...e affatto escluso, ò eccettuato, ma come pnte principale et in solidum con d.o Bianchini è accedito, ha promesso, e fatta Sicurtà in fs. costituendosi pnte Espromissore, ed in solidum in N.o e q. N.e obligato

Quale così accedente, Sdevembrose prsis d.o Felice Bianchini, ha promesso, e si è obligato liberarlo affatto indenne da ogni, e qualunque danno, che esso Sante Brani per causa della pnte Sicurtà potesse in qualunque modo patire, liberamente, nelle cose, e non altrimenti

Pro quibus omnibus aliasque ad omnia damna de quibus &c. pro quibus dicti Ill.mi Priores bona &c. usque d.i Ill.mi Comites, ac Felix Bianchini, et Sanctes Brani in solidum, eorumque heredes bona &c. iuraque oia in ampl.a Rev. Cam. Ap.lice forma solitis cum Clausulis, unica seu plures obligationes consentientes, unica seu plures renuntiantes iuramentum &c. quibus &c.

Actum Romae Mese Filacciani ... ibid. prntibus Alexandro Poglianti fil. q.m Alexij Alexandri, et Joseph Rossi fil. q.m Matthiae Cambobes de Filacciano Nepesis Dioecesis testibus

Ego Andreas Ric.s Marchetti Curiae Jo... in fidem

A dì 9: Gen.^o 1774

Alla mia pnza, e degl'infri testij personalmte costo Giuseppe Insoli figlio del qm Gio: Andrea da Opettiorch di Geomonia dimorante in qsta terra di Silaciano Dioi: di Nepi e Mezzegnito, il quale li

Forno

presti Sig.ri Gio: Francesco Anselini, e Stefano Ceccarni Priori Sud.i di qsta Comta locano, ed affittano a tenore dell'estinzione di Candela seguita fin sotto li ... 8mbre 1773: e del lib. dell' accensioni delle Candele al quale &c. lo spiano delle Rubbia trenta grano da qsta Comta provveduto, ed esso lo prende la med. ad averlo, e goderlo con gl'infri patti, e condizioni cioè

d.o Insoli Fornaro pagò l'intiero ... Rubb.o uno grano di ... Primo senza ... del Sig.re ... Belli Priore Scudi sette, e baj: 15: mto in due paghe ... al Libro de Rap. fol. 47: e 31: al ...

A M. Cand.e

Primo Che detti Sig.ri Priori, e ... Giovacchino Martinozzi qui pnte Deputato dal Consiglio sia tenuto, ed obligato dare a d.o Giuseppe Insoli Fornaro a tenore d'esso Consiglio un solo Rubbio di grano per prestanza, e di poi di volta in volta che prenderà il grano bisognevole in sfamo di qsto Popolo d.o Fornaro sia obligato liberamte pagare in mani di d.o Deputato l'intiero prezzo di quel grano, che le verrà misurato alla ragione di Scudi otto, e baj: quaranta due, e mezzo mta per ciascheduno Rubbio a tenore della risoluzion Consiliare sud.a tenuta li

alla quale &c. altrimenti d.o Deputato, consegnandogliele senza l'intiero prezzo di esso grano, sia tenuto del proprio, conforme ora promette, e s'obliga altrimenti a tutti, e singoli suoi danni &c. pelle ...

2.do Che d.o Giuseppe Insoli Fornaro sia tenuto, ed obligato, conforme promette, e s'obliga di detto grano, che come sopra le verrà consegnato servirsene per il solo, e puro spiano in sfamo di questo Popolo con fare il pane bianco ad oncie otto, ed il bruno ad oncie 9. a bajocco di buona qualità, ben manipolato, e cotto ad uso d'arte,

altrimenti mancando come sopra il pane di pasto, di lavoro, manifattura, cottura, e per qualsivoglia cosa con tinue il med.o pane cada nella pena di scudi due m.ta per ciascheduna volta d'applicarsi in beneficio di q.sta Comunità, e non altrimenti riservando a favore di q.sta Curia Baronale del tanto gl'emolumenti dell'atti, perche così si conviene, per patto espresso, e non altrimenti

3.o che il pnte Affitto di spiano di rubbia trenta grano sia, e s'intenda franco d'Affitto, Macinato, ed Affitto del bol lone, ma per altro sia tenuto, conforme d.o Fornaro promette, e s'obliga liberamente pagare ai SS.ri Aff.ri la piggione della Stufa, perche così, e non altrimenti

4.o Che d.o Giuseppe Insuli Fornaro sia tenuto, ed obligato terminato, che sarà lo spiano delle dette rubbia trenta grano puntualmente pagare in mani di d.o Gioacchino Mastinozzi Depositario il sud.o rubbio grano di prestanza alla Com.tà come sopra di P. H. 12, il sud.o rimosta qualunque eccezzione, altrimenti sia tenuto a tutti, e singoli danni, ed interessi, perche così, e non altrimenti

Promettendo detti SS.ri Priori durante le sud.e rubbia trenta grano mantenere in pacifico, e quieto possesso d'esso spia no d.o Fornaro, e liberarlo da ogni lite, e molestia altrimenti a tutti li danni, perche così

Ed d.o Giuseppe Insuli Fornaro, che così faccia, le cose di sopra promesse, ed adempisca personalmente costo Biaggio Gelor se figlio di Prospero da Vilcaniaro Pst di Nep., qui pnte a me cog.to, e benche ammogliato, e viva separatamente da detto suo Padre nulladimeno come figlio di famiglia per maggior cautela rinunciando alle Legg. perìa, e ad. ff. et Cod. quod cum eo, qui sub aliena potestate est, alle premesse, ed obblighi come sopra da d.o Fornaro fatti, e da me in atti di Legge, spondendo ed in ogni, come sopra, promettendo ed in solido con d.o Fornaro à attendere, ha promesso, e fatto

fatta sicurtà in forma costituendosi per le Espromissore, ed in solidum in tutto, e per tutto obligato

Quale così accedendo, fideiubentes mutuo d. Giuseppe Tornaro promette, e s'obliga liberarlo affatto e conservarne da ogni, e qualunque danno, che esso Galante per causa della presente sicurtà potesse in qualunque modo patire etc. per che così, e non altrimenti

Pro quibus omnibus etc. ad ora damnum etc. se ipsos etc. pro quibus etc. Dominum Andream Bona Ducam ... Dominum Joachim Marinozzi de ... ac tandem Joseph Insuli, et Blasius Palanti ... fideiussor in solidum ... haeredes bona ... in ampliori R. C. A. forma solitis cum clausulis ... obligaverunt ... consentientes ... sic ... etc.

Actum di laciano ... praesentibus Joanne Paulo Rossi fil. Josephi, et Alessandro ... fil. quondam ... Alexandri ambobus de dilaciano ... testibus

Ego Andreas Marchetti Cancellarius rog.

A dì primo Feb.ro 1774

Fida de castrati — Notasi come li Sig.ri Gio: Franci, Sante Ciri, e Stefano Ceccarini Priori di questa Ill.ma Com.tà di dilaciano fin sotto li 14. Genn.o pross.to affidorno in questo vro Teritorio, e dove puol pascere il Bestiame di questo Luogo, ed ha d'uso questa vra Comunità num.ro 60: Castrati di Carlo Fioramonte ... per il prezzo così concordato di Scudi tre ... quali ora d.o Carlo Fioramonte paga in mani di d.o Sante Ciri uno de sud.i Priori, e quali ne fanno quietanza in f.a e quali d.o Sante promise passarli in questa sud.a Dep.ria senz'alcuna eccezione altrimenti etc. Suoi danni, ed Interessi

Portati in Dep.ria V. al Lib. d'Entr. fol. 27. Reg. il di tre ... primo Feb.o 1774.

A. Marchetti Canc.re

Pietro Felice Bianchini, e Sig.r Franc.co Leoni Testi

A dì 5. Agosto 1777

Notasi come sotto d.o giorno li Sig.ri Dom.co Angeloni, Fran.co Spani, e Compagni Priori al pnte di q.ta Illma Com.tà di Filacciano affidano in q.to Territorio, e dove puol pascere il bestiame di q.ta Terra numero sette Cavalli di Sante Moretti da Ponzano per fino a S. Angelo 29. del prossimo futuro Mese di 7mbre per il prezzo di scudi due, e baj. cinquanta, quali promette, e s'obliga etc. pagare a dd. Sig.ri Priori, e la prossima Festa di S. Egidio rimossa qualunque eccezzione altrimenti

Pida de Cavalli n.o 7.o

Posti in Regist.ro sub. 16. 8bre 1777 etc. al lib. de Reg. fol. 30 ter.

A. Marchetti Canc.re

Testi Fran.co Marchetti, e Gio: Mezzarozzini

A dì 19. d.o

Notasi come sotto d.o Giorno li dd. Sig.ri Priori di q.ta Com.tà di Filacciano affidano in q.to Territorio di Filacciano, e dove puol pascere il Bestiame di q.to Luogo numero dieci Cavalli del Sig.r Andrea Romanelli da Ponzano per fino a S. Angelo 29. del pross.mo Mese di 7mbre per il prezzo di scudi due, e baj. cinquanta, quali a piacere di dd. Sig.ri Priori promette, e s'obliga etc. pagare rimosta qualunque eccezzione altrimenti

Pida de Cavalli n.o 10.

Posti in Regist.ro sub. 16. 8bre 1777. etc. al lib. de Reg. fol. 30. ter.

A. Marchetti Canc.re

Testi li Sig.ri Gio: Fran.co Crescenzi, e Fran.co Vetroni Presenti

A. Marchetti Canc.re

A di 29: Agosto 1774

Noto si come sotto d.o giorno li Sig.ri Dom.co Angelini,
Rida de Cavalli n.o 5: — e Compagni Priori di quest'Ill.ma Com.ta di Pitigliano
affidano in q.ta Piana di Pitigliano num.o cinque
Pervenuti in Rass.na li 26: Xbre 1774: et al lib. delle Rasse fol. 30: ecc. — Cavalli di Bastiano Politiani da Sorano per
un Mese fino alli 29: di 7mbre pross.o per il prez=
zo di Scudo uno otta, quali promette pagare a pia=
A. Marchetti Canc.re — cere di dd. Sig.ri Priori lib.es et per maggior sicurezza
d'un tal pagam.to da farsi a favore di q.ta Com.ta da
è presta ff. sicurtà Egidio Sopranzi da Pitigliano
qui pnte, ed accedente che s'obbliga pagarli de pro=
prio, e non altrim.ti etc. etc.

Pnti Giuseppe Rossi, e Gio: Mazzarroni Testi etc.

A di 12: Ottobre 1774

Alla mia presa Cancell.ro Sig. infro, e degl'infri Testi ff. perso=
nalmente costo Giuseppe Insoli Fig.o del qm Gio: Andrea da
Forno — Oppenrich di Germania dimorante in q.ta Terra di Pitig=
a Giuseppe Insoli — liano Sri di Nepi a Me cognito, al quale li Sig.ri Dom.co
Angelini, Dom.co Spaniel ed Antonio Crescenzi al pnte Priori
di q.ta Ill.ma Com.ta di Pitigliano spontaneamente in d.
nte, ed in ogni a tenore dell'esecuzione di Candela
seguita fin sotto li 11: 7mbre pross.o 1774: e dal lib.
dell'accensioni di candele al qle lo Spiano del Gra=
no, che ha provveduto, e provvede a q.ta Com.ta
di lui Deputato Gioacchino Mazzinozzi, ed avuolo,
e godeolo con gl'infri patti, e condizioni cioè
Primo, che d.o Gioacchino Mazzinozzi Deputato dal Consiglio pro tempore
sia tenuto, ed obligato dare a d.o Giuseppe Insoli Forna=
ro di pressanza un sol Rubbio di Grano, e di poi di
volta in volta che prenderà il grano bisognevole in
spiano di q.sto Popolo, d.o Fornaro sia obligato liberam.te
pagare in mani di d.o Deputato l'intiero prezzo di quel

grano, che le verrà consegnato, e misurato alla ragione di Scudi nove il Rubbio a tenore di d.a essibizione di Candela, altrimenti d.o Nastinozzi Deputato qui potesse consegnando lo stesso l'intie ro prezzo sia tenuto del proprio, conforme ora alla mia pnza, ed infra detti promette, e s'obliga altrimenti voul'esser tenuto a tutti, e singoli danni perche così

2.do Si conviene, che effatta la necessaria provista del grano bisognevole in sfamo di q.sto Popolo, d.o Gioacchino Deputato il ritratto del grano, ò sia denaro, che le verrà consegnato dal Sud.o Fornaro, quando le misurarà il grano come sopra, sia tenuto, ed obligato puntual mente portarlo in q.ta sua Depos.ria per poi trasmetterlo, e pagarlo in Roma al Banco del Sig.r Lamme Aquet in estinzione de Debiti di q.sta sua Comtà pche così, e non altr.

3.o Che d.o Giuseppe Insoli Fornaro sia tenuto, ed obligato, conforme promette, e s'obliga di detto Grano, che come sopra le verrà consegnato servirsene per il solo, e puro spiano in sfamo di q.sto Popolo con fare il pane bianco ad oncie otto, ed il bruno ad oncie 9: a bajocchi di buona qualità, ben manipolato, e cotto ad uso d'arte, altrimenti mancando come sopra il pane di peso, di lavoro, manipolazione, cottura, e quattro ore conviene il med. pane cada nella pena di Scudi tre mda per ciascheduna volta d'applicarsi in beneficio di q.ta Comtà, e non altrimenti riservando a favore di q.ta Curia Baronale sol tanto gl'emolumenti degl'atti pche così, e non altr.

4.o Che il prde. Affitto di spiano di Grano sia, e s'intenda franco d'Affitto, Macinato, ed Affitto del Bollone, ma per altro sia tenuto, conforme d.o Insoli

Fornaro

Tornaso promette, e s'obliga liberamente pagare al Sig.r Affittuario la piggione della Stufa perche così, e non altrimenti

5.o Che d. Giuseppe Tornaso sia tenuto, ed obligato terminato, che sarà lo spiano d'esso Grano puntualmente pagare in mani di d.o Marinozzi Deputato la sud.a prestanza di ciascun uno Grano alla rag.e come sopra di scudi nove il sud.o rimossa qualunque eccezione, altrimenti sia tenuto a tutti, e singoli danni, ed Interessi perche così, e non altrimenti

Promettendo detti Sig.ri Priori durante il sud.o spiano di Grano mantenere, e conservare in pacifico, e quieto possesso del med.o d. Tornaso, e liberarlo da ogni lite, e molestia altrimenti a lui li danni perche così

E q.o d. Giuseppe Tornaso, che così faccia, le cose come sopra promesse adempisca, presentemente costo d. Gioacchino Marinozzi fig.o del qm Nicola da Villaciano Ab.e di Jesi a me cog.to quale avendo ben inteso leggere il tutto spontaneamente, ed in ogni, come parte potente, ed in solido con d. Tornaso accede, promette, e fa sicurtà in forma costituendosi q. parte Espromissore, ed in solido in tutto, e per tutto obligato lib.e

Quale così accedente, fidejubente, e pagante d.o Giuseppe Tornaso promette, e s'obliga liberamente d'aver a rilevare indenne da ogni, e qualunque danno, che esso Marinozzi per causa della sud.a sicurtà potesse in qualunque modo patire libere perche così, e non altrimenti. E per l'osservanza di quanto sopra tanto d.o Gioacchino Marinozzi, che Giuseppe Tornaso in solido obligano se stessi, Eredi, beni, e ragg.i nella più ampla forma della R. C. Ap.lica con le solite clausole, e così toccate le scritture giurano in ogni seg. …

Fatto in mia Casa pres.ti Stefano Burj, e Paolo Lenzi testj

A. Marchetti pub.o Seg.rio

A di 27 9mbre 1777

Notasi, come sotto d.o giorno li Sig.ri Rom.o Angelini, e Compagni Priori di q.ta Com.tà di Filacciano affidano nei Campitelli di sopra, e sotto al Fontanile fino a quello, che ha create Tiziano Fornaccio, e Fornace e prata sopra la med.a, e fino al fosso Nuovo tutto il Bestiame di pecorino, che Cavalliero di Giovanni Pennacchi pecoraro da pascolarsi secondo il solito, assieme con il Bestiame di questo luogo per il prezzo di scudi cinque otta, quali d.o Gio. Pennacchi Pecoraro qui pnte promette, e s'obliga lib.e pagare a q.ta Com.tà a piacere dei Sig.ri Priori pro tempore della med.a rimossa qualunque eccezzione altrimenti, e per l'osservanza di q.to sopra s'obliga anche in f.a della R. C. A. e con le solite clausole di [illegible]

Pnti Stefano Bus, e Paolo Leoni Testij

Vida

A di no: feb.o 1775 posto in Uscita e al lib. de Resp. fol. 311:

A. Marchetti Can.re

A di 27 9mbre d.o

Avanti di Me Seg.rio ed infr. testij personalmente costituiti Rom.o Angelini, e Compagni al pnte Priori di q.ta Ill.ma Comtà di Filacciano a Me cognitj q.li in d. noe spontaneamente, ed in ogni in vigore della Risoluzione Consiliare seguita li 1777, e di libera d'accenzioni di candele, come al libro d'esse accenzioni al quale locano, ed affittano a Giovanni Pennacchi del q.m Sig. di Giuseppe da Castel vecchio Dioc. di Spoleto pnte, ed accettante a Me per tutto fino alli 8 Maggio prossimo 1778 l'Erba della Tenuta di q.ta Com.tà posta ne Piani di q.to territorio in vocabolo la Tenuta del Porcone

Tenuta del Porcone, e Pianella

a Gio. Pennacchi

A di d.o e 11 Aple 1775 posto in Uscita e al lib. de Resp. fol. 311:

A. M. Can.re

con f.o

confinante da un lato il fiume Tevere, dall'
altro il territorio di Ponzano, e gl' eredi sopra-
nominati[predetti], e da piedi lo Stradone principiando dalle Stra-
Adi 8. Aple d. ... posti in Ress. e al lib. de Ress. fol. 311 ecc. A. Marchetti Canc.re
done delle Volta Stradone, Stradone fino a
Cosa Foscura salvi altri, come altresi l' Erba
di q.ste Selve per pascere le Capre, ed altro Be-
stiame di d.o Pennacchj da pascolarsi però comm.te
dd. Selve con il Bestiame di q.sto luogo, e dove
il med.o puol pascere con le seguenti condizzio-
ni, e Capitoli fino alli 8. Maggio sud.o cioè

Per l'Affitto della sud.a Tenuta il sud.o Giovanni Pennacchj
Pecoraro promette, e s'obliga lib.e pagare a d.a Comtà,
e p. essa a suoi Sig.ri Priori pro tempore oltre l'infre
Regaglie scudi cinquantacinque m.ta, e questi in
due paghe uguali, cioè la metà a Carnevale, e
l'altra metà nelle S.me Feste di Pasqua di Resurrez-
ione pross.a dell'1775. qui in Filacciano liberam.te
rimossa qualunque eccezzione perche così

Per la fida poi, o sia vendita dell' Erba delle Selve di q.sta
Comtà da pascolarsi con le sue Capre unitamente
Per la fida delle
con il Bestiame di q.sto luogo promette, e s'obliga
incontro Capre pono
il med.o Pennacchj lib.e pagare a q.sta Comtà, o suoi
vno ... in Ress. sotto
Priori oltre l'infre Regaglie scudi venti m.ta,
soli d. dieci, e b. 50. li rimanenti
quante volte però non ci pascolino in queste
d. 9:50 si devono
Selve altre Capre; In caso poi che vi pascessero
pagar dal S.r Arcangeli p. le
le Capre di qualche dun' altro, allora, ed in tal
sue Capre da pasco-
caso promette, e s'obliga pagare d.o Pennacchj un
lare comunem.te
Carlino per Capra, e q.sti in due paghe eguali di
con quelle del Pen-
sopra qui in Filacciano lib.e perche così con li
nacchj
seguenti patti cioè

il S.r Arcangeli pagò ... 1.mo Che mancando d.o Gio: Pennacchj Aff.rio alle prime
paghe sia lecito a d.a Comtà, e suoi Sig.ri Priori

Io sotto(scritt)o dichiaro aver ricevuto dal Sig.r Ab.e
Lucas Mandetti il saldo de Censi a
Gennaro, e questo d'e messe matura-
te a tutto Ottobre prossimo passato.
In fede di che mano questo dì 17 Gennaro
1700 settantotto

E. Arcangeli aff.mo

Io sotto(scritt)o dichiaro aver ricevuto dal Sig.r Ab.e
Mandetti il saldo dei Censi a Gennaro e q(uest)o
di messe maturate a tutto Ottobre pros-
simo passato. In fede di che mano 12
1700 settantanove

E. Arcangeli aff.mo

Dio Sia Benedetto

Io sotto ho ricevuto dal Sig.r Andrea
Marchetti il saldo dei Canoni à denaro
ad oglio, e mosto per la sua porzione
maturati à tutto settembre prossimo
passato. In fede di Luciano li 4.
Gennaro 1700ottantacinque

E. Arcangeli affit.rio m.o p.p.

Io sotto ho ricevuto d.o dal Sig.r Andrea Mar-
chetti il saldo dei canoni à denaro, à
oglio, e à mosto per la sua porzione
maturato à tutto settembre prossimo
passato. In fede di Luciano li [illegible]
Gennaro 1700ottantasei

E. Arcangeli affit.rio m.o p.p.

pro tempore oltre il potere per esso Fattore immediatamente, di poter domandare, e farsi rilasciare gl'intiere paghe, e somme, perche così per patto espresso, e non altrimenti.

2.° Che sia, e s'intenda sempre riservato a favore di d.a Comunità il Dominio, e special'ipoteca sopra d.i generi di Bestiame, ne quello s'intenda trasferito a favore d'alcun'altra persona, ne possino rimuoversi l'animali da questo Territorio sotto pena di fraude, se prima non sarà interamente sodisfatta questa tal Comunità perche così, e non altrimenti.

3.° Che per qualunque disgrazia, che Iddio non voglia, accadesse tanto sopra le Bestie, che l'Erbe per l'inondazione del Tevere, ò altro caso benche impensato, e qui non espresso non sia lecito a d.o Pensionario domandare di falco alcuno perche così.

4.° Che giunto li 8. Maggio dell'anno pross.o 1775. d.o Pensionario sia tenuto, ed obligato escire con le sue Bestie dalle Prata esistenti in d.a Tenuta, e di guardarle ad effetto di falciare le med.e a favore de Padronali, sopra le quali, e da quel giorno in poi, e fino a tutta la falciatura d.a Cosa non v'ha più posto di sorte alcuna: Come ancora dal sud.o giorno dei 8. Maggio pross.o riservano a favore de Padronali de terreni libera facoltà di poter rompere li terreni esistenti in essa Tenuta in somma in tutto, e per tutto a tenore dello Statuto dell'Agricoltura di Roma, ed uso, e consuetudine di questa Terra di Filacciano, delle quali d.o Pennacchi dice essere appieno informato.

5.° Che oltre li scudi cinquanta cinque mta, e pagando dell'Erba delle Macchie come sopra stabiliti sia tenuto d.o Pennacchi dare per le feste del Ss.mo Natale all'Ill.mi Priori

Priore le solite regaglie cioè una libra di cascio ogni
sendo, a Carnevale il Capretto, e nelle SS.me Feste
di Pasqua di Resurrezzione pross.te Un'Agnello, perche
così ss pattato

E q.do Pennacchj che così farrà, e perche corso Gio: Crescen
zi fig.o del qm Gaetano da Pitigliano Abi di Nepi a me
Not.o cogn.to bench'e sappia non essere tenuto, e nulla di
meno rinunciando di sua spontanea volontà, ed in
ogni miglior modo affatto escluso, ed eccettuato, alle premesse
se, ed obblighi c.e fa da d.o Pennacchj fatti come sopra
Espromissore, ed in solido accede, promette, e fa
sicurtà a d.o Pennacchj in fa.e quale così accedente
d.o Pennacchj promette rilevarlo indenne, e libero
da ogni, e qualunque molestia, e lite altrimenti

E q.to l'osservanza di q.to f.a tanto d.o Pennacchj, che Gio: Cre
scenzi sicurtà in solido obligano loro stessi, Eredi, beni,
e raggioni nella più ampla forma della R. C. A.
con le solite Pa) e così toccando le scritture giurano
di Me Seg.rio giuramento non solo in q.to ma in ogni

Fatto in Mia Casa pnti Paolo Leoni fig.o del qm Fran.co Ant.o
da Poggio Mirteto in Sabina, e Stefano Betti fig.o del qm Vin
cenzo da Viguelli di Milano testi

A. Marchetti Seg.rio

Die 5.a Aprilis 1775

Possessus Ex.mi D. Fran.ci Ricci Galganetti Cabellis

In Illis Canc.rijs ac coram AA. RR. Rom.o Angelini, Fran.co Sette, Sani, et Antonio Cocsceari Prioribus residen. huius Ill.ris Comitis di Lacciani Ex.mus D. Franciscus Ricci Galganetti, qui exhibuit L.ras patentales Gubernij di Lacciani in sui personam ab Ill.is AA. Patribus de Mutis Cons. expedit. sub die prima currentis Mensis Aprilis 1775. quas semper reportavit, qui AA. Priores ea, qua decet reverentia dictas L.ras patentales receperunt, dictumque Ex.um D. Fran.cum Ricci Galganetti ad Off.um Cabellis admiserunt, facta prius per eumd.em obligatione, ac prestita idonea fideiussione de bene, et fideliter exercendo d.m Off.m, observare taxam existen. in Canc.ria, et ad. AA. Prioribus consignand., et statutum faciend. a RR. Eusebio Arcangeli, et d.o Franci ad hunc effectum deputatis, aliasque consuetudines, et in fine sui officij de stando sindicatui, et non discedendo ex hac terra, nisi prius parita sententia sindicatus; sicut d.s Ex.mus D. Franciscus Ricci sponte et o.i promisit, seque obligavit in o.ibus, et p. o.ia; et pro eo quod in faciet solito consensu Franciscus Mauri fil. q.m Caroli de Salaviano Nepos d.i, qui licet sciat, dictis tam sponte ac omnis accessit, et fideiussit in forma, et dictum D. Pr.m Decedentem indemnem relevare promisit sibi quod alias de gestis pro eo, ac se, heredes, bona, ubicumque o.ia in solid. in amp.ma Rev. Cam. Apostolicae forma solita cum clausulis citra etc. obligaverunt, renunt., consensu unica. Sicque tactis Scripturis iuraverunt etc. sup. quibus etc.

Actum in Curia di Lacciani presentibus RR.DD. Bernardino Cocsceari, et Sancte Cori testibus

A. Marchetti Canc.rius

Die Quinta Augusti 1775

In Actis Canc.rie ac coram Ill. Fran.co Seleguani, et Antonio Cresen

Possess. Eccmi D. Thomas Siracusa Sindici

y Prioribus residen. huius Ill.mi Comitis Vilacciani
Ecc.mus D. Thomas Siracusa, qui exhibuit litteras patentales
huius Sindicatus Vilacciani in sui personam ab Ill.mis DD. Fra
tribus de Mattei Dnis expeditas sub die 27 Julij prox.i 1775,
quas secum deportavit, quae Ill. Priores ea, qua decet
reverentia dictas litteras patentales receperunt, dictumque
Ecc.mum D. Thomam Siracusa ad Officium Sindicatus admi
serunt, facta tamen prius per eundem obligatione, ac
prestita idonea fideiussione de bene, et fideliter ex
ercendo d.m Officium, observare taxam existen. in
Cancellaria, et a DD. Ill. Prioribus Consignand., et Statutum fa
cien. a Ill. Eusebio Arcangeli, et Joanne Franci ad hunc
effectum Deputatis, aliasque Consuetudines, et in
fine sui officii de stando Sindicatui, et non recedendo
ex hac Terra, nisi prius parita Sententia Sindicatus;
Prout d.s Ecc.mus D. Thomas Siracusa sponte, et omni pro
misit, seque obligavit in [illegible], et per omnia [illegible]. Et pro
eo, quod ita faciet parte Constitutus D. Carolus Antonius
Sopranzi fil. qm Francisci de Vilacciano [illegible], qui
licet sciat se non teneri [illegible] ac omnibus accessit, et
in solid. fideiussit in forma: Et cum sic accedentem
indemnem d. Ecc.mus D. Siracusa relevare promisit ita
quod aliàs, de quibus, quod pro quibus se, suos heredes,
bona, iuraque etc. in solid. pro ampl.a Rev. Cam. Aplica
forma solitis cum clausulis [illegible] obligarunt, renunciarunt, con
senserunt, unicasque tactis iurarunt etc. super quibus
Actum in Curia Vilacciani praesentibus D. Dom.co Bollella, et Jose
pho de Innocentio Testibus

A. Marchetti Canc.rius

A dì 17 Xmbre 1775 —

Avanti di Me Sig.r Cav.re pub.co infr.o personalmente costi li Sig.ri Domenico Angelini, e Fran.co Settepani Rus. de Priori di q.ta Ill.ma Comun.ta di Vilecciano, i quali in vigore dell'estinzione di Candela seguita fin sotto li 12: 8bre 1775. e al lib. dell'accensioni di Candele fol. 43. ter. in d.o nome, e di loro spontanea volontà, ed in ogni anno affittato, ed affittano fino alli 15: d'Agosto dell'anno 1776: pross.mo a Giuseppe Insoli fig.o del q.m Gio: Andrea da Spedinca di Germania dimorante in q.ta Terra di Vilecciano Rs.i di Nepi presente lo spiano del Grano, che ha proceduto, e procederà q.ta n.ra Com.tà, e suoi Priori pro tempore ad averlo, e goderlo con l'infr.i patti, e condizioni cioè

Forno a Giuseppe Insoli

Primo. che d.i Sig.ri Priori, e suoi successori in d.o Priorato siano tenuti, ed obligati dare, e consegnare a d.o Giuseppe Insoli fornaro un Rubbio di Grano per prestanza a ter.e della di lui offerta alla gara, e di poi di volta in volta, che d.o fornaro prenderà il Grano bisognevole in sfamo di q.to Popolo, sia tenuto, ed obligato, conforme promette, e s'obliga lib.e pagare in mano de Sig.ri Priori pro tempore l'intiero prezzo di quel Grano, che ha ricevuto consegnato, e misurato alla ragione di Scudi Sette, e baj. quindici il Rub.o a tenore dell'estinzione della sud.a Candela alla gara, altrimenti consegnandoselo senza l'intiero prezzo d.i Sig.ri Priori pro tempore siano tenuti del proprio, ed a lor li danni che così ec. loro Rs.i

2.do che d.i Sig.ri Priori pro tempore di volta in volta, che il fornaro sud.o porterà il denaro etc. per prendere il Grano, siano tenuti quello subbito portarlo in q.ta pub.a Seg.ria, affinche fatta la somma di Scudi cinquanta, o cento; con ordine de med.i Sig.ri Priori da q.to n.ro pub.co Seg.rio si paghino nel Banco del Sig.r Santi Ineffert in estinzione de Rubbiti, che ha q.ta n.ra Com.tà al Mte Sbrd.a; altrimenti a lor danni ec. che così, e non altrimenti ec.

3.o che d.o Giuseppe Insoli fornaro sia tenuto, ed obligato,

conforme

conforme promette, e s'obliga di d.o Grano, che come sopra le verrà consegnato servirsene per il solo, e puro spiano in sfamo di q.to Popolo con fare il pane bianco ad oncie nove, ed il bruno ad oncie dieci a bajocho di buona qualità, ben manipolato, e cotto ad uso d'arte, altrimenti essendo mancante di peso, di lavoro, cottura, manipolazione, e p. quattro ore continue esso pane cada nella pena di scudi due m.ta p. ciascuna volta, d'applicarsi in benef.o di q.ta Com.tà, e non altrimenti riservando a favore di q.ta Curia Baronale sol tanto gl'emolumenti degl'atti, p. che così, e non altrimenti

4.o Che il pnte Affitto di spiano di Grano sia, e s'intenda franco d'Affitto, Macinato, ed Affitto del Trollone a tenore della sud.a offerta alla qle, ma sol tanto sia tenuto, conforme d.o Insoli Fornaro promette, e s'obliga pagare al Sig.r Affittuario la piggione della Stufa p. che così, e non altrimenti

5.o Che d.o Giuseppe Insoli Fornaro sia tenuto, ed obligato, terminato il sud.o tempo dello spiano d'esso Grano, puntualmente pagare in mano dei Sig.ri Priori pro tempore, o loro Sig.i Dep.tio la sud.a prestanza di Rubbio uno Grano alla rag.e come sopra di scudi sette, e baj: quindici m.ta rimossa qualunque eccezzione, altrimenti a tutti, e singoli danni, ed Interessi, p. che così, e non alt.i

Promettendo detti Sig.ri Priori durante il sud.o tempo di spiano mantenere in pacifico, e quieto possesso d.o Fornaro, e farsi, che le venga inviolabilmente mantenuta la med.a privativa, e q.to liberarlo da ogni lite, molestia, e molestante persona, altrimenti etc. li danni, p. che così

E q.o d.o Giuseppe Insoli Fornaro, che così faccia, le cose sud.e prometta, ed adempisca, personalmente costo Antonio Carcenzi fig.o del q.m Gio: da Filacciano Dioc.i di Nepi a me cog.o quale benche segiaus nulla di meno p. spec., ed in ogni, e alle promesse, ed obligh.i da esso Insoli ess.i fatti, e da me lettili niente affatto escluso, ò eccettuato ma come fatte, contenute, ed in sol. con d.o Fornaro

accede, promette, e fa Sicurtà in forma, costituendosi parte Espromissore, ed in Solidum in Pᵒ. e gᵈᵒ. obligato Lib.

Quale così accedente Sicurtà prese di Tosoli promette, e s'obliga liberarlo affatto indenne da ogni, e qualunque danno, che esso Cocciorri per causa della sudetta Sicurtà potesse in qualunque modo patire Lib. e che così, e non altrim.

E per l'osservanza di qᵗᵒ. fatto dᵒ. Tosoli Debitore, ed Antonio Cocciorri, Sicurtà in Solidum, che Sigʳⁱ. Priori pro tempore s'obligano nella più ampla forma della R. C. Aplica con le Solite Clau., e così toccando le Scritture in mano di me Segʳⁱᵒ. giurarono sì non solo in qᵗᵒ. ma in ogni

Fatto in detta Cancelleria Presenti Cesare Agostini figᵒ. del qᵐ Eusebio, e Domᶜᵒ. Antᵒ. Sopranzi figᵒ. d'Egidio ambedue da Dibeviano Distr. di Nepi Testimonij

A. Macchetti Segʳⁱᵒ. pubᶜᵒ.

A dì 6: Genᵒ. 1776

Rida di 100: Agnelli

Pᵗᵒ. in Aple 1776 l'intrati Scudi undici mezza furono pagati nel Reffᵐᵒ. al Lib. de Reff. fol 39.

A. M. Canc.ʳᵉ

Notasi come sotto dᵒ. giorno dei 6: dell'1776: li Sigʳⁱ. Domᶜᵒ. Angelini, Franᶜᵒ. Settepani, ed Antonio Cocciorri Priori di qᵗᵃ. Illᵐᵃ. Comᵗᵃ di Dibevigno anno affidato nei Pascoli di qᵗⁱ nostri Piani con suoi Stradoni da pascolarsi però communemente con il Bestiame di questa Terra numᵒ. 100: Agnelli d'Angelo Anselmi Pecoraro, fino alli 15: del prossᵐᵒ Mese di Marzo per il prezzo di Scudi undici mezza da pagarsi, conforme dᵒ. Pecoraro s'obliga pagarli in mano de Sigʳⁱ Priori pro tempore dentro il limitato tempo, che dura tale Rida Lib. Rimossa qualunque eccezione, et altrimenti, e per l'osservanza s'obliga nella più ampla forma della R. C. A. con le Solite Clau. In fede qᵗⁱ di, ed anno sud.

Presenti li Sigʳⁱ. Don Bernardino Macchetti, e Franᶜᵒ. Marchetti Testimonij

Adì 16. Agosto 1716

Notasi come sotto d.° giorno li Sig.ri Francesco Mancori, e Compagni Priori di quest'Ill.ma Com.tà di Vilacciano anno affidato nei Biscolti di questi Piani da pascersi communemente con il Bestiame di q.sto Luogo numero n.° 3 Cavalli del Sig. Cap.n Ant.° Stacj come Ministro del Sig. Giacomo Rotti per fino a tutto il Mese di 7mbre pross.° alla rag.e come di baj. ventricinque per ciascun Cavallo, il prezzo della qual Fida d.° Sig. Stacj s'obliga pagarlo dentro il 3.ne di d.a Fida alterimenti, e gl'osservan.za d'oblig. in f.a R.C.A. In fede q.sti di, ed anno sud.

Pnti li Sig.ri Eusebio Arcangeli, e Fran.co Marchetti Test.j

Adì 12 Feb.ro 1717. li Sig.ri Fran.co Mancori, e Compagni in detto Priorato pagarono in Dep.ria baiocchi cinque, e s.di 75 intiero prezzo dell'incontro fida del Sig.re Stacj al lib.° Depositorio fol. 46.

A. Marchetti Canc.re

Adì 6. 7bre 1716.

Notasi come sotto d.° giorno li Sig.ri Fran.co Mancori, e Compagni Priori di q.sta Ill.ma Com.tà di Vilacciano anno affidato nei Biscolti di q.sto Luogo num.° sei Cavalli per un Mese alla rag.e di baj. 15. p. Cavallo con la sicurtà di Prospero Galante, il prezzo della qual Fida d.° Bastiano Policiani s'obliga pagarlo dentro d.° tempo d'essa Fida alterimenti, e gl'osservanza d'obliga nella più ampia f.a della R.C.A. In fede q.sti di, et anno sud.

Pnti Fran.co Marchetti, e Bernardino Moretti Test.j

Adì d.°

Notasi come sotto d.° giorno li Sud.i Sig.ri Fran.co Mancori, e Compagni Priori di q.sta Com.tà di Vilacciano anno affidato nei Biscolti de Piani di q.sto Luogo num.° otto Cavalli da pascersi communemente con il Bestiame di q.sta terra per un Mese alla raggione di baj. 15. per Cavallo di Dom.co Ro

Rotulori, il quale da q. Sicurtà Giovacchino Mar=
inozzi, che in solid. con d.o Rotulini s'obligano
pagare il prezzo intiero di d.a Fida a q.sta Com.tà
ò suoi Priori pro tempore dentro q.sto il termine,
durante d.a Fida altrimenti, e q. l'osservanza
s'obligano in solid. nella più amp.a forma
della R.C.A. con le solite Cl. Fide
di Laciano q.sti dì, ed anno sud.i

Pnti li Sig.ri Fran.co Maschetti, e Giuseppe d'Innocenzo

A dì 6. 9bre 1776

Noresi come li Sig.ri Fran.co Mauori, e Compagni Priori
di q.sta Com.tà di Laciano anno affidato nei Bisco=
li di q.sti Piani num.o cinque Cavalli di Tobbio
forestri alla Sig.ra di Sas. Uscenti cinque q.Cavalle
da pascere communemente con il Bestiame di
q.sto luogo, il prezzo della p.te fida d.o Tobbio
s'obliga pagarlo dentro il 9bre di q.sta fida, che
è un Mese altrimenti, e q. l'osservanza s'obliga
in f. della R.C.A. Fide di Laciano q.sti dì, ed anno
sud.i

Pnti li sud.i Fran.co Maschetti, e Giuseppe d'Innocenzo

A dì 19 9mbre 1776

Avanti di Me Seg.rio e Testi infr.i li Sig.ri Fran.co Mauori, e
Compagni Priori di q.sta Ill.ma Com.tà di Laciano a Me
cog.ti Spontaneamente lin d.o noe, ed in q.o hanno affida=
to, ed affidano fino alli otto Maggio dell'pross.o ven=
Fida di pecore
to Pecore di Antonio Ceodani fig.o del q.m Rom.co da
Pietralba Dì d'Ascoli Socceb Minore del Sig.re Gio:
Nicola a Me pur moi cog.to int.e nell'Erba delli
Biscoli dell'Quarto del Porto di q.sti Piani di
Laciano da pascersi communemente con il Bes=
tiame
e Mro Gio: Paolo

Notasi il sotto li 11. Febb.o, e 3. Marzo 1777. il Sr. Gio: Ajuri pr. Antonio Cerboni Sunio sopra il saldo dell'in retta fida di pecore ascendente a S. 77. 50. e.e al lib. da Deppo fol. 46. ecc. A. Marchetti Canc.re

tiarre di qsto Luogo, riconoscendosi li d.i Sig.ri Priori per il Bestiame di qsta Terra libere tutte le Prata, e li Stradoni. Per il prezzo di Scudi venti sette, baj: cinquanta mta, quali d.o Cerboni Pecoraro promette, e s'obliga lib.e pagare alli Sig.ri Priori pro tempore, ò di loro Depositario a Carnevale dell' 1777. pross.o qui in Rinacciano rimossa qualunque eccezzione, e con le solite regalie d'una libra di Cacio per Scudo da portarsi nelle pross.e Feste Natalizie a dd. Sig.ri Priori, ed un Agnello a Pasqua di Resurrezione ad altri Sig.ri Priori pro tempore. E che così con gl'infri patti cioè

Pmo Si conviene per patto espresso, che sia lecito a d.o Antonio Cerboni Pecoraro per venire da Corzano a pascolare nelli sud.i Quarti del Corso, e Mrò Gio: Paolo, passare con le Pecore per lo Stradone del Cossone sotto linea di detta Stradone Stradone fino al Porto Serra che alcuno possa impedirglielo per che così

2do Che d.o Cerboni Pecoraro non possa proibire a niuno di rompere con l'aratro li terreni esistenti in d.i Quarti, anzi a loro piacere li Padronali di essi, ò chi per loro possino rompergli per che così

3o Che mancando d.o Cerboni Pecoraro per Carnevale pross.o dell'1777. al puntuale pagamento di detti Scudi venti sette, e dd. 50: mta, sia in libertà, e possino li Sig.ri Priori pro tempore senza strepito di Lite, alla qle d.o Pecoraro espressamente rinunzia, far arrestare delle pecore, che ivi pascoleranno, sù le quali dd. Sig.ri Priori intendono avere, e riservare a favore di qsta Ill.ma Com.tà di Rinacciano il Dominio, e special ipoteca, fin tanto che d.o Pecoraro averà puntualmente pagati li S.di detti S. 27. 50:, altrimenti sia tenuto a tutti, e singoli danni, ed interessi per che così

4.° Che facendo danno d.i Cerboni Pecorari con le sue pecore, oltre
all'emenda del danno a favore de' P.ni dannificati
sia tenuto pagare per la pena a q.sta Comunità giulij
cinque metà per ciascheduna volta, che faranno
danno pericolosi, e non altrimenti

Che al tempo di detta Locazione detti Sig.ri Priori pro tempore
promettono mantenere in pacifico, e quieto possesso
so di d.o Pascolo, d.i Cerboni Pecorari, e liberarlo da
ogni lite, molestia, e molestante persona, e
per l'osservanza di quanto s.a tanto dd. Priori, che
Cerboni Pecorari s'obligano nella più ampla
forma della R. C. Ap.lica con le solite Cl.e
In fede q.sto dì, ed anno sud.o

Fatto in Mia Casa pnti Fran.co Marchetti, e Santo
di Pietro dell'Aspito Ambi di Cammerino Testi

A. Marchetti Seg.rio

A dì 5. Agosto 1700sette

Noti come li Sig.ri Benedetto Belli, e Stefano Cesconi Prio
ri di q.sta Com.tà di Visciano affidano fino alli ng.
bre pross.o nelli Piani di q.sto Luogo num.o tredici
Cavalli del Sig.r Andrea Romanelli per il prezzo di
Scudi tre, e baj. 76. metà alla rag.e di baj. venti cinque
per Cavallo da pascere communemente con il bestiame
di q.sto Luogo; quale somma d.o Sig. Romanelli
s'obliga pagarla a piacere de' dd. Sig.ri Priori, ed
avendo fatto sicurtà il Sig. Gio: Fran.co Cesconi, il
q.le in solidum con d.o S.r Romanelli s'obliga a q.sto
et etiam nella più amp.a f.a della R. C. A. con le
solite Cl.e In fede q.sto dì, ed anno sud.o

Pnti Fran.co Marchetti, e Sante Cini Testi

Adì 19 Ottobre 1777

Con le prove da valere, sia noto come li Sig.ri Benedetto Belli, e Stefano Cortiegri due de Priori di questa Casa di Pilamano

Castagneria

spontaneamente in vista dell'estinzione della Candela sopra la delibera dell'affitto della Castagneria fatta fin sotto li 19 7bre prossimo passato al lib. dell'accensioni di Cand. fol. 29. Cand. 3.a alla fine del lavoro, ed affittano lo spaccio delle Castagne di questa Casa fino a tutto Carnevale prossimo a Domenico Antonio Passioni qui presente, e questo accettante, come tale, e per tale accettante, e godente, come di cose simili.

E questo affitto detti Sig.ri Priori lo fanno a favore di d.o Passioni per il prezzo di scudi due, e baj novanta cinque moneta liberi, e franchi a questa Comunità, a tenore di d.a Candela, quali d.o Passioni Affittuario promette, e s'obbliga liberamente pagare dentro il prossimo Carnevale a d.a Comunità, o suo Esattore, ad ordine de Sig.ri Priori pro tempore della med.a qui in Pilamano remota qualunque eccezione, perché così, come altresì sia tenuto vendere le Castagne buone dodici a paolo, e spaccio di questo Castello, e questo non debba mai farle mancare, se non in caso di tempi cattivi, altrimenti sia tenuto alle pena di baj trenta per ciascuna mancanza d'applicarsi in beneficio di questa Comunità perché così, e non altrimenti.

Promettendo detti Sig.ri Priori mantenere il sud.o Passioni nella prima tiva del sud.o spaccio di Castagne, e mai fare, che da alcuna persona possa essere impedito, o molestato, altrimenti a tutti li danni, e vice versa d.o Affittuario promette, e s'obbliga dare dodici Castagne a paolo, e queste mai farle esser mancare fino a d.o tempo perché così dando d'assicurata Giuseppe Oribezzi qui presente il quale in solido con d.o Passioni s'obbliga in tutto, e per tutto a pagare, obbligandosi anche in forma ambedue in forma della R. C. Apostolica con le solite clausole in fede questi dì, ed anno sud.i Croce di d.o Passioni illitterato che s'obbliga a pagare. Croce di d.o Giuseppe Oribezzi illitterato sicurtà che s'obbliga pagare.

Presenti Ventura Rosetti, e Bernardino Calbrone testimoni a ciò presenti

Io Antonio Rocchetti Seg.rio di Comunità, e testimonio a quanto sopra

Die XXVII. Octobris 1777 Ind. Rom. X. Pont.
Anno D. N. D. Papæ Pij VI. anno eius 3°.

Avanti Me Not.°, e Testi infri personalmte cost. li Sig.ri
Benedetto Belli figlio del q.m Andrea, e Stefano Cre
scenzj Fig.o del q.m Paolo due de Priori di q.ta Comm.tà di
Vilacciano Dioc.i di Nepi a Me cogniti, i quali anche in
nome di Gio: M.a Crescenzj altro Compriore per il
quale promettono de rato &. di far ratificare il pnte
Atto anche con la Cta [illegible] in vigore dell'ac
censione di Candela accesa p.la 3.a volta p.la Erba
della Tenuta del Carbone fin sotto li XI. 7mbre 1777.
prossimo p. al lib. dell'accensioni di Candela a q.to di
loro spontanea volontà, in d.o nome, ed in ogni &c. loca
no, ed affittano al Sig.r Paolo Lotti Fig.o del q.m Andrea
da Narzano di Cimino Dioc.i Stato di S. Paolo di Roma
Me pure cognito qui pnte, e come Min.ro del
Sig.r Giuseppe Pitelli pub.co Mercante nella Piazza
di Roma spontaneamente accettante p se, e suoi Cavallari
La Tenuta di q.ta Comm.tà posta ne Piani in vocabolo
il Carbone confinante da un lato il fiume Treia,
dall'altro il Territorio di Corciano, le Macchie e
dette della Madalena med.te gl' Eredi Sopranzj, e lo Stra
done detto delle volte Stradone, Stradone fino a
posta fascina salvi altri &. ad uso di goderla, e pas
colarla per fino alli otto del pross.o fut.o Mese di
Maggio 1778; e come di cose simili, e con li se
guenti patti cioè

Primo che p l'affitto della Erba della sud.a Tenuta d.o Sig. Paolo
Lotti, e Min.ro sud.o sia tenuto, ed obligato, siccome
si obliga a pagare a q.ta Comm.tà di Vilacciano, e p essa a suoi
Sig.ri Priori pro tempore Scudi Cento dieci m.ta
da quali detratti Scudi dieci, che ha guadambiati
d.o Lotti in d.a Candela, d.a C.a restano liberi q.a
Comm.tà Scudi Cento m.ta, e questi s'obliga pagarli
in

due rate uguali, cioè scudi cinquanta nelle pros
sime SS. Feste di Natale, e li altri scudi cinquanta
nelle pross.me SS. Feste di Pasqua di Resurrezione dell'
1778 qui in Viterbo lib. rimossa qualunque ec
cezzione &

2.do Che mancando d.i Sig.i Lotti e C. Mini.co ed Affittuario sud.
al pagamento di d.a prima paga, sia lecito, e
possino li Sig.ri Priori pro tempore astringerlo,
e forzarlo per tutta l'intiera somma; riservando
li med.i a favore di q.sta Comm.tà il dominio, e spe
ciale ipoteca sopra li Cavalli, ò altro Bestiame
che in d.a Tenuta pascolarà, nè q.sto s'intenda tras
ferito a favore di alcun'altra persona, nè possa
ammoversi il Bestiame sud.o da q.sto Territorio
sotto pena di fraude, se prima non sarà stata in
tieramente sodisfatta questa Comm.tà, ò vero non averà
dato idonea, e più sicura altra sicurtà per il paga
mento, e cautela di q.sta Comm.tà perche così & non altrim.ti

3.o Che per qualunque disgrazia (che Iddio non voglia acca
desse) tanto sopra le Bestie, che sopra all'Erba, ò per in
nondazione del Fiume, ò altro caso benche impen
sato, e qui non espresso, non sia lecito a d.i Sig. Lotti e
Mini.co sud.o, nè a suoi Cavallari & domandare alla sud.
Comm.tà sgravio, ò defalco alcuno, ma quella nelle sud.e
rate, e tempi sia tenuto lib.te, ed intieramente pagare, perche
così per patto espresso & e non altrimenti

4.o Che giunti alli 8. di Marzo pross.mo dell'anno 1778. d.i Sig.
Lotti a nome &c., e suoi Cavallari & siano tenuti, ed
obligati uscire, e non possino più pascolare le Erbe
esistenti in d.a Tenuta, e quelle riguardante gl'Erba
da falciare a favore de padroni li diretti, sopra le

34

quali da quel giorno in poi, e fino a tutta la fidicianza
re qsta Comita non vi ha più dritto di torne alcuno;
come ancora dal sud.o giorno delli 8. Maggio li
sud.i Priori diedero a favore de Padronali
de Terreni la facoltà di poter dompere a tenor
re dello Statuto dell'Agricoltura, ed uso, e con
suetudine di qsta Terra di Villacrina, delle quali
d.o Sig.r Fatti a noi etc. dice essere appieno informato

Promettendo d.i Sig.ri Priori durante il tempo c.s. stabilito
libe mantenere, e conservare d.o Sig. Fatti Med.co
sud.o, e suoi Cavallari nel libero dritto di pasce
re la sud.a Tenuta, e suoi annessi, e connessi, ed alti
di qsta Corte alcrimenti a tutti li danni etc.

E p. d.o Sig.r Paolo Fatti Med.co sud.o che così farà, e le cose
c.s. promesse adempirà, poste, e personalmente
costit.o Antonio di Cesare fig.o del qm Dom.co da Villa
crina a Me cognito, il quale benché sappia nulla
di meno spontaneamente, ed in ogni alle promesse, ed
obblighi da d.o Sig. Fatti, e sue fatti vorrà affatto
escluso, ò eccettuato ha promesso, ha accettato, ed
ha fatto sicurtà in forma costituendosi prin.e
pale Espromissore, ed in solidum con d.o Sig. Fatti
come Med.co sud.o in tutto, e p. tutto obligato li
beramente

Quale così accedente fideiubente d.o Sig. Paolo Fatti
a noi c.s. ha promesso, e s'è obligato rilevarlo
indenne, e liberarlo da ogni danno, lite, moles
tia, e molestante persona liberamente etc. che così etc.

Pro quibus omnibus alias etc. de quibus etc. quod etc. pro quibus etc. d.i Ill.
Priores bona d.e Comm.tis, ac Juras etc. d.s Ill. Paulus
Fatti ipso s.t nre, et Antonius de Cesare uti fideius
sor, eorumque heredes etc. bona ac jura etc. in am
pliori

ptiori Rev: Cam. Aplicæ forma solita, cum Clis citra viros in solidum obligarunt, renunciarunt, consenserunt, unica stiegue Corbis iuvarunt, omnibus suis quibus.

Actum in Civitate Regni Nep. posita in casa ibidem præsentibus RR. Thoma Sirabella fil. bo: me: Josephi Viterbiens, et Eusebio Arcangeli fil. bo: me: Innocentij de Civitate Nepes Clis testibus.

Ita est Andreas Nicolaus Marchetti Notus Regs.

Die IV. Martij 1778. Ind. XI. Pontus Smi D. N. D. Papæ Pij VI. anno eius 4°.

Alla presza di Me Notro e testimoni presenti, e personalmente costi. li Sig. Sante Ceni fig. del qm. Antonio, Domco Angelini fig. del qm. Girolamo, e Paolo Melgieri figlio di Gherardo tutti di questa Terra di Civitate Ecci di Nepi al prete Priori

Macello di questa Comma di d. Terra a Me cogniti, i quali in d. nome di loro spontanea volontà, ed in ogni a tenore dell'estrazione di candela sopra l'offerta data da Domco Ersili p l'affitto del Macello di d. Terra, e registrata al lib. dell'estrazioni di Candele fol. 30. e ter. Candela 3. alla quale anno affittato, ed affittano per anni tre da incominciare dalla pross. Pasqua di Resurrezione del corr. anno 1778; e continuare e felicemente finire a tutto Carnevale dell'1781: a Domco Ersili fig. di Filippo di da Terra a Me parimenti cognito qui pnte, e sptes accettante, il quale benche fig. di famiglia di d. Filippo Ersili di lui Padre qui pnte, consenziente, ed in questa parte autorizzante, nulladimeno pero divenuto Pdo Domco Padre di famiglia p avere Moglie, figli, e negoziare lib. da se stesso indipendentemente da d. suo Padre, ciò non ostante

a maggior cautela anche mediante il suo giuramento ben
rinunciato, e rinuncia alle Leggi prime, e seconde ff, et Cod.
quod cum eo, qui sub aliena potestate est, ed a tutte
l'altre Leggi, privilegij, statuti, indulti, che in qua=
lunque modo favoriscono, dispongono e permettono fare, e
disporre a suo favore, e dei figli di famiglia, delle qua=
li ne è stato da me pienamente informato, e di esse, e
loro forza promise non valersene mai contro il
patto istesso, e cose in esso contenute, ma quello piena
mente osservare il publico Macello di questa Comunità di
Vilacciano, e per tutto il sud.o tempo averlo, goderlo, usufrut
tuarlo, e mantenerlo a pub.co sfamo, come di cose simili
sempre però con l'infrascritti patti, Capitoli, e Condizzioni cioè

Primo che d.o Rom.co Ostili per il sud.o Affitto debba, e sia
tenuto pagare a tenore dell'estenzione di Bandi, e sua
offerta come sopra data, e registrata scudi due l'
anno, e questi di sei in sei Mesi la rata parte antici
patamente in mano degl' Esattori Communicativi ti
besarriter rimossa qualunque eccezzione

2d.o Che d.o Rom.co Ostili Affitt.o sia tenuto, ed obligato da Pasqua
di Resurrezzione d'ogni anno per sino al giorno di S. Gio: di
Giugno Macellare l'Agnello, e quello venderlo a sfamo di
questo Popolo, e suoi Abitanti a quatrini quattordici la libra.
Da S. Gio: di Giugno fino a tutto Carnevale sia tenuto macel
lare il Castrato, e quello venderlo a quatrini sedici la
libra; In caso da d.o Macellaro si macellasse la Vitella
questa debba venderla al prezzo del Castrato, come altresi
il Pecoraccio da riconoscersi però da Grascieri di questa
Comunità debba venderlo al prezzo del Castrato = La Succatic
cia debba venderla, quando però non passi diciotto Mesi
due bajocchi, e quatrini due la libra = Vaccina a baj: due, e
qui: due la libra = Porca dal giorno di tutti li Santi d'ogni
anno fino a tutto Carnevale a baj: due, e qui: quattro la libra =
Capra a baj: due la libra = = Teste d'Agnello non
scorticate, di Capra, e polmone d'essi animali per una
libra di Carne = Teste di Castrato non scorticate, e polmo
ne di esso si uno, che l'altro per una libra, e mezza di
Carne

Carne Testa di Vitella, e Bove, venda[?] ...
sip. 10. senza Lingua, e Fegato debbano vendersi a libra
secondo è stata posta la Carne. Peggio di Vitella, che
vaccina per mezza Carne. Polmone di Vitella, che
vaccina si venda a libra, e debba pagarsi per mezza Carne
Le Scannature di Bestie Minute non debbano dividersi
ma tutte intiere debbano vendersi ad un baiocco l'una
che il Castrato venda ogni Carne purche non sia
cosa viziosa

3° Che le Bestie si debbano Macellare nel Macello di questa Comunità
a vista di tutti, e che niuno possa portarvi in esso Carne
morta senz'espressa licenza de' Sig.ri Priori pro tempore,
qual licenza doveranno darla doppo averla fatta ri-
conoscere da Loro Grascieri, e ancora quello che
giudicaranno per che così

4° Si conviene che d.o Macellaro sia tenuto, ed obligato dal
giorno di tutti li Santi fino a tutto Carnevale di cias-
cuno anno Macellare il Porco, e quello alla raggione
di due porci il Mese, e di più sia in arbitrio di esso
Ostili Macellaro, e questo vendendolo al prezzo ..

5° Che nei giorni di S. Egidio, feste del Ss.mo Natale, e giorni
di Carnevale d'ogni anno sia esso Ostili Macellaro te-
nuto, ed obligato Macellare il Genzopero, ò in luogo di
esso la Vaccina grossa, e buona da riconoscersi pero
prima dalli Grascieri di questa Comunità, e secondo li prezzi
di sopra stabiliti vendersela per che così

6° Che d.o Ostili possa ritenere a pascolare in questo suo territorio
per solo consumo, e sfamo di questo Popolo numero Cento
venti animali, e quelli non possa portar via, ne in
luogo di essi surrogare altri, se non che per quelli averà

consumate in q(ues)to Macello, altrimenti in Caso con-
trario incorra nella pena di baj: cinquanta per
animale, e q(ues)ta pena Viada, et irremissibilm(ent)e apperten-
ga a q(ues)ta Comm(uni)tà, riserbando soltanto a favore della
Curia Baronale li Diritti per una tale esiggenza, e
secondo li Casi, che saranno per un tal trafuga-
mento anche la Criminalità, e non altrimenti;

Finalm(ent)e si conviene, che siccome nella sud(dett)a accenzio-
ne di Candela alla q(ues)ta si richiede dal d(ett)o Ostili
Scudi Cento m(one)ta di prestanza, e q(ues)ti essendoli
stati accordati attes(o) del Consiglio su di ciò te-
nuto et qualità cose ora accorrenti di M.e Nov(embr)e, e detti
DD. Rom(ualdo) Ostili, e Filippo di lui Padre l'anno, e ri-
cevuto da DD. Sig(no)ri Priori mediante somma di simil
somme di Scudi Cento tratto, e diretto al Sig(no)r Gio:
Franc(esc)o pub(bli)co Cass(ie)re di q(ues)ta Comm(uni)tà, e quello a se
ritenuto, e trattato de denari in esso contenuti si
chiamorno ben contenti, e sodisfatti, e renunciando
all'eccezzione, e speranza della futura numera-
zione ne fecero, e fanno a favore di d(ett)a Comm(uni)tà quie-
tanza in forma; Quali Scudi Cento m(one)ta li
sud(dett)i Ostili promettono, e s'obligano ridare, e
restituire a d(ett)a Comm(uni)tà, e suoi Sig(no)ri Priori pro tempore
in fine del pres(ent)e Affitto, ed in tanto s'obligano ogni
anno pagarne li frutti alla raggione di Scudi cin-
que per cento, ed anno, e questi pagabili in mano
degl'Esattori pro tempore di q(ues)ta Comm(uni)tà di Vila
Viano di sei in sei Mesi la rata parte porzio-
natam(ent)e liberam(ent)e; e che così, e non altrimenti;

E per d(ett)o Rom(ual)do Ostili che così faccia, le cose come sopra
premesse esattam(ent)e osservi, et adempisca prese, e
personalm(ent)e costei Filippo Ostili di lui Padre fig(li)o
del q(uonda)m Ambrogio, e Giuseppe Cardarelli fig(li)o del q(uonda)m

Rom(ual)do

Dom.co Antonio Ambrone da Vilaniano [illegible] Nep.i a
Me [illegible] cogniti, i quali benche sappiano, nulla di meno
spontaneam.te ed in ogni alle promesse, ed obblig.
da esso Dom.co Oseli come sopra fatti, e quelli da Me
ben [illegible] leggere niente affatto escluso, ò accett.a
forma come parti principalm.te, ed in Solid. con
Dom.co sono accedenti, anno promesso, e fatta sicurtà
in forma, costituendosi parti Espromissori, ed in
Solid. per tutto, e per tutto obligati per che così

Quali così accedenti, fideiubenti d.o Dom.co Oseli
ha promesso, e promette liberarli indenni, e li
[illegible] da ogni lite, molestia, e molestanza per
sona per che così altrimenti

Promettendo dd. Sig.ri Priori detti due anni d'Affitto, e [illegible]
durante mantenere, e conservare d.o Oseli Macellaro
in pacifico, e quieto possesso del sud.o Affitto con
mantenergli oltre la privativa della vendita delle
Carni, anche tutti li patti contenuti, ed espressi
nel [illegible] istesso, e tutt'altro che di ragione sono
tenuti, ed essa Comun.a è obbligata, altrimenti a tutti
li danni de [illegible] per così

Pro quibus [illegible] de quibus quod pro quibus dicti
Ill.i Priores bona d. Comunis, diversique ac Dom.cus Oseli
Afficturarius, Philippus Oseli eius [illegible], et Joseph
Cardarelli fideius. [illegible] in Solid. sese heredes bona
ac iura [illegible] in am.ss. R. C. Aplicæ forma solita cum
[illegible] citra [illegible] obligavit [illegible] consentientes unica
[illegible] non solum [illegible]
[illegible] quibus [illegible]

Actum Silaciani Domi Mei posita intra fines ibidem presentibus Ill. Hieronimo Zucchioni fil. Joannis de Silaciano Nostris Rdi, et Stephano Buj fil. qm. Vincentij de Cigaii Mediolanen. Pisonum Incola Terrarum Silaciani Nostris Rdi testibus.

Ego Andreas Nicolaus Marchetti, Not. Pub. in fidem

= Die 20: Augusti 1779 =

Cassius Gab.rij

In Meis Cancell.is, ac Coram DD. Doct. Francisco Alessandro Gagliardi, et Antonio Viviani Prioribus residentibus huius Illmis Comunis Terrarum Silaciani Eccmus. D. Doctor Petrus Caselli Romanus qui exhibuit Litas. patentales huius Gubernij Silaciani in sui personam ab Illmo. D. Marchie. Curtio Nutti Dne. expeditas sub die prima Curr.tis Mensis Augusti, quas tenore reportavit; qui DD. Priores ea qua decet reverentia dictas Litas. patentales receperunt, dictumque Eccmum. D. Petrum Casellidi ad Offm. Gub.lis admiserunt, facta tamen prius per eumd.m obligatione, ac promissione circa Exercitio ne de bene, et fideliter exercendo d.m Officium, observare taxam, quæ nunc consignatur, cuius Copia Originalis in hac Canc.ria existit, et Statutum faciend à DD. Eusebio Arcangeli, et Doc. Franci ad hunc effectum deputatis, aliasque Consuetudines, et in fine sui Officij de stando Sindicatui, et non discedendo ex hac Terra, nisi prius prolata Sententia Sindicatus; Prout d. Eccmus. D. Doct. Caselli sponte, et omnis promisit, seque obligavit in omnibus, et pro omnia, et pro eo quod ita faciet prestò Constus Valentinus

nus Martinozzi fil. q.m Bernardini de Pitilianio Nepos ... qui licet ... et omni acceptit, et in solidum fideiussit in forma ... Quem ... Excell.mi ... Castelli ... pro ... de quibus ...

... heredes ... in solidum in ampliori Rev. Cam. ... forma ...

... obligamus ... consentientibus ...

... quibus ...

Actum in Curia Pitiliani ... Joachino Martinozzi fil. q.m Nicolai, et Egidio ... fil. q.m ... ambobus de Pitiliano ... Testibus.

= A di 6. Xmbre 1779 =

Avanti Me ... e testi infrascritti ... personalmente costituiti li Sig.ri Gio: Franc.o figlio della bo: me: Pro Giacomo, ed Alessandro Gagliardi figlio del q.m altro Alessandro ... Priori di questa Ill.ma Comunità di Pitiliano, ... tanto in loro nome, che di Antonio Violini altro Compriore ... il quale promettono di fare, anche con solidità ... in d.o nome, ed in ogni altro miglior modo in ... dell'estinzione di Candele sopra lo ... del Grano di questa Comunità ... rimasta, e seguita fin sotto li ... Xmbre ... al Lib. dell' ... di Candele ... e della risoluzione Consiliare ... li 10. ... 1779: ... al Lib. de Consigli

Forno

al qto anno affitto, ed affittano a Giuseppe Insoli Fornaro figlio del qm Gio: Andrea da Gressinch di Germania dimorante in questa Terra di Sibaciano Diocesi di Nepi a me cognito qui pnte, e spontaneamente accettante l'Affitto dello spiano del Forno di questa Comunità da tutta la corrente staggione cioè a tutto li 15: Agosto prossimo 1760: libero, e come tale avuto, e goduto d.o tempo, sempre però con l'infrascritti patti, Capitoli, e Condizioni cioè

Primo si conviene, che d.a Comunità, e questa li Sig.ri Priori sud.i siano tenuti, ed obligati dare, e misurare a d.o Giuseppe Insoli qui presente rubbia due grano, e queste da pagarsi in fine di d.o Affitto alla raggione di scudi otto, e baj: due, e mezzo il rubbio, e di più darle tutto il grano bisognevole in spiano di questo Popolo, cioè rubbio per rubbio, e più ancora ad arbitrio dei Sig.ri Priori pro tempore, ed il sud.o Insoli Fornaro debba portare il denaro alla raggione come sopra, e non portando il danaro non siano tenuti dargli lo, altrimenti a tutti i singoli loro danni, perche cosi

Itt. Che d.o Insoli Fornaro sia tenuto, ed obligato di d.o Grano, che come sopra riceverà servirsene per il solo, e puro spiano in stiamo di questo Popolo, e fare il pane bianco ad oncie otto, e di tutta farina ad oncie nove di buona qualità, ben manipolato, e ben cotto ad uso d'arte, altrimenti mancando il pane in tutto di peso, lavoro, manipolazione, ò cottura cada in pena di scudi tre per ciascuna volta d'applicarsi tutta in benefizio, e vantaggio di questa Comunità e non altrimenti riservando a favore di questa Curia Baronale sul particolare solamente li suoi consueti degl'atti generosi si conviene, e non altrimenti

3.o

3° Che d.° Forsoli Fornaro non possa, ne debba in conto alcuno, e per qualunque Causa, ed Occasione dare il pane a Forastieri, se non che due sole pagnotte per semplice transito sotto d.a pena di 3. da pagarsi [illegible] di volta in volta che contraverrà, perche così [illegible] patto, e non altrimenti altrimenti

4° Che d.° Forsoli Fornaro sia tenuto, ed obligato tener sempre provedimento di pane di fatto del Sud.° Spiano, e spaccio almeno nella quantità di Scudi due, e q.sto mai farlo mancare, altrimenti incorri nella pena di scudo uno metà da applicarsi la metà a q.sta Comm.tà, e l'altra metà a q.sta Curia Baronale, perche però di tal mancanza sia colpevole esso Fornaro, e non altrimenti

5° Si conviene, che sia in libertà di d.a Comm.tà, e Sig.ri Priori pro tempore secondo le Circostanze che possano darsi accrescere qualunque altro patto a d.° Fornaro senza però pregiudizio torto della med.a Comm.tà, che di q.sto Fornaro Aff.rio perche così, e non altrimenti

6° Che il p.nte Affitto di Spiano di Grano sia, e s'intenda franco, e libero d'Affitto, e Macinato, e d.° Fornaro non debba pagare altro, che pigione di Stufa, e Trollone alla Comm.tà in tutto, e per tutto a tenore della di Lei Offerta alla q.le perche così

Qual tempo di Spiano di Grano, ed Affitto durante d.i Sig.ri Priori promettono, e s'obligano mantenere, e conservare d.° Forsoli Fornaro Aff.rio in pacifico, e quieto poss.o, e liberarlo da ogni lite, molestia, e molestatore persona, altrimenti a tutti li danni

E per d.o Orsoli dornaro, che così faccia, e le cose sud.e promesse adempisca pnte, e personalmente costò Prospero Galante fig.o del q.m Biaggio di Filacciano Dioc. di Nepi a me pariment.e Cognito Spontaneamente, ed in ogni il quale benche sappia nulla di meno rinunciando alle patti, e condizioni e sud.e da d.o Orsoli dornaro fatti, gli intesi da me leggere niente affatto escluso, ò eccettuato, ma come pnte, pienamente ed in solido, è accedendo, ha promesso, e fatta sicurtà in forma non solo in questo, ma in ogni altro meglior modo

Quale così accedente, fideiubente d.o Orsoli dornaro ha promesso liberarlo da ogni, e qualunque molestia, che per d.a sicurtà patesse patire ita quod

Pro quibus omnibus alias ad ora damna de quibus quod pro quibus d. Joseph Orsoli dornaro, et Prosper Galante fideiussor in solidum se heredes bona sua quaeque obliga in ampliori Rev. Cam. Aplicae forma solitis cum clausulis citra tamen obligationem Dicto consistentes unica et sic iuravit renunciando omnibus quibus

Actum Romae in domo posita in ora coram praesentibus Ill.mo Franc.co Urbani fil. q.m Dom. Petri de Cohapertino Neritonen. Dioc. Dicto renunciante de Filacciano Nepesin. Dioc. et Prospero Cosoni fil. q.m Nicolai de Arminiano Civitatis Castellanae Dioc. Orsola de Filacciano de Sos

A Nic.o Marchetti Sec.rius

= Adì 6: Febraro 1780 =

N.° 200: Agnelli

Adì 4: Marzo 1780 L'intiero Scudi quattordici furono dai Sig.ri Priori posti in Dep.ria ed al lib.o de Dep.ti fol. 55: al quale A. M. Can.re

Notasi come sotto questo med.o giorno dei 6: Febraro 80: li Sig.ri Gio: Francesco Campagni Priore di questa Ill.ma Com.tà di Dilacciano anno affidato nei Bivolti di questa n.ra Piani con suoi Stradoni da pascolarsi pero communemente con il Bestiame di questa ora numero duecento Agnelli di Giuseppe Modessi Pecoraro del Sig.r Andrea Romanelli per fino alli 15: del pross.o Mese di Marzo per il prezzo di Scudi quattordici m.a, da pagarsi dentro d.o tempo di essa fida, conforme d.o Pecoraro unitamente ed in solidum con Antonio Cesconi sicuorta s'obligano pagarli in mano dei Sig.ri Priori pro tempore li Scudi [illegible] rimossa qualunque eccezione ed altro, e per l'osservanza di questo s.a in solidum s'obligano nella più ampla forma della R. C. Ap.lica con le solite Cl. In fede etc. questo dì ed anno sud.o

Pnti li Sig.ri Fran.co Rocchelli, e Fran.co Vetrani Testimonj

Adì 29: 8bre 1780

Forno a Spani

Personalmente costì il Sig.r Gio: Franc.o figlio della bo: me: Rev.o Giacomo Capo Priore di questa Ill.ma Com.tà di Dilacciano, il quale tanto in suo nome che di Alessandro Gagliardi, ed Antonio Violini Compriori della med.a Comunità, per li quali promette de rato, anche con la Cl.a ita quod in d.o nome di sua spontanea

ma ... ed in ogni, in virtù dell'estinzione di candela di vigesima sopra l'Affitto, e spiano del grano di questa Comunità a Lorenzo Spani rimasta, e seguita fin sotto li ... 8bre 1760: come al lib. dell'accensioni di candele al f. ..., e della risoluzione consiliare tenuta sotto questo med.o giorno, ed al lib.o de Consigli f.o 137: al quale ha affittato, ed affitta a Lorenzo Spani fig. del q.m Franc.co da questa med.a Terra di Filacciano qui ... e ... accettante l'Affitto del Forno di questa Comunità a tutta la corr.e staggione cioè a tutto li 15: Agosto pross.o 1761: Lib. e come tale averlo, e goderlo p. d.o tempo, sempre però con l'infrascr. patti, capitoli, e condizioni cioè.

Con.o di convenire, che d. Comunità, e p. essa li Sig.ri Priori pro tempore a tal.e eff.o sia tenuta, ed obligata dare, e misurare a d.o Lorenzo Spani per prestanza rubbia quattro grano, e q.e d.o Spani debba lib.e pagare a d.d. Sig.ri Priori pro tempore in fine di d.o Affitto alla rag.e di Scudi otto, e baj. cinquanta il rubbio rimossa qualunque eccezzione, e di poi darle, e misurarle altre rubbia otto al med.o prezzo, e queste rubbio p. rubbio debbasi da d.o Spani pagare alli Sig.ri Priori pro tempore, e non portando il denaro non siano tenuti consegnarli, ma bensì sia in libertà dei Sig.ri Priori coartare d.o Spani fornaro a prendere dd. rub.a otto grano, e pagarne il prezzo alla d.a rag.e eff.o, altrimenti consegnandogli elo senza denaro siano tenuti li Sig.ri Priori al pagam.to eff.o di esso, ed a tutti, e singoli danni ... Terminato poi lo spiano di dd. rubbia dodici grano d.o fornaro sia tenuto, ed

obligato

obligato a conto proprio provvedere quella quantità di grano, che bisognerà, e sarà necessaria per lo sfamo di questo Popolo fino a tutta la sud.ª staggione perche così, e non altrimenti

2.º Si conviene, che d.º Tommaso Spani sia tenuto, ed obligato a tenore di d.ª assertione di Candela alle Gabelle panizzare, e spianare per tutta la staggione ad oncie otto il pane bianco, e di tutta farina ad oncie nove a baj: di buona qualità, ben cotto, e manipolato ad uso d'arte, e questo mai farlo mancare per sfamo di questo Popolo; altrimenti ò mancando detto pane, ò mancando di peso, haverà caduto in pena di scudo uno, e baj: cinquanta moneta per ciascuna volta da applicarsi per metà in benef.º, e vantaggio di questa Comunità, e per l'altra metà di questa Curia Baronale perche così

3.º Che d.º Spani Tommaso a tenore della Candela di Sig.º sia tenuto, ed obligato per lo spiano del Grano, che consumerà libero pagare, e con effetto sborsare all'Esattore di questa Comunità scudi sei, e baj: trenta moneta per il Macinato; e scudo uno, e baj: cinquantasette, e mezzo moneta in mano dei Sig.ri Priori pro tempore di stufa ad effetto di pagarli al Sig.r Arcangeli Affittuario, e tali pagamenti libere farli prima che termini d.º Affitto. Rimossa qualunque eccettione perche così

Qual tempo d'Affitto durante d.i Sig.ri Priori a nome etc. promisero, e s'obligarono mantenere, e conservare d.º Spani Tommaso in pacifico, e quieto possesso della privativa di esso forno, e liberarlo da ogni lite molestia, e molestante persona altrimenti a tutti li danni

Ess.do Settepani Tornaro, che così farà, e le cose premesse adempierà d.i patti, e personalmente costì Vittorio Settepani di lui fratello, e Pietro Tribuzj fig.o del q.m Fran.co dall'Apiro Dioc.i di Cam.no ora dimorante in Pilacciano Dioc.i di Nepi, quali benche sappiano nulladimeno rinunciando spontaneamente, ed in ogni migliore modo alli patti, condizioni, ed oblighi dal d.o Settepani Tornaro fatti, essi intesi da Me chiaramente leggere, niente affatto escluso, ò eccettuato, ma come parte principale, ed in Solido sono acceduti, anno promesso, e fatta Sicurtà in forma.

Quali così accedenti, Adeimberti d.o Lorenzo Tornaro ha promesso liberarli da ogni, e qualunque molestia, che ess.i d.i Sicurtà potessero patire, e in quanto.

E per l'osservanza di quanto s.a alla pena degl'infrascritti tanto detti Tornaro, e Sicurtà in solidum si obligano loro stessi, Eredi, beni, e ragioni nella più ampla forma della Rev.a Cam.a Ap.lica con le solite Cl. e di fede questo dì, ed anno sud.i

Pnti li Sig.ri Fran.co Ferrani, e Carlo Mauri Testimonj a q.ste

A. Marchetti Seg.rio

= Adì 29. Marzo 1781 =

Personalmente costì li Sig.ri Sante Cini, Stefano Crescenzj, e

Marcello Dom.co Angelini al pnte Priori di q.st Illma Comunità di Pitanuano, li quali in d.o nome, ed in ogni e tenore

della

della Candela di vigesima estinta fori sotto li 4: Febr.
1781: et al lib.° dell'accensioni di Cand. fol. 63. alf...
anno affittato, ed affittano per anni tre da incominciare

Macello a Filippo Bianchini

dalla pross.a Pasqua di Resurrezione del corr.e anno
1781: e continuare, e felicemente finire a tutto Carne
vale 1784: a Filippo Bianchini da q.sta med.a Terra di
Filaciano q.ui p.nte, e spontaneam.e accettante il pub.co Ma
cello di q.sta Comunità di Filaciano, e p tutto il sud.o tempo
averlo, goderlo, usufruttuarlo, e mantenerlo a publico
sfamo come di cose simili sempre però con l'infr.i patti,
Capitoli, e Condizioni cioè

Primo che d.o Filippo Bianchini p il sud.o Affitto debba, e sia
tenuto pagare a tenore di d.a Candela, e p. la Reg.ra p il p.
mo anno Scudi otto, e baj: venti otto, per il 2do, e terzo
anno Scudi quattordici, e b. 40: cioè alla Reg.a scudi sette,
e baj: venti l'anno, e questi di sei in sei Mesi la rata parte,
anticipatamente in mano degl'Esattori Comunali di Fila=
ciano liberamente rimossa qualunque eccezione.

2do che d.o Filippo Bianchini Aff.rio sia tenuto, ed obligato da Pas
qua di Resurrezione d'ogni anno p fino al giorno di S.
Gio: di Giugno Macellare l'Agnello, e quello venderlo a
sfamo di q.sto Popolo, e suoi Abbitanti a quatrini quat
tordici la libra; da S. Gio: di Giugno sino a tutto Carnevale
sia tenuto Macellare il Castrato, e quello venderlo a
quatrini sedici la libra: In caso da d.o Macellaro si Ma
cellasse la Pecora q.sta debba venderla ad un quatrino meno
del Castrato, cioè a baj: tre la libra, come ancora la Vac
cina debba venderla ad un q.no meno del p.to Affitto,
cioè a baj: due, e q.no uno la libra. Tutte le altre Carni
poi debba venderle ai prezzi, e nella med.a maniera

e conforme sono state vendute da esso Macel
laro del prossº Triennio, ai prezzi del quale, a riser
va dei Tudi, esso Bianchini odierno Macellaro sia
obligato venderla &c perche così

3º che le Bestie si debbano Macellare nel Macello di questa
Comtà a vista di tutti, e che non possa portarvi
in esso carne morta senz'espressa licenza dei
Sigri Priori pro tempore, quale licenza doveranno
darla doppo averla fatta riconoscere dai Loro
Grascieri, e porre la quello essi giudicaranno per
che così

4º Si conviene, che dº Macellaro sia tenuto, ed obligato dal
giorno di tutti li Santi fino a tutto Carnevale di
ciascun'anno Macellare in tutte le Domeniche
il Porco, e quello alla raggione di quattro porci il
Mese, il di più sia in arbitrio di esso Bianchini Ma
cellaro, e questo venderlo al prezzo del Triennio passato
come sopra &. In caso poi o per le continue pioggie,
escrescenza del fiume, ò altra legitima causa mancas
se dº Bianchini macellare qualche volta il Porco,
il Castrato debba suplire ogni carne purche
non sia cosa viziosa

5º che nei giorni di S. Egiddio, Feste del SSmo Natale, e giorni
di Carnevale d'ogn'anno sia esso Bianchini tenuto,
ed obligato Macellare il Giovenco, ò in luogo di esso
la Vaccina Grassa, e buona da riconoscersi però
prima dalli Grascieri di questa Comtà, e secondo li
prezzi di sopra stabiliti venderla perche così

6º che dº Bianchini Affº di questo publº Macello possa ritenere
a pascolare in questo suo Territorio per il solo consu
mo, e Ssatio di questo Popolo numero cento animali,

e quelli non possa portar via, ne in luogo di essi surrogare altri, se non che per quelli aver(à) consumati in q(ues)to Macello; altrimenti in caso contrario incorra nella pena di baj: cinquanta p(er) animale, e q(ues)ta pena vada, ed ricavandosi appartenga a q(ues)ta Com(uni)tà, riserbando soltanto a favore della Curia Baronale li diritti per una tal esiggenza, e secondo li casi, che saranno p(er) un tal trasgressore, anche la criminalità, e non altrimenti

Dichiarando si conviene, che siccome detto D(omeni)co Bianchini Aff(ittuari)o nella sua offerta alla q(ua)le si richiede scudi cinquanta di prestanza, e q(ues)ti essendoli stati dal consiglio suddetto, e p(er) le sicurtà tenuto al q(ua)le accordati, così ora avanti di Me, e testimonij d(ett)o D(omeni)co Bianchini ha, e riceve da dd. Sig(no)ri Priori mediante ordine di Suoi la somma di scudi cinquanta tratta, e diretto al Sig(no)r Gio: Ivanei pub(bli)co Dep(ositari)o di q(ues)ta Com(uni)tà, e quello a se tirò, e tirata de denari in esso con(te)nuti si chiamò ben contento, e sodisfatto, e rinunciando ne fece a favore di d(ett)a Com(uni)tà quietanza in forma. Quali scudi cinquanta detto D(omeni)co Bianchini promette, e s'obliga rendere, e restituire a d(ett)a Com(uni)tà, e suoi Sig(no)ri Priori pro tempore in fine del presente Affitto, ed in tanto s'obliga ogni anno pagarne li frutti alla raggione di scudi cinque per cento, l'anno, e q(ues)ti pagarli in mano degl'Esattori pro tempore di q(ues)ta Com(uni)tà di tre in tre, o di sei in sei mesi la rata parte posticipata mente lib(erament)e rimossa qualunque eccezione, e che così

E per d.o Bianchini Macellaro, che così faccia, le cose come sopra promesse esattamente osservi, ed adempia ponti, e personalmente così Gio: M.a Cocscenzj fig.o del q.m Gio: Batta, Lorenzo, e Vittorio fratelli Settepani fig.i del q.m Fran.co tutti da Tiberiano Pti di Nessuno quali benche sappiano in nulla di mercej spontaneam.te, ed in ogni alle promesse, ed obligaz.ni da esso Bianchini come sopra fatte, e da essi inteso leggere, ricorse affatto escluso, ò eccettuato ma come ponti, partite, ed in solidum con d.o Bianchini sono accedute, anno promesso, e fatta sicurtà in forma, costituendosi ponti espromissori, ed in solid. in tutto, e per tutto obligati, e che così

Quali così accedenti, fideiubenti d.o Filippo Bianchini ha promesso, e promette liberarli indenne, e liberarli da ogni lite, molestia, e molestante persona, altrimenti alli danni, e che così

Promettendo d.i Sig.ri Priori durante il pnte Affitto d.o mantenere, e conservare d.o Bianchini Macellaro in pacifico, e quieto possesso del sud.o Affitto con mantenergli oltre la privativa della vendita delle Carni, anche tutti li patti contenuti, ed espressi nel pnte Istro, e tutt'altro, che di raggione sono tenuti, ed essa Comtà è obligata altrimenti, e che così: E per l'osservanza di q.to sopra d.i Sig.ri Priori obligano loro, e beni di d.a Comtà. E d.o Bianchini Macellaro, Gio: M.a Cocscenzj, Lorenzo, e Vittorio Settepani in solidum s'obligano loro stessi, eredi, beni, e rag.ni nella più amp.a f.a della R. C. A. con le solite clausole, e con fede giurate

Pnti Angelo Bonanni, e Giuseppe Cola Desej a ff.

A. Marchetti Seg.rio

Adì 25: Aprile 1781

Personalmente costituiti li Sig.ri Santi Cini, e Dom.co Angelini due de Priori di quest'Ill.ma Comunità di Tizzanno, i quali a tenore dell'estinzione di Candela, e delibera seguita fin sotto li 24: Xbre pross.o 1780: spontaneamente in d.o nome locano ed affittano fino alli 8: Maggio pross.o 1781: al Sig.r Eusebio Arcangeli quì pres.e, ed accettante

L'Erba della Tenuta del Porcone di questa Comunità posta in questi Piani conf.ti da un lato il Fiume Tevere, dall'altro, da capo il Territorio di Porzano, e gl'Eredi Soprani, e Macchia della Madalena, e da piedi lo Stradone principiando dallo Stradone delle Volue Stradone, Stradone fino a posta fosseria Selviij, e questa di già fatta goderne dalle sue Pecore per il prezzo, e nome di prezzo di Scudi Sessanta cinque moneta oltre l'infra Regalie et tanti Restituiti ad estinzione nella Sud.a Cand.a, quali scudi 65: dd. Sig.ri Priori confessano, e dichiarano averli avuti, e riceuti avanti la stipolazione della pres.e assieme con le solite Regalie, e rinunciandosi alla speranza della futura numerazione ne fecero, e fanno ad esso Sig. Arcangeli quieta finale in forma

Pres.ti Cap.o Antonio Soprani, e Filippo Bianchini testimonij

A. Marchetti Seg.rio

Adì 7: Gen.ro 1782 =

Personalmente costi li Sig.ri Sante Cirri, e Stefano Crescenzi due de Priori di quest'Ill.ma Com.tà di Filacciano, i quali in virtù dell'estinzione di Candela seguita fin sotto li 11: 9mbre 1781: et al lib. dell'accensioni di Cand. fog. in d.o nome sped.te di in ogni anno affittato, et affittano

Forno

fino alli 15: del futuro Mese d'Agosto 1782: a Gio: Bernardino Panetti fig. del qm Carlo da S. Oreste Abb.te delle tre Fontane dimorante in Nazzano di rione Abb.e Stato di S. Paolo di Roma a Me Sig.ro cog.to lo spiano del Grano, che ha proveduto q.sta nra Comm.tà fino alla quantità di Rubbia cinquanta con altre Rubbia dieci da spianarsi del proprio da esso Fornaro Panetti, e di già principiate a spianare a tenor di d. Candela alla q.ta ad incolo, e godendo tale spiano con l'infra Patti, e condizioni cioè

P.mo che detti Sig.ri Priori, e loro Successori siano tenuti dare, e consegnare a d.o Panetti Fornaro ogni volta che vorrà andare alla Mola p. sfamo di q.sto Popolo il grano bisognevole, purche però di volta in volta ne paghi l'intiero prezzo in mano dei Sig.ri Priori pro tempore alla rag.e di Scudi nove, e baj. sedici il Rub.o; e non pagandone d.o prezzo non siano tenuti consegnarglielo, e consegnandoglielo siano essi Priori tenuti del proprio al pagamento di tutto quel grano averanno dato ad esso Panetti senza denaro, ed a tutti li danni

2.do Si conviene che d.o Fornaro Panetti sia tenuto, ed obligato spianare la sud.a quantità di grano ad

oncia

Oncie sette a bes: il pane bianco, ed a oncie otto di tutta farina di buona qualità, ben cotto, e manipolato ad uso d'arte, e questo mai faccia mancare per sfamo di questo Popolo, altrimenti ò mancando di pane, ò mancando di peso, ò lavorio, cada in pena di scudo uno moneta per ciascuna volta, e mancanza da applicarsi per metà a questa Comunità, e per l'altra metà a questa Curia Baronale perche così.

Qual tempo d'Affitto di Spiano durante detti Sig.ri Priori promettono, e s'obligano mantenere, e conservare detto Panetti Fornaro in pacifico, e quieto possesso d'esso Spiano, e liberarlo da ogni lite molestia, e molestante persona, altrimenti a tutti li danni.

Et detto Gio: Bernardino Panetti Fornaro che così farà, e le cose promesse adempirà presente, e personalmente costituito Carl'Ant.o Sopranzi figlio del qm Franc.o da Villa Luciano Ddi di Nespi. Med.mo similmente noto, quale ben che sappia non esser tenuto, nulla di meno rinunciando etc. spontaneamente ed in ogni miglior modo etc. promette, e fa sicurtà in forma per detto, e per tutto s'obliga in solidum a questo etc. in ogni etc.

Che così avvenendo, fideiubente detto Panetti Fornaro ha promesso rilevarlo indenne, e liberarlo da ogni, e qualunque molestia, che per detta sicurtà potesse patire etc. in quod etc. Et per l'osservanza di questo fu altra parte detti Sig.ri Priori de beni etc. tanto detto Fornaro, e sicurtà in solidum che Sig.ri Priori s'obligano nella più ampla forma della R. C. Ap.lica con le solite clausole etc. in fede etc. giorni di, ed anno ut sup.

Pr.ti Mattia Pozzi, e Pietro Martinozzi de bes.

A. Marchetti Seg.rio

A dì 4: Marzo 1780 =

Notasi come li Sig.ri Fran.co Mauri, ed Egiddio Crescenzi due de Priori di questa Comunità di Tilaviano anno affidato, ed affidano fino alli 8: Maggio pross.mo nei Piani di questo Luogo numero duecento Pecore di Giuseppe Medesti Vergaro de Sig.ri Romanelli, e liberati da pascere communemente assieme con il Bestiame di questo Luogo; riserbando privativamente a favore del Bestiame de Cittadini di questo Luogo l'Erba delle Mezzagnie cioè de Colti non seminati; e per tale fida esso Vergaro s'obliga pagare lib.e a questa Comunità, e a suoi Sig.ri Priori scudi quindici mon.a a Pasqua di Resurrezione, dando per maggior sicurezza di questa Com.tà in sicurtà il Sig. Eusebio Arcangeli che in solidum qui presente s'obliga a questa Comunità anche nella più ampla forma della R.C.A. con le solite Clausole. In fede questi di sudd.i

Pres.ti li Sig.ri Gio: Frances.co, e Sante Cecchi testimonj —

A. Marchetti Canc.re

A dì 4: Agosto 1780

Notasi che li Sig.ri Francesco Mauri, e Compagni Priori di questa Ill.ma Com.tà di Tilaviano anno affidato, ed affidano per un Mese da oggi pross.mo nei Piani di questo Territorio numero quindici Cavalli di Dom.co Bassi della Terra di Baj: venti per Cavallo da pascere communemente con il Bestiame dei Cittadini di questo Luogo. qual somma d.o Bassi s'obliga pagarla a piacere de detti Sig.ri Priori, accedendo per sicurtà il d.o Egiddio Crescenzi qui presente

A dì 11: 7bre 1780 pagarsi 3: per saldo dell'incontro fida c.e al Lib. de Reg.ti fol. 60 = A. M. Canc.re

quale

quale in solidum con d.° dar si obliga a q.sto s.° anche nella più ampla forma della R. C. A. con le solite Cl.e di ed. oggi dì, ed anno sud.°

Pnti Angelo Quadri, e Gio: Pietro Testij

— A dì 6: Agosto 1780 —

Notasi c.e li sud.i Sig.ri Priori Fran.co Mauri, e Compagni Priori di q.sta Com.tà di Vitorchiano anno affidato, ed affidano p un mese da oggi pross.° nei Piani di q.sto territorio numero sette Cavalli di Pasquale Piersimone alla rag.e di baj: 25: p Cavallo da pascere Communemte con il Bestiame dei Cittadini di q.sto luogo, che importano la somma di scudo uno, e baj: 75: mda. Qual somma d.° Piersimone si obliga pagarla a piacere di d.i Sig.ri Priori, dando per maggior sicurezza in sicurtà Egidio Saprani qui pnte, che in solidum con d.° Piersimone s'obliga a q.sto s.° anche in f. della R. C. A. di ed. oggi dì, ed anno sud.°

A dì 10: 7bre 1780 Pagasi 1: 75: m.ta p saldo dell'intera fida c.e al lib. de Reg.ri fol. 60= A. Marchetti Canc.re

Pnti Antonio Cecconi, e Simone Pietrarelli Testij

A. Marchetti Seg.rio

= A dì 19: Maggio 1780 =

Essendosi fin sotto li 9: Xmbre 1781: da Domenico Ottili data offerta p tre anni a q.sto publ.° proventto della Pizzicaria con scudi due, e baj: cinquanta l'anno d'Affitto, e richiesti nella med.a scudi cento cinquanta prestanza con pagarne li frutti alla raggione di un cinque per cento, ed anno,

Pizzicaria

e vendere le grascie alli prezzi descritti in essa offerta registrata nel lib.° dell'accenzione di Candele fol. 67 ter., sopra la quale essendovi state accese le solite Candele fin sotto li 12: Xmbre sud.° fu deliberato a favore di d.° Orsili come nel sud.° lib.° fog.° 66: at gte;

Essendosi di poi da d.° Orsili Oblatore esibita la sicurtà, e questa proposta nel Consiglio dei 20: Gen.° 1781: d.° al lib.° de Consigli at quatef; oltre che restò esclusa la sicurtà fu risoluto, che per la sud.ª sorbetta prestanza di scudi cento cinquanta, se ne dovesse ottenere l'approvazione della sagra Congre del Buon Gov.°, la quale mediante lettera pervenuta a q.sto Sig.l Gen.le ha ordinato, se li dasse soli scudi cinquanta secondo il solito, quali d.° Orsili ha ricusato, e ricusa riceverli non essendo somma sufficiente p provedere il bisognevole in d.° Provento; ma bensì, non ostante la sud.ª offerta c.ss.ª data se contentava di scudi cento. Qual progetto, e Provento considerandosi dall'infrascritti ss.ri Priori vantaggioso non solo p la povertà e Popolo, affinche abbiano il commodo nel andare a prendere almeno una Quartarola d'Oglio tanto più che si prevede nella futura staggione scarsezza del med.°; ma altresì d'utile, e guadambio per questa Comtà tanto per li scudi due, e baj. 50: annui d'affitto, che p li scudi cinque annui de frutti di essa prestanza richiesta in somma di scudi cento, propostosi nel Consiglio tenuto li 12: del corr.te Mese di Maggio fu ciò a pieni voti accettato; e di poi propostasi la sicurtà in persona di Giuseppe Sibirij fu anche questa accettata c.° al lib. de Consigli fol. at gte; Excludendosi ora venire da ambe le Parti all'effettiva stipolazione di tal affitto quindi è che

Alla

Alla pres.a di Me Seg.o pub.o, e Testij infr. personalm.e costituiti Fran-
cesco Mancini, Egidio Corsucci, e Filippo Bracci al pnte

Pizzicaria

Priori di questa Ill.ma Comta di Sitanciano a Me noti
affermando tutte, e singole cose di sopra espresse, e nar-
rate per vere, e in ordine in esecuzione delle med.e,
ed a tenore del Sud.o Consiglio dei 11: Maggio corrente
spontaneam.te affittato, ed affittano a Dom.co
Orsili fig.o del qm Filippo pariente da Sitanciano Pnte di Assisi
qui pnte, ed accettante p se, e Suoij a Me Sim.te agg.o
il pred.o Gravamento della Pizzicaria ad averlo, e
goderlo per anni tre da principiare fin da oggi
19: del corrente Mese di Maggio 1762, e terminare
a d.o li 16: Maggio 1765: con l'infr. patti, e Condizio-
ni cioè

P.mo Che d.o Dom.co Orsili sia tenuto, ed obligato, conf.e promette,
e s'obliga lib.e pagare d'Affitto a questa Comta, e Suo Esat-
tore pro tempore Scudi due, e Baj: cinquanta per anno
di Sei in Sei Mesi la rata parte anticipatam.te qui in
Sitanciano rimossa qualunque eccezione a tenore di d.a
offerta alla qtes.e perche cosi

2.do Che d.o Orsili Affittuario sia tenuto, ed obligato tenere, e
vendere in Sfamo, e vantaggio di qsto Popolo tutte
le grascie alli prezzi determinati, e descritti nella
di lui offerta registrata al lib.o dell'accensioni di
Cand.e fol. 63: alla qtes.e

3.o Si conviene, che esso Orsili Affittuario sia tenuto, ed obligato
dalla prima Dom.ca d'Ottobre di ciascun'anno tenere
Carne porcina Saligresa, e quella vendere al prezzo
descritto in d.a Sua offerta; purche la Staggione sia
confacevole alla Salare; altrimenti debba cominciare

il giorno di S. Martino 11: 9mbre di ciascun' anno, e quella mai far mancare fino a Carnevale qche così

4° Che li Grascinieri possino vendere nei giorni di Mercato, cioè il Mercordì di ciascuna Settimana a mezzo baj: meno del Pizzicarolo, e le Salumi debbano prendersi dai Grascieri di qsta Comtà qche così

5° Che li Carnari possino vendere da Pasqua di Resurrezione a 8bre in tutti i giorni a pezzi sani, e non spezzati nei giorni però di Mercato, e negl' otto giorni di Carnevale anche a pezzi rotti per che così

6° Che gl'Ogliotari possino vendere in tutti li giorni a baj: due meno il boccale di quello si vende nella Pizzicaria qche così

E siccome, non ostante l'accennata contraria Ltra della Sagra Cong.ne del Buon Gov.o nel Consiglio sud.o dei 18: Maggio corrente gli si accordano Scudi cento prestanza, perciò ora avanti di Me, e Testi q.sto Ostilio ha, e tiene da d.a Comtà, e q.sta dal Sud.i Sig.ri Priori la sud.a Somma di Scudi cento mediante Ordine di simil Somma fatto al Sig. Gio: Fran.co Dep.rio pub.co della med.a, qsti d.o Ostilio a se tirò, e tirato rinunciandosi ne fece, e fa a dd. Comtà, e Priori quietanza in forma anche qpatto

Quali Scudi cento prestanza come sopra ricevuti, unitamente con li suoi frutti da decorrere da oggi in avvenire alla raggione di Scudi cinque qcento, ed anno, e qsti da pagarsi da esso Ostilio Aff.rio di sei in sei Mesi posticipatamente in mano dell Esatt.re Communitativo lib.e promette, e s'obliga d.o Ostilio alli 16: Maggio 1765: sud.o senz' alcun' eccezzione immediatamente ridare, rendere, e restituirli a d.a Comtà, e qsta

a Suoi

a detti Sig.ri Priori pro tempore altrimente sia tenuto a tutti li danni, pregiudizij, ed interessi perche così

Promettendo detti Sig.ri Priori durante il sud.o Affitto della Pizzicaria essi mantenere, e conservare d.o Ostili in pacifico, e quieto possesso di d.o Trecento con mantenergli oltre la privativa della vendita delle grascie sud.te, anche tutti li patti, e condizioni di sopra espressi, e tutt'altro, che di raggione son tenuti, ed essa Comunità è obligata altrimente Et vice versa d.o Ostili Affittuario promette, e s'obliga vendere le Grascie ai prezzi descritti in d.a sua offerta, quelle mai far mancare, e mantenere, ed esattamente osservare tutti, e singoli patti di sopra espressi, e narrati, altrimenti, oltre alle pene ad arbitrio sia tenuto a tutti, e singoli danni, e pregiudizij perche così, e non altrimente

E per d.o Ostili Affittuario, che così faccia le cose sud.te promesse, intieramente osservi, ed adempisca presonalmente costituto Giuseppe di mse osservie, ed adempisca ... Beni ... Ter.ri dell'Ill.mo ... di Commercio ... in Ribaccano ... di ... qui pnte e ... Ill.mo Sig.r ... benche sappia nulla di meno spon. ed in agiunta alle promesse, ed oblighi da esso Ostili come sopra fatti e quelli però intesi da ... Leggere niente affatto escluso, ò eccettuato, ma come pnte, principale, ed in solido con d.o Ostili è accedente, ha promesso, e fatto sicurtà in forma costituendosi pnte espromissore, ed in solido in tutto, e per tutto obligato ...

Quale così accedente, fideiussore, però d.o Ostili ha promesso, e si è obligato rilevarlo, e liberarlo affatto indenne da ogni, e qualunque danno, e molestia, che esso ... per causa della pnte sicurtà in qualunque modo potesse patire ... altrimenti a tutti li danni perche così

Quæ omnia alias de quibus quod pro quibus ... D.D. Priores

Ill.mis Comitis Sitaciani ... dura eiusdem Comitissae Dom.cus Orsili, et Joseph tribus fideiussor in solidum se se eorumque heredes bona ... in ampliori Rev. Cam. Apl.ca forma solita cum clausulis citra ... obligaverunt ... consentientes ... ... renuntiantes non solum ... et ...

Actum Sitaciani Domi ... positis ... ... Dom. Antonio ... fil. Egidij ambobus de Sitaciano ...

A. Nic.s Marchetti ... ... in fidem

Adì 12. Xmbre 1782

Ceremonione — Costo Fran.co Mauri fig.o del qm Carlo Capo Priore di quest' Ill.ma Comunità di Sitaciano il quale ... ... di Egidio Coccione, e Giuseppe Brani Compriore della med.a Com.tà ... ... anche con la Clausola in quanto a ... ... di sua spontanea volontà, ed in ... in virtù dell'estinzione di Candela di vigesima sopra d.o aff.o, e ... del grano di q.sta Com.tà a Lorenzo Tapani rimasta, e seguita sin dalle li 12. gbre 1782. ... al lib. dell' accensioni di Cand.a al quale ... ha affittato, ed affitta a Lorenzo Settepani fig.o del qm Fran.co ... med. Terra di Sitaciano ... ... affitto, e ... del grano di q.sta Comunità ... li 15. Agosto 1783 ... ad averlo, e goderlo con li infri patti cioè

Lorenzo Tapani, ed Orsili

P.mo si conviene, che d.o Settepani Lorenzo di volta in volta, che prenderà il grano debba pagare in mano del Sig.r Eusebio Arcangeli Dep.rio scudi dieci, e baj: cinquanta sei meta per ciascun rubbio, e non portandone il prezzo alla d.a Dep.ne ... d.o Sig. Arcangeli ... ...

non

riondia tenuto consegnargliélo, e dandolo senza il dovuto detto esso Sig.r Arcangeli sia tenuto del proprio, ed a tutti li danni etc. e che così etc.

2.do Che d.o Sassari fornaro sia tenuto, ed obligato di d.o grano, che come sopra riceverà, servirsene per il puro, solo, e semplice spiano in sfarro sol tanto di questo Popolo, e fare il pane di tutta farina ad oncie otto a bajocho di buona qualità, ben manipolato, e ben cotto ad uso d'arte, altrimenti mancando il pane ciascheduno di peso, lavori, manipolazione, ò cottura incorra, e cada nella pena di scudo uno metà d'applicarsi la metà a questo Sig. Gov.re, e l'altra metà a questa Comunità, essendo poi tali mancanze viziose, ed in esse recidivo incorra nelle pene ad arbitrio di d.o Sig.r Gov.re fino alla somma di scudi 3. da dividersi per metà c.s. etc. che così etc. e non altrimenti etc.

3.o Che d.o Spani fornaro a tenore della sud.a Cond. di vigesima sia tenuto, ed obligato per il sud.o Spiano di Grano lib.e pagare, e con effetto sborsare all'Esatt.re di questa Comunità scudi due d'Affitto, e scudi due, e baj. mezzo di Macinato lib.e rimossa qualunque eccezzione dentro la corr.e staggione di d.o Spiano etc. che così etc. e non altrimenti etc.

4.o Che non sia permesso, e lecito a d.o fornaro, spacciatore, ò a chi per esso etc. dare il pane a forastieri, se non che due sole pagnotte a Passeggieri, altrimenti provandosi d'aver dato pane alli med.i cada nella sud.a pena di scudo uno d'applicarsi volta per volta c.s. ed altre pene a suo arbitrio, e di questo Sig.r Gov.re etc. e che così etc. e non altrimenti etc.

Qual tempo d'Affitto durante d.o Mauri a noe c.s. promette, e s'obliga mantenere, e conservare d.o Spani fornaro

in pacifico, e quieto possesso di d.o Spiano di Grano e liberarlo da ogni lite molestia, e molestante per sone altrimenti a tt.i li danni E vice versa d.o Fornaro s'obliga mai far mancare il pane, ed esattamente os servare tutti, e singoli patti di sopra espressi, e nar rati, altrimenti oltre alle pene di sopra enunciate, e descritte sia tenuto a tutti, e singoli danni perche così, e non altrimenti

E p. d.o Settepani Fornaro, che così faccia, e le cose come sopra premesse esattamente adempisca presente, e p.te costituito Dome nico Orsili figlio del qm Filippo da Filacciano P.i di Nepi a Me sim.te cog.to il quale benche sappia non essere tenuto nulla di meno rinunciando espressamente in ogni altro che accede, promette, e fa sicurtà in forma, di in tutto, e per tutto s'obliga in solido, a quanto sopra, deposita per maggior sicurezza del Mantenimento di d.o Spiano, ed altro cap.i Scudi dodici, e bai. cinquanta m.ta, q.li ora alla mia pre.a, e degl'infr.i testi sborsa, e consegna al sud.o Fran.co Mauri Priore ad effetto di depositarli in questa sud.a Ven. Compagnia presso il Sig.r Gio: Franc. con animo di riprenderseli terminato il sud.o Aff.o Lib. perche così

Quale così accedente, e fideiubente, pred.o Fornaro Sepani ha promesso, e s'è obligato rilevarlo, e liberarlo affatto indenne da ogni, e qualunque danno, e molestia che esso Orsili per causa della pre.te sicurtà, ed assicuramento potesse in qualunque modo patire, altrimenti a tt.i li danni perche così

Pro omnibus aliis de quibus quae pro quibus d.o Prior nec quo super bona, d.o Sup.li Comm., ac Zanobi Sepani Pistor, et Dom.cus Orsili Fideiussor in solido se se convenque heredes

65

heredes bona Luoque etiam in ampl. Rev. Cam. Ap. solita forma solitis cum Clausulis circa dictas obligationes necessarijs, et consuetis, et unica et singula citatione in amplissima non solum ... sed et omnibus suis quibus...

Actum Ditianiae Domi D. Ricciarelli posita in ... dicto ... presentibus ... Paulo Malpieri fil. Gherardi de Ditiano ... Reg. ... et Matthia ... q.m Jo. Bapt. de Pontiano ... Testibus

A. Nic. Marchetti Not. et Sec. ...

A dì 9. Feb.ro 1783

Notasi come li Sig.ri Dom.co Mancini, e Egidio Coccumi Priori della Ill.ma Comunità di Ditaniano anno affidato, ed affidano per fino alla pross.a Pasqua di Resurrezione nei Piani di d.o Territorio n.o 104. Ciavarri di Dom.co Ostili da pascere commune con il Bestiame dei Cittadini di d.o Luogo per il prezzo così convenuto, e concordato di Scudi Dieci otto m.ta, qual somma d.o Dom.co Ostili promette, e s'obliga lib.e pagare, e con effetto sborsare a d.a Comunità, e a suoi Sig.ri Priori pro tempore dentro la prossima futura Quadragesima qui in Ditaniano rimossa qualunque eccezzione, obligandosi per tal effetto nella più ampla forma della Rev. Cam.ra Ap.lica con le solite Clausole in fede questo dì, ed anno d.

Presenti Sig.ri Vincenzo Caliodoni, e Gio: Nicola Moretti Testimonj

---

Fida di 104 Ciavarri

Scudi 18: m.ta

Adì 10 Ag.o 1783 portati in Reg.ra et al lib. dell'Ass.e fog. 61: ter.

Die XIII. Augusti 1785.

Sac: Congne Bni Regimis R. P. D. Gabrielli Secrio

Illmi

Pro Comite di Laviani contra Quoscumque

In Meis personaliter constitutus D. Paulus Benedetti fil. bo: me: Romae et Rom. mihi cognitus Pror specialiter deputatus a D. Eusebio, Rev. D. Antimo, et Carolo de Arcangelis pt. ex Chirographo Mandati Prore in sui personam facti, et in pub.m fam. Reco... et ... renunciavit, et renunciat Liti, et Causae penden. Coram R. P. D. Secrio inter dd. suos Principales ex una, et Comitem di Laviani partibus ex altera sup. petita manutentione in Possessione ... Comitem ... expellendi Pecudes a publicis Pabulis eiusdem Territorij, eidem tantum Iudicio Possessorio renunciavit, et renunciat ac reservavit, et reservat eisdem DD. suis Principalibus jura agendi in suo Congruo Iudicio super Petitorio ad effectum retinendi easdem Pecudes in eisdem Pabulis, ac in omnibus, et per omnia ad form. d. Mandati Prore et non aliis ad quod

Quam renunciationem promisit habere ratam aliis. De quibus quod pro quibus super. D. Paulus Benedetti antedictos DD. de Arcangelis, eorumque heredes, bona, iuraque in ampl. Rev. Cam. Aplice fa. solitis cum clausulis citra obligavit ... unica sicque tactis juravit omnibus super quibus

Actum

Renunciatio Liti, et Causae penden. Coram R. P. D. Secrio Bni Regimis inter DD. Eusebium, aliosque Fratres de Arcangeli et ... ex una, et Comitem di Laviani ex altera sup. manutentione in possessione expellendi Pecudes a publicis Pabulis huius Territorij

Die sexta 9mbris 1786

Avanti di Me Not.o, e testij infrã personalmte costi li Sig.ri Gio: Franc.o, e Compagni Priori residenti di q.sta Ill.re Com.tà di Fisacciano a Me noti, i quali spontaneamte, ed in ogni mig.r in vigore dell'estinzio ne di Candela di Vigesime etc. al lib. dell'accen

Erba della Tenuta del Porrone

niani di Cand.a al Sig.r Lorano, ed affittano all' Ill.mo Sig.r Fran.co Romulini pub. Mercante in Roma q.ui assente ed esso parte, ed accettante il Sig.r Giuseppe Merolli fig.o del q.m Giacomo Romano di lui Nipote a Me parimti cog.o per fino alli 8: Maggio prossimo 1787 l'Erba della Tenuta di q.sta Com.tà posta nei Piani di q.sto Territorio in voc.o la Tenuta del Porrone conf.e da un lato il fiume Tevere, dall'altro, e da capo il Territorio di Ponzano, e gl'Eredi Saporini e da piedi lo Stradone, principiando dallo Stradone delle Volne Stradone, Stradone fino a poser fascina Salicij con li seguenti patti cioè

1.o Per l'Affitto della sud.a Tenuta il sud.o Sig.r Merolli a nõe del Sig.r Romulini suo Zio promette, e s'obliga lib.e pagare a d.a Com.tà, e p esta a detti Sig.ri Priori pro tempore Scudi ottant'otto, e baj: cinquanta, e q.ti in due paghe uguali, cioè la metà a Carnevale, e l'altra metà nelle SS. Feste di Pasqua di Resurrezione dell'1787 qui in Fisacciano rimossa qualunque eccezione p che così

Die 13. Augusti 1765

Sac: Congne B. Regim.is R.P.D. Gabrielli Sec.rio = Mari

Pro Comite Flacciani @ Quoscunque

In meis &c. constitutus personaliter constitutus D. Caulus Benedetti fil. bo: me: Dominici Rom. mihi &c. cogn. Procurator specialiter deputatus a D. Eusebio, R. D. Antimo, et Carolo de Arcangelis per Chirographum manu Procuratorum in meis Acta[?] nam factum, et in publ.m form. recognitum ten.s &c. et utendo med.tis &c. renunciavit, et renunciat Liti, et Causae pendenti cor. R. C. D. Sec.rio inter D. suos Clientes ex una, et Comitem Flacciani part. ex alia super petito manutentione in Possessione praed.m Comitem petitu expellendi Pecudes a praed.tis Pabulis ejusd. Territorii, eidem tantum Judicio Possessorio renunciavit, et renunciat, ac reservavit, et reservat eisdem D.D. suis Clientibus jura agendi in suo congruo Judicio super Petitorio ad effectum retinendi easdem Pecudes in eisdem Pabulis, ac in ortis[?], et pro omni ad finem &c. nomine Procuratorio, et non al. &c. ad quod &c. Quam renunciationem promisit habere ratam &c. al. &c. de quibus &c. pro quibus &c. se ipsum D. Caulus Benedetti antedictos de Arcangelis, eorumque Heredes, Bona, Juraque, ampl.ma Rev: Cam: Aplicae form. solita cum Cl.is &c. obligavit &c. Actum &c. concessum[?] unicas[?] sicque tactis &c. juravit &c. super quibus &c. = Actum &c.

2.° Che mancando d.° Sig.r Romulini Aff.ario alla prima paga sia lecito ad.a Comm.tà, e a Sud.i Sig.i Priori pro tempore, oltre il potere per essa ferrare immediatam.te, di poter domandare, e ferrarlo per tutta l'intiera sud.a somma perche cosi per patto espresso, e non altrim.ti

3.° Che sia, e s'intenda sempre riservato a favore di d.a Comm.tà il Dominio, e special ipoteca sopra dei Cavalli che pascoleranno d.a Tenuta, ne quello s'intenda trasferito a favore di alcuno altra persona, ne possino rimuoversi gli Cavalli da q.sto Territorio sotto pena di frode, se prima non sarà intieramente sodisfatta q.sta ma Comm.tà perche cosi, e non altrimenti

4.° Che per qualunque disgrazia, che Dio non voglia, accadesse, tanto s.a d.i Cavalli, che fosse per l'inondazione del Tevere, ò altro caso, ancorche impensato, e qui non espresso, e ne necessariam.te da esprimersi non sia lecito al detto Sig.r Romulini domandare difalco alcuno perche cosi

5.° Che giunto li 20. Marzo del pross.o anno 1787 d.o Sig.r Romulini sia tenuto, ed obligato far uscire dalle Prata li Cavalli, e far le riguardare ad effetto di falciarle dai Padronali delle med.e, sopra le quali, e da quel giorno in poi, e fino a tutta la falciatura d.a Comm.tà non vi ha più Dritto di sorte alcuna: Come ancora dal sud.o giorno dei 20. Marzo pross.o ad.i Sig.ri Priori riservano a favore di

Padronali

Padronati dei Terreni la libera facoltà di poter dar
per li Terreni esistenti in essa Pianta in somma
in tutto, e tutto a tenore dello Statuto dell'Agri
coltura di Roma, ed uso, e consuetudine di questa
Terra di Sitamiano, delle quali d.o Sig. Romulini dice
esserne appieno informato.

Et d. Sig.r Romulini che così farà personalmente costo
Sante Lini figlio del quondam Antonio da Sitamiano Dioc. di
Nepi a Me ... cognito, quale benchè a questo non esser
tenuto, nulladimeno rinunciando ... sua ...
volonta, ed in ogni ... niente affatto escluso, ò eccettua
to, alle promesse, ed obblighi come sopra da d.o Sig. Romulini,
e come sopra dal Sig.r Morelli suo Nipote fatti come
e ... Espromissore, ed in solidum acciò promette,
e fa sicurtà ad essi Sig.ri Romulini, e Morelli in ...
quale così accadendo, ... Sig.ri Romulini, e
Morelli promettono rilevarlo indenne, e liberarlo da
ogni, e qualunque molestia lite altrimenti

Et per l'osservanza di quanto sopra tanto dd. Sig.ri Romulini,
e Morelli, che Sante Lini sicurtà in solidum obbli
gano loro stessi, Eredi, beni, e ragioni nella più am
pla forma della Rev. Camera Apostolica con le solite clausole
e così ... ... in mano di Me ... giu
rarono non solo in questo, ma in ogni

Fatto in mia casa ... il Sig. Gio: ... ed Egidio
Soprani ... testimoni

A. Marchetti Segretario

A C Met = Die 7a Februarij 1787 = Caleanus

Sentenza riportata a favore di q.m Conte di Dilaviano, e Ill.ma Casa Musi Paparuzzi ammessa a Causa Contro li Sig.ri Eusebio, ed altri fratelli Arcangeli ~~[illegible]~~ la costruzione, ò sia rifezzione del Ponte in mezzo allo stradone delle Celse, e precisamente appresso il terreno di M.ro Giampaolo, e respettiva restaurazione di esso stradone

Christi Noe Invocato. Pro Tribunali sedentes, et solum Deum pre oculis habentes per hanc nostram definitivam sententiam, quam de Jurisperitorum Consilio in his scriptis ferimus in Causa, et Causis, que primo, et in prima, seu alia veriori coram Nobis versa fuerunt et vertuntur Instantia inter DD. Eusebium, aliosque Fratres de Arcangelis actores ex una, et Ill.mum Comitem Terre Dilaviani Ream conventum, ac Ill.mum D. Marchionem Curtium Musi Paparuzzi ad Causam admiss. partibus ex altera, de, et super petita per eosd.m Fratres de Arcangelis contra d.ctum Comitem refectione, sive construtione Pontis in Planitie terrenorum d.e Terre Dilaviani, et precise in loco dicto appresso il terreno di M.ro Giampaolo, et in medio vie nuncupate la stradane delle Celse, rebusque aliis in actis latius, et Causarum huius latius deductis ad quas se [illegible] dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus, ac definitive sententiamus, Onus huius spectasse, et spectare ad ipsos Fratres de Arcangelis, eosdemque propterea teneri, et obligatos esse ad refectionem, sive Construtionem d.i Pontis, respectivamque supradicte vie restaurationem, prout teneri, et obligatos esse volumus, atque mandamus, ac pro effectu d.e restaurationis, et refectionis Mandatum de granando in [illegible] tribus pro qualibet die contra eosdem decernimus, ac relaxamus, et exequi volumus, atque mandamus; Comitem vero Dilaviani, ac Ill.mum D. Marchionem Curtium Musi Paparuzzi absolvendos, et liberandos fore, et esse ab ex.o impetitis, prout absolvimus, et liberamus, ac pro absolutis, et liberatis haberi volumus, atque mandamus, perpetuumque silentium de, et super premissis imponimus, ac Partem victam Victrici in expensis condemnamus

ta[illegible] mamus, quorum taxationem Nobis, vel cui de
Iure imposterum reservamus. Et ita dicimus, sententiamus
definitivè, sententiamus non solum sed et omni
Ita pronunciavi R. Dinocchietti A.C.

A.C. Mit = Die 2.a X.bris 1787 = Brunellus

Christi Nomine invocato Pro Tribunali sedentes, et solum Deum
præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam
sententiam quam de Iurisperitorum Consilio in his
scriptis ferimus in causa, et causis quæ primo, et in
prima Coram Illmo R. Gub.re Terræ Vilaciani, secundo,

Altra sentenza confirmatoria intorno al non essere stato necessario il rispurgo del detto Maestro nel press.to Inverno risportata a favore di questa nra Comunità di Vilaciano, et Litisc. Contro li S.ri Eusebio, et altri fratelli Arangeli

et in secunda, seu alia veriori Coram Nobis versæ
fuerunt, et vertuntur inter RR. Eusebium
aliosque fratres de Arangelis actores, et appellantes
ex una, ac Illrem Comunit. d.æ Terræ Vilaciani Ream
conventam, et appellatam, ac Litisc. ex altera Partibus,
de, et super confirmatione, vel infirmatione Iudicati
d. R. Gubernatoris decernentis non fuisse prætérito
hiemali tempore locum nova expurgationi domini
Magistri existend. in Ecclesia conventuum d.æ Terræ
Vilaciani, nullasque misses constitisse, et constare
de necessitate d.æ expurgationis, ac absolventis pro
ptereà eand.m Comunitatem ab indebitè petitis per eosdem
fratres de Arangelis, deque aliis in actis Causæ,
et Causarum huius, latius deductis ad quæ dicimus,
Dicimus, declaramus, pronunciamus, ac defi-
nitivè sententiamus, malè fuisse, et esse per dd.
RR. fratres de Arangelis ad Nos appellatum, benè
vero iudicatum per d.m R. Gubernatorem Vilac-
ciani, ideoque illius sententiam confirmandam
et approbandam fore, et esse, prout per præsentes con
firmamus, et approbamus, et pro confirmata, et
approbata haberi volumus, et mandamus, perpetuum
silentium de, et super præmissis imponimus, ac Partem
victam victrici in expensis condemnamus, quarum
taxationem Nobis, vel cui de Iure imposterum

N. d'ordine	Data	Cognome Nome degli Operai		N. delle giornate	Importo delle medesime L. C.	Osservazioni
					L. C.	

Nota delle giornate prestate dai sottoscritti dagli operai qui sottoscritti e rimborsate [illegible]

1 Fedonio Bravo [illegible] giornate 11 ed [illegible] a tempo —

1009
6
60 15000
6
900 [illegible]
10
20

tatanionem Stabit, ut ei de Iure imposterum

Sentenza contro i Sig.ri Arcangeli per la manuten-
zione, e restaurazione del Ponte al Torrente di S. Giusto
[illegible] della Strada delle Celle che porta al Borgo fatto il dì
7. Febraro 1787.

Se ne deve fare copia autentica

Fatta copia autentica

R. Cecchi

recessamus, et ita dicimus, ac definitivè sen-
tentiamus non solum sed et omnis
Ita pronunciavi R. Finocchietti A.

Ex Sac. Cong. Boni Regim. Grati Diet 13 9mbris
1756

Nepesina Pascuorum

Risoluzione presa dalla S. C. Grale del B. Gno, nella q.le grande volta è stato stampato, e ne ottenne copia nra Comd di Gisaniano la d.o nero furono le decisione il pagamento dell'erba de Cappa contro l'Ill.mi ... Eusebio, ed altri ... sella Arcangeli

An sit standum vel recedendum a De-
cisis in casu

In decisis juxta modum nempè ad rationem
obul. quinque pro qualibet Capella, et
quolibet semestre incipiend. a Mense Mar-
tii, et 7mbris, et integrè solvend. etiam
in casu quod animalia permanserint
ad depascendum per decem dies in quo-
libet semestre

Sig. Benedetto Marchetti Prove della Corte

Die 8 mensis Ambris 1789

Avanti di Me Seg.rio e Testi infri personalmte costituiti li Sig.ri Gio: Crescenzi, Filippo Bravi, e Gioacchino Martinozzi Priori Residenti di quest'Illma Comunità di Filacciano a Me noti, e gli

Tenuta del Porzone

spontaneamte, ed in ogni in vigore dell'estinzione di Candela di delibera seguita fin dotto li 18: 8bre prossimo come dall'libro dell'accensioni di Candele negl'Atti Locano, ed affittano a Paolo Ciferri fig. di Giuseppe da Miglia no Rti di Rieti a Me parimente cognito per fino alli 8 Maggio prossimo 1790: l'Erba della Tenuta del Porzone spettante a questa Comunità posta nei Piani di questo Territorio conf.ta da un lato il Fiume Tevere, dall'altro, e da capo il Territorio di Ponzano, e gl'Eredi Soprani, e da piedi lo Stradone principiando dallo Stradone della volta Stradone Stradone fino a posta fosse ra salvis con li seguenti patti cioè

1.o Primo si conviene che per l'Affitto della sud. Tenuta d'Erba il sud.o Paolo Ciferri Pecoraro promette, ed s'obliga liberamente pagare a quest'Illma Comunità di Filacciano, e questa a suoi Sig.ri Priori pro tempore scudi settanta nove, e baj: cinquanta mta detratte le Valde, o ti ... dal med.o Ciferri sol tanto Lucrate, e quelli in due rate uguali cioè la metà a Carnevale, e l'altra metà nelle S. Feste di Pasqua di Resurrezzione dell'1790: qui in Filacciano dimossa qualunque eccezzione per che così

2.do Che mancando d.o Paolo Ciferri Pecoraro alla prima paga sia lecito a d.a Comunità, e suoi Sig.ri Priori pro tempore, oltre il potere per essa forzare immediatamente di poter domandare, e forzarlo per tutta l'intiera sud.

Ex S.C. S.ti B.R. die [illegible] 8bris 1786

Nepesina Pascuorum

An sit standum vel recedendum a decisis in casu

In decisis juxta modum, nempe ad rationem obolorum quinque pro qualibet capella et qualibet pecudum nostra inspicien. a mense Martii et Aprilis etiam tempore solven. etiam in casu quod animalia pertransierint ad depascendum per 10 dies in quolibet semestre

Sig.r Benedetto Marchetti

di p.der domandare, e forzarlo p. tutta l'intiera sud.

S.r G. Benedetto Marchesi

di poter domandare, e sorvarlo tutta l'intiera sud.

Somma che così è patto espresso, e non altrimenti

3°. Che sia, e s'intenda sempre riservato a favore di d.a Comunità e suoi Sig.ri Priori il Dominio, e Speciale Ipoteca sopra delle Pecore, ed altro Bestiame, che pascolerà d.a Tenuta, ne quello s'intenda trasferito a favore di alcun'altra persona, ne possino muoversi esse Bestie da questo Territorio sotto pena di frode se prima non sarà intieramente sodisfatta questa nra Comunità suo di ₰ 79:50: che le solite regalie ai Sig.ri Priori che così, e non altrimenti

4°. Che qualunque disgrazia, che Iddio non voglia accadesse tanto sopra le Bestie, che l'Erba per Inondazione del Tevere, ò altro caso fortuito impensato, e qui non espresso non sia lecito a d.o Ciferri Vicerario domandare difalco alcuno perche così

5°. Che giunto li 8: di Marzo dell'anno pross.o 1790 d.o Ciferri sud.to sia tenuto, ed obligato levare con le sue Bestie dalle Prata esistenti in d.a Tenuta, e riguardarle ad esso di salvare le med.e a favore de Padronali sopra le quali, e da quel giorno in poi e fino a tutta la falciatura d.a Comunità non vi ha più Jus di sorte alcuna: Come ancora dal sud.o giorno dei 8: Marzo sud.o riservano a favore de Padronali de Terreni libera facoltà di poter rompere li Terreni seminativi esistenti in questa Pianura in somma in tutto di Rub.a a tenore dello Statuto dell'Agricoltura di Roma, et ad uso, e consuetudine di questa Terra di Zagarolo delle quali cose d.o Ciferri dice esserne appieno informato

6°. Che oltre il pagamento della sud.a Erba in d.a Somma di sud.i ₰ 79:50

settanta nove, e d. 50: mta d. Sti Stabilito sia tenuto d.o Ciferri dare, ò pagare a dd. Sig.ri Priori, ò altri pro tempore per le solite regalie nella pross.a ve[ntu]ra Feste del S. Natale una libra di Cascio per scudo, ed a Pasqua di Resurrezione pross.a ve[ntu]ra un'Agnello per la cosi, e non altrimenti

E per d.o Ciferri che così faccia, e qto S.ra ad empisca personalmente costò Dom.co di Cesare fig. del qm Antonio da di Faccia nat.o di Nepi e M. similmente cog.to per le benche sappia non essere tenuto nulladimeno alle pr[edet]te cose, ed obligha da d.o Ciferri e qta fatti premesse à far sicurtà spontaneamente, ed in ogni miglior modo come principale principalmente, ed in solid. con d.o Pecoraro di obligo in tutto, e per tutto al d.o sopra lib. s[eco]ndo in forma

Quale così accedente se li inbencet protestanto d.o Ciferri Pecoraro, che Dom.co Ostili fig. del qm Filippo da di Faccia Pecoraro nat. di Nepi qui parte al Ms similmente cog.ti personalmente essi ed in solid. in solido promettono, e si obligano liberare d. Dom.co di Cesare affatto indenne da ogni, e qualunque danno, e molestia, che per causa della pnte sicurtà d. di Cesare potesse in qualunque modo patire lib.e altrimenti a tutti li danni

Promettendo dd. Sig.ri Priori durante il sud.o Affitto d'Erba mantenere, e conservare in pacifico, e quieto possesso della med.a il sud.o Paolo Ciferri Pecoraro, e liberarlo da ogni lite, molestia, e molestante persona altrimenti siano tenuti a tutti li danni per che lecito

E per l'osservanza di quanto sopra esse Parti in solido obligano loro stessi, Eredi, beni, e rag. come anche dd. Priori obligano beni, e rag. di detta Comunità nella più

amplia forma della Rev: Cam.ra Ap.lica con le solite
Cl.le e così essendo le Scritture in Mano di Me
Not.o giurano non solo in q.sto, ma in ogni &c.

Fatto in Mia Casa in Fabbrica presenti Bened.o Angelini
fig.o del q.m Gio: Girolamo, e Giuseppe d'Inn.o fig.o del
q.m Felice ambedue da Fabbrica Dioc. di Nepi
testimonj chiamati &c.

Così è A. Marchetti Seg.rio

A dì 13: 9mbre 1790

Alla pre.za di Me Seg.rio, e testij &c. pñti Cosmi Egidio Cosmi fig.o
del q.m Gio: e Benedetto Angelini fig.o del q.m Gio: Girola
mo da Fabbrica Priori di q.sta Ill.ma Comunità di Fa
bbrica Dioc. di Nepi a Me Seg.rio in d.o nome presente, e accettante,
ed in ogni &c. affittano a Dom.co Oselli fig.o del
q.m Filippo presente da Fabbrica ed per ora, e spon
taneamente accettante il pub.co Forno della

Forno a Dom.co Oselli

pane venale di q.sta Comunità per fino a dì 15: di Agosto
1791 libero, e godibile con li soliti patti ...
l'Affitto del med.o Forno uno, e per il Macinato due

Pmo. ... dodici ... q.sto d.o Oselli Forno promette, e s'obli
ga libe.te pagare a q.sta ... Comunità, e per essa all'Esattore
dell'1791: a tenore della di lui offerta ed estinzione di
Candela fatta fin sotto li 3: 8bre 1790: di tre in tre
Mesi la rata parte ... senz'alcuna ec
cezzione, o difalco, e non altrimenti &c. che così &c.

2.do Si dichiara, che d.o Dom.co Oselli Fornaro sia tenuto, ed obli
gato, conf.e promette, e s'obliga panizzare, e fare il pane
bianco fino a tt.o Marzo pross.o fu.ro ad oncie otto a baj.o
il bruno ad oncie nove, il rimanente poi della stag
gione, cioè dal primo Ap.le a tt.o li 15: Agosto ad oncie
sette il bianco, ed otto il bruno a ten.e della sua offerta, e q.sto
farlo

fiolo di buona qualità, ben manipolato, e cotto ad uso d'arte
ne mai farlo mancare in spaccio di questo Popolo, a beneficio abitan-
ti, e Passaggieri perche così, e non altrimenti.

3°. Si conviene, che mancando il pane e d'acqua in spaccio di
questo Popolo per lo spatio di cinque ore continue, non
essendo di giusto peso, ben manipolato, e cotto ad uso d'
arte il sud. Sig. Ottavio Dornaro sia tenuto, et obligato per
ciascuna mancanza, purche non sia continua, e
viziosa come sopra premesse, e s'obliga pagare baj. uno per pena
di pena d'applicarsi per la metà in beneficio di questa Comunità
e per l'altra metà a questo Ill.mo Gov.re: Essendo poi la man-
canza di questo pane più di cinque ore viziosa, e con-
tinua incorra nella pena di scudi tre moneta d'appli-
carsi, e dividersi come sopra perche così, e non altrimenti.

Quel tempo d'affitto durante detti Sig.ri Priori a nome come sopra
promettono, e s'obligano mantenere, e conservare il d.
Sig. Ottavio Dornaro in pacifico, e quieto possesso di d.
affitto del Forno, e spaccio del pane, e liberarlo da ogni
lite, molestia, e molestante persona lib.e altrimenti
a tutti li danni; E viceversa d.o Sig.r Dornaro pro-
mette, et s'obliga mai far mancare il sud.o pane,
libere pagare ed esattamente osservare, et adempire
quanto di sopra è stato espresso, e narrato, altrimenti
e tenere alle pene di sopra enunciate, e descritte sia
tenuto a tutti, e singoli danni de quali perche
così, e non altrimenti.

E per d.o Ben.to Sig. Dornaro, che così faccia, e le cose come
sopra premesse diligentemente adempisca, sponte, et c.
costi(tuiti) Ben.to Bram fig.o del q.m Sante da [illegible] di
Nepi, e Mattia [illegible] fig.o del q.m Franc.o Ant.o da Torano in
Sabina abitante qui in [illegible] a me [illegible]
cog.ti et [illegible] sicurtà del cons.o [illegible]
- - li quali benche habbiano non esser
tenuti nulladimeno rinunciando spontaneamente et in
ogni [illegible], promettono, e fanno sicurtà in forma
et in tutto, e per tutto in solidum per d.o Sig. Dornaro

s'obligano a quanto sopra liberamente da tutte le dan-
ni

Quali cose attendere fideliter promesso d.o Dom.co Orsili dovendo ha promesso, e si obliga, conforme promette, e s'obliga di tenerli, e liberarli affatto in-denni da ogni, e qualunque danno, e molestia, che gesso Orsili, e per causa della presente sicurtà potesse-ro in qualunque modo patire altrimenti a tutti li danni che così, e per l'osservanza di quanto sopra detti Priori obligano beni, e ra-gioni di questa Comunità, e detti sopra Orsili, e sicurtà in solidum obligano loro stessi, eredi, beni, e ragioni nella più ampla forma della Rev. Cam.a Apostolica con le solite clausole, et sic tactis scripturis iuraverunt non solum sed et omni ... quibus

Fatto in Ditalliano in detta Casa presenti Luigi Saprani figlio del q.m Carlo Ant.o da Ditalliano Gov. di Nepi, e Stefano Osavi figlio del q.m Vincenzo de Vicini ... di Miteno abitante in Ditaliano testimoni

A. Marchetti Seg.rio

Adì 7. Gen.o 1791

Alla presenza di Me Seg.rio infrascritto, e testimoni personalmente costituiti li Sig.ri Egidio Cresconi, e Benedetto Angelini Priori di quest'Ill.ma Comunità di Ditalliano Lorano, ed affidano nelle Erbe, e Biscolti di questi nostri Piani da pascolarsi communemente con il Bestiame dei Cittadini di questo luogo per fino alli 15: di Marzo prossimo n.o cinquanta circa Agnelli, e per fino al n.o di 200: Agnelli del S.r Giuseppe Antonio Docchi da contarsi dalli Sud.i Sig.ri Priori, per la quale fida d.o Sig. Docchi presente promette, e s'obliga liberamente pagare dentro il prossimo Mese di Febb.o alla Rag.a ... quindici circa cui

Per la presente fida di n.o 76: Agnelli, e questo detto sono stati esatti scudi undici, e b. 60: da Mess.r Gagliani Pro Mini, e Paolo Malpieri Priori dico -- 11:60. m.a
A. Marchetti Seg.rio

pagati alli Sig.ri Priori nel ... della Comunità ...

un'Agnello in mano delli Sig.ri Priori pro tempore ri
mossa qualunque eccezzione con espressa proibi
zione, che d.i Sonti non possa mandare a pascere d.
Agnelli nei Stradoni ove resta seminato il Grano,
e nelli Colti incontro alle Barche del Borgo di
Genis.o, quali si riservano soltanto per il Bestiame di questo
luogo perche cosi s'è accordato

E per maggior sicurezza di q.ta Comtà per il pagam.to
di q.ta Sida da versarsi dentro [illegible] il med.o de
[illegible] e presta in sicurtà Dom.co Cosini qui prese
[illegible] in solidum con d.o [illegible] di obbliga [illegible]
nella più ampla forma della R.C.A. con le solite
Clausole [illegible] non solum [illegible] ed
etiam [illegible]

Fatto in mia Casa, presenti Dom.co Marchetti, e Giuseppe di Nasone
testimoni

Andrea Marchetti Seg.rio

A di 20: 8bre 1791

Forno a Giuseppe Cofanelli per 3: d'Affitto 9: di Macinato = 12:50 per frutti della prestanza di 50: [illegible]

Avanti di Me Saverio Infr.o e testimoni pnti costì li Sig.ri
Alessandro Gagliardi Paolo Malpieri Livio Mirra
Priori di questa Comunità di Filacciano a Mag.
comunità in d.o nome, ed in ogni [illegible] di loro Spontanea
volontà hanno affittato, ed Affittano a Giuseppe
Cofanelli Fig.o del q.m Dom.co da Nazzano Stato
di S. Paolo di Roma a Mag simil.te cogt.
pntes il Provento del Forno del Pane Venale
a questa [illegible] Comunità spettante per fino all'
li 15. Agosto del Ventuno Anno 1792 con l'Infr.
patti cioè

Primo si conviene che d.o Cofanelli Affittuario sia tenuto,
ed obbligato come promette e s'obbliga liberamente pa
gare in mano del Esatt.re di q.ta Comunità Scudi tre
3. d'Affitto, e Scudi Nove di Macinato liberi, e fran
chi per q.ta Comunità per il solo e puro Stanno di q.to
Popolo a 12. 50: per frutti dell'Infra prestanza
di 50. di Sei in Sei Mesi la rata pattuiti
patamenti

anticipatamente rimasta qualunque eccezzione perchè così

Itm. che d.o Cofanelli Fornaro sia obligato fare il Pane a sfamo di questo Popolo Abitanti, e Passaggieri al peso cioè il Pane Venale ad Oncie sette, ed il Bruno ad Oncie Otto, ed il Venale però senza il bruno ne mai il bruno senza il pan Venale, e quello ben manipolato ad uso d'arte, e ben cotto, altrimenti incorra nella pena di scudi 4 per ciascuna mancanza d'applicarsi per metà in benef.o di questa Comtà e per l'altra metà a questo Sig.re Gouv.re Fisco, Come altresì non sia mancante d.o pane più di 4 ore conti nue altrimti incorri nella sud.a pena come sopra stabilita perchè così, e non altrimti

E siccome q.sta nra Comtà è solita dare per pres tanza del Forno ∮ 50: mta con pagarne li frutti alla rag.e di un Cinque per 100, ed anno così il sud.o Cofanelli Fornaro ha fatto istan za presso da Sig.ri Priori di avere la sud.a prestanza, e pagarne come sopra li frutti, e prestarne idonea sicurtà; perciò li sud.i Sig.ri Priori aderendo alla sud.a Istanza ora alla prza di Me Not.o Seg.rio e Test.i d.o Cofanelli Fornaro ha, e riceve da d.i Sig.ri Priori la sud.a somma di ∮ 50: mediante ord.e dei mi.i Sig.ri e diretto al Sig.re Gio: Franci pub.o Dep.rio di q.sta nra Comtà, e quello a se tirò e tirato, di quello, e danari in Esso contenu ti adesso per quando l'averà esatti d.o For naro si chiamò ben contento e sodisfattone facendo a fav.e di d.a Comtà, e detti Sig.ri Priori quietanza in forma ed in ogni

P. li quali scudi ∮ 50: mta imprestanza come sopra ricevuta d.o Cofanelli Fornaro promette e si obliga li berarmente pagarne scudi due, e baj. 50: mta

frutti così convenuti alla rag.e di 5 cinque per 100
e questi di sei in sei Mesi la rata parte in mano dell'
Esattore di questa Comunità posticipatamente e come
altresi promette, e s'obliga lib.e rendere, e restitui
re a questa nostra Comunità, ò a suoi Sig.ri Prio
ri protempore la sud.a imprestanza di 50:
m.ta dentro il t.ne delli 25: d'Agosto del
venturo Anno 1791: pagati però prima
integramente li frutti c.e s.a liberam.te e rimossa
sa qualunque eccezzione, altrimenti a tutti li danni
de quali e perchè così.

E per maggior cautela, sicurezza di questa nostra
Communità, e suoi Sig.ri Priori pro tempore
d.o Cofanelli Fornaro tanto per il manteni
mento del Pane che prestanza di sc. 50:
pagamento de frutti Macinato, ed Affitto c.e
s.a da, e questa per sicurtà Stefano Crescenzi
fig.o del q.m Paolo, e Giuliano Paris fig.o del
q.m Tomasso abitante in Filacciano ossi di
Nepi cioè Stefano Crescenzi per li 50: e Giu
liano Paris per il Mantenimento ed altro c.e s.a
a Me parim.te cog.to quale benchè sappia
non esser tenuto nulladimeno spontaneam.
te ed in ogni alle promesse ed oblighi da d.o
Cofanelli fatti c.e s.a, e intesi bene di leggere
accede promettono e fanno sicurtà in s.a forma
Espromissore ed in solidum con d.o Cofanelli
Fornaro in tutto e per tutto obligato perchè così

Quale così accedente, fideiubente d.o Giuseppe
Cofanelli Fornaro promette, e s'obliga rile
varlo affatto indenne da ogni, e qualunque
danno, che essi Stefano Crescenzi, e Giuliano
Paris potessero in qualunque modo patire per
causa della pnte sicurtà liberam.te altri
menti e perchè così

Promettendo d. Sig.ri Priori mantenere d.o Castagnelli Fornare in quieto, e pacifico Possesso di d.o Forno, e libero Spaccio di Pane da ogni, e qualunque molestia, e molestante Persona, altrimenti vogliano esser tenuti a tutti e singoli danni; e per l'osservanza di quanto sopra esse Parti, e sicurtà in solidum si obligano a sopra anche nella più ampla forma della R. C. A. con le solite et sic tactis juravant non solo in questo ma in ogni altro meglior modo

Fatto in Filacciano nella mia solita abitaz.e presenti Giuseppe Tribuzi, e Carlo Mirra Testimonij

A. Micchelli Seg.rio

Adì 21 9bre 1791

Alla mia presenza e degli infras.ti Testi personalm.te costituiti li Sig.ri Priori di questa Comunità a Me cogniti, i quali di loro spontanea volontà in d.o Nome, ed in ogni a tenore dell' estinzione di Candela hanno Affittato, ed Affittano a Domenico Ant.o Primograni da Ponzano accasato qui in Filacciano, presente la libera privativa del Provento della Castagnieria a questa Comunità spettante per un Anno di già principiato fin dalli 18. del corrente Ottobre ed avere come di esse simili

Castagnieria a Dom.co Ant.o Primograni
Sc. 3:35:

Per Affitto di Scudi tre e baj. 35. moneta da pagarsi di tre in tre Mesi liberam.te in mano dell' Esattore protempore di questa Comunità

liberi

liberi, e franchi essendo state detratte le
tasse dal medesimo lucrate. Con Obligo che
d.o Primograni debba vendervi le Casta
gne buone, e recipienti dodici a Quatri
no, e queste mai farle mancare per sta
mo di questo Popolo se non in caso di
continue Pioggie altrimenti incorri
nella pena di baj: Cinquanta per cias
cuna mancanza d'applicarsi in beneficio
di questa Comtà. E per d.o Primogra
ni che così farrà e q.to s.a adempisca per
sonalmente Costò Lorenzo Spani figlio
del q.m Franc.o il quale benche sappia
non esser tenuto, e nulla dimeno, rinun
ciando, e spontaneamente accede, promette
e fà sicurtà in f.a, e quale così accedente
d.o Primograni promette rilevare inden
ne da ogni, e qualunque danno, e liberarlo
altrimenti, perche così, e per l'osservanza
di q.to f.o tanto d.o Primograni, che Lo
renzo Spani sicurtà in solidum, e
si obligano nella più ampla f.a della R.
C. A. con le solite Clausole, et sic tactis,
juravarunt, e non solo in questo, ma in ogni
Fatto in Mia Casa pnti e Dom.co Malpieri
e Bernardo Marchetti testij

A. Marchetti Seg.rio

A dì 31: 9bre Sud.o 1791=

Notasi come li Sig.ri Ales.o Gagliardi, e Paolo Malpieri due de Priori di quest'Ill.ma Comtà di Tilesciano fin sotto li n.8: dello scorso 8bre anno affidato, ed affidarono nella sola Erba del Quarto del Porto da pascolarsi communemte con il Bestiame di qsto luogo num.o 40: Ciauarri di Dom.co Ostili per fino a tutto il corre Mese di 9mbre. al prezzo, onde di prezzo così convenuto di Scudi quattro mta qli d.o Ostili s'obliga lib.e pagare a piacere di essa Comtà, e Priori sud.i rimossa qualunque eccezione obligandosi per tal'effetto anche in fe della R.C.A. con le solite clausole ...

Presenti li Sig.ri Bernardo Marchetti, e Silvestro Barbieri Testimoni

A: Marchetti Seg.rio

A dì 6: 9bre Sud.

Essendo così alletti in preza degl'infra:ti Sig.ri Alessandro Gagliardi, Pietro Mirri, e Paolo Malpieri Priori, e Sindaci di qsta Ill.ma Comtà di Tilesciano, i quali in d.o nome spesso in ogni anno affidato, e sotto questo medesimo giorno affidano nell'Erba sperta del Solo, e semplice Quarto del Porto da pascolarsi communemente con il Bestiame de Cittadini di questo luogo numero Cento cinquanta Ciauarri per fino a tutto il prossimo futuro Mese di Marzo con la stessa facoltà ne Padronali de Terreni in esso Quarto esistenti di romperli a loro piacere = E tale Fida la fanno, e dichiarano fare a favore del Sig.r Gio: Malgarini della Pietrella di Ascoli Ost.i di Ostili qui pnte per il prezzo di Scudi diciotto cinque mta, e cioè di prezzo di Scudi ... quali esso Sig. Gio: promette, e s'obliga lib.e pagare a questa Comtà e suoi Sig.ri Priori pro tempore nel prossimo futuro Carnevale dell'1792= non ostante qualunque disgrazia, rimossa qualunque eccezione ... così

E per

E per maggior Cautela, e Sicurezza di q.sta Comm.e, la q.le oltre che si riserva il Speciale Dominio, ed ipoteca sopradetti Cimarri fin tanto che sarà intieramente pagata di scudi 35: m.ta esso Sig.r Gio: Margarini da e presta in Sicurtà p il puntuale pagamento sud.o Dom.co Orsili da Pitaniano quì pnte, che in solid s'obliga con d.o Margarini, a quanto sopra, e p l'osservanza delle cose sud.e s'obligano nella più ampla forma della R. C. A. con le solite clausole etc. exiss. et iuramus etc. non solum etc.

Fatto in mia Casa pnti Sig.r Giuseppe Centi, e Francesco Crescenzi Testij etc.

A. Marchetti Seg.rio

A dì 23 Gen.ro 1759

Possesso del Sig.r Gov.re Gentili

Alla pnza di Me Seg.rio infra, e Sig.ri Egidio Crescenzi, Gio: Crescenzi, e Compagni Priori Residenti di questa Ill.ma Com.tà di Pitaniano personalmente Costituito l'Ecc.mo Sig.r Nicola Gentili de Meina, e l'altra Legge Dott.e Sig.r della bo: me: Vittorio dalla Terra di S. Gio: Rotondo, il quale esibisce Lettera patentale di q.sto Governo in sua persona Spedita dall'E.mo Sig.r Card.le Lucino Maria Caparinino Pref.to sin dotto il primo Gennaro corrente, che detti Sig.ri Priori con tutto il dovuto rispetto d.a Lettera patentale anno ricevuta, ed il d.o Sig.r Gentili anno ammesso all'Offizio di Gov.re, fatto però prima l'obligo, e data idonea sicurtà di bene, e fedelmente esercitare d.o Offizio, osservare la Bolla, che quì esiste, Statuto da farsi, ed altre Consuetudini etc., ed in fine del suo Offo. stare al Sind.to, e non partire da q.sta Terra se prima non li sarà stata fatta la Sentenza Sindicatoria: Con forme d.o Sig.r Gov.re Gentili Spont.

ed in ogni ha promesso, e si è obligato adempire a quanto sopra, a presso che così farà personal[mente] costo Silvestro Ambrosini fig.o del q.m Giuseppe da Sibaniano Sud.o q.le benche sappia non essere tenuto nulla di meno attende, promette, e fa sicurtà in solidum come sopra, come anche, promette d.o Sig.r Girolamo Gent.e ha promesso d.o Silvestro indenne e liberarlo da ogni danno, perche così, etc. e l'osservanza di questo sopra in solidum s'obligano nella più ampla forma della Rev. Cam.a Ap.lica con le solite clausole, e così toccando le scritture in mano di Me Not. giurarono non solo in questo ma in ogni

Fatto nella Curia Baronale di questa Terra di Sibaniano Pres.ti Bern.do Antonio Soprani fig.o d'Egiddio, e Luigi Soprani fig.o del q.m Carl'Ant.o ambedue di Sibaniano Testi di Noti [illegible]

A. Marchetti Seg.rio

A dì 5. 8bre 1790

Alla pres.a di Me Seg.rio infra.to li Sig.ri Dio Crescenzi Bene detto Angelini, e Gio: M.a Crescenzi Priori Residen ti di questa Ill.ma Com.tà di Sibaniano Pnte costo il Ill.mo Sig.r Pietro Brunelli fig.o del Sig.r Costantino Romano, quale esibisce Lettera Patentale di questo Gov.o di Sibaniano in sua persona spedita fin sotto li 22: 9bre 1790 da questo nro. Ill.mo Sig. March.e Cencio Muti Papazurri Pne, che sto ritirò, quali Sig.ri Priori con tutto il dovuto osse quio d.a Lettera Patentale anno ricevuta, e d.o Ill.mo Sig.r Brunelli anno ammesso all'off.o di Gov.re; fatto prima l'obligo, e date idonea sicurtà di bene, e fedelmente

Possesso del Sig.r Pro Brunelli Gov.re

fedelm.te esercitare d.° Off.o, osservare la d.a Statu
to da farsi, ed altre consuetudini, ed in fine del suo
Off.o stare al Sindicato, e non partire da q.ta Terra
se prima non le sarà stata fatta la Sentenza Sin
dicatoria: Conforme d.° Sig.r Brunelli Gov.re spontanea
mente ed in ogni ha promesso, e s'obligato adempire
quanto sopra; e p. q.to che così farà p.nte Costò An
tonio Cesaretti fig.o del q.m Gio: da Pitaliano Posi di
Nepi, quale benche sappia non essere tenuto nulla
di meno accede, promette, e fa sicurtà in forma
quale così accedente, fideiubente d.° Sig.r Brunelli
Gov.re ha promesso rilevarlo indenne, e liberarlo
da ogni danno perche così, e p. l'osservanza di
q.to sopra in solidum s'obligano nella più ampla
forma della R. C. Ap.lica con le solite [illegible] e
così toccando le Scritture in mano di me Seg.rio
giurano non solo in q.ta forma in ogni

Fatto nella Curia Baronale di q.ta Terra di Pitaliano p.nti
li Sig.ri Domen.co Nardeli fig.o del Sig.r Pascasio Romano,
e Sante Cini fig.o del q.m Antonio da Pitaliano
Posi di Nepi Test.

A. Marchetti Seg.rio

Adì 3: Gen.o 1792

Posso del Sig.r Pesorini a Gov.re

Alla p.nza di me Seg.rio infr.o, e Sig.r Paolo Malpieri, e
Compagni Priori di q.ta Ill.ma Com.tà di Pitaliano, p.nte
costò l'Ill.mo Sig.r Pietro Pesorini fig.o della bo: me:
Fran.co da S. Diora Posi della Città della Pieve, quale
esibisce Lettera Patentale di q.to Gov.o di Pitaliano
in sua persona spedita fin sotto li [illegible] Xmbre 1791:
da q.to Ill.mo Sig.r March.e Curzio Ruti Papacurri
no P.ne, che seco ritirò; quali Sig.ri Priori con
ogni dovuto rispetto anno ricevuto d.e Patentale, ed
anno ammesso al Sud.o Off.o di Gov.re d.o Sig.r Pesorini

fatto però prima l'obligo, e data idonea sicurtà di bene, e fedelmente esercitare d.° Officio, osservare la tassa, che qui esiste, lo Statuto da farsi, ed altre consuetudini, ed in fine del suo Off.° stare al Sindicato, e non partire da q.ta Terra, se non fatta la Sentenza Sindicatoria: Conforme d.° Sig.r Pesarini Gov.re ha lib.te promesso, e spontaneamente si è obligato adempire a quanto sopra; Ad effetto che così farà, e che come promesso adempia personalmente Cost.o Filippo Bruni fig.o del qm Antonio da Filaciano ivi d.° Ter.ri di Negri quale benche sappia non essere tenuto, nulla di meno, anzi, promette, e fa sicurtà in forma, obligandosi in Solidum con il sud.° Sig.r Pesarini Gov.re a quanto sopra; Quale così accedente, Fideiubente d.° Sig.r Pesarini Gov.re ha promesso rilevarlo indenne, e liberarlo affatto da ogni danno, e molestia; perche così per osservanza di quanto sopra in solidum s'obligano nella più ampla forma della Rev. Cam.a Ap.lica con le solite Cl.e, e così toccando le scritture in mano di Me Not.o, e Sig.i giurano non solo in questa, ma in ogni altro meglior modo.

Fatto in q.ta Curia Baronale di Filaciano Pres.ti Lorenzo Scatagni fig.o del qm Fran.co, e Bernardino Marinozzi fig.o di Dom.co ambedue da Filaciano ivi d.° Negri Testi

A. Marchetti Not.o, e Seg.rio

A dì 10: Xmbre 1791

Avanti di Me Seg.rio, e Testi infras.ti Pñte costituiti li Sig.ri Gio: Franc.o, e Gio: Cocozzy due de Priori Residenti di questa Ill.ma Com.tà di Filaciano a Me cogniti gli spontaneamente in d.° nome, ed in ogni in vig.e

anche

Tenuta del Porcone

anche dell'estinzione di Candela di delibera seguita sin sotto li 8: 8bre prossimo come al lib. dell'accensioni di candele al quale si locano, ed affittano a Paolo Lefevre fig.o di Giuseppe da Marigliano [illegible] di Rieti qui pres[en]te ed a Mess. [illegible] caparra l'Erba della Tenuta del Porcone spettante a questa nra Comità posta ne Piani di questo territorio, confina da un lato il fiume [illegible], dall'altro, e da capo il territorio di [illegible], e gl'Eredi Soprani, e da piedi lo stradone principiando dallo stradone detto della Selva stradone stradone, e fino a Porta [illegible] salvis con li seguenti patti cioè

1°. Primo si conviene, che [illegible] l'affitto della sud.a Erba della Tenuta del Porcone da di ora e fino alli 8: 8bre pross.o sia tenuto, ed obbligato, con f.a promette, e s'obbliga liberamente pagare a questa nra Comità di [illegible], e questa a Sui Sig.ri Priori pro tempore Scudi settanta cinque [illegible], compresi li Sc. 50: di [illegible] da Paolo [illegible], e d.a somma in due rate, o siano paghe uguali da farsi cioè la metà a Carnevale, e l'altra metà a [illegible] di [illegible] pross.o [illegible] rimossa qualunque eccezione perché così.

2°. Che mancando d.o Paolo [illegible] alla prima paga, sia lecito a d.a Comità, e suoi Sig.ri Priori pro tempore, oltre il potere questa immediatamente forzare, di [illegible] domandare, e costringere per tutta l'intiera somma perché così, e patto espresso, e non altrimenti.

3°. Che sia, e s'intenda sempre riservato a favore di questa Comità, e suoi Priori pro tempore il dominio, e speciale ipoteca sopra le Pecore, ed altro Bestiame che pascolarà d.a Tenuta; ne quello s'intenda trasferito a favore di alcun'altra persona, ne possino [illegible] esse Bestie da questo territorio sotto pena di frode, se prima non sarà interamente sodisfatta questa nra Comità tanto di dd. Scudi settanta cinque, che le solite regalie delli Sig.ri Priori perché così, e non altrimenti.

4°. Che se qualunque disgrazia, che Iddio non voglia accadesse tanto sopra il Bestiame, che l'Erba per l'inondazione del fiume, o qualunque altro

Caso benche impensato, e qui non espresso, non sia
lecito a d.o Ciferri Pecoraro domandare difal
co di sorte alcuna perche così

5.o che giunto li 8. Marzo dell'anno pross.o 1793 d.o Ciferri Pecora
ro sia tenuto, ed obligato uscire con il suo Bestiame
dalle Prata esistenti in d.a Tenuta, e riguardarle ad
effetto di falciarle a favore de Padronali, sopra delle
quali, e da quel giorno in poi, e fino a tutta la fal
ciatura d.o Conte non vi ha più dritto di sorte
alcuna: Come ancora dal sud.o giorno delli 8.
Marzo riservano a favore de Padronali de Ter
reni libera facoltà di poter rompere li terreni
seminativi esistenti in essa Tenuta in tempo
in tutto, e per tutto a tenore dello Statuto dell'Agricol
tura di Roma, ed uso, e Consuetudine di d.a
Terra di Tibamano, delle quali cose d.o Ciferri
dice esserne appieno informato

6.o Che oltre il pagamento della Sud.a Esse in d.a somma di 76 m.ta
sia tenuto, ed obligato d.o Ciferri Pecoraro dare, ò
pagare a d.i Sig.ri Ferri, ò altri pro tempore per le
solite regalie nelle pross.e Feste del S. Natale
una libra di Casio pecorino, ed a Pasqua di
Resurrezione pross.a un Agnello perche così
e non altrimenti

Et d.o Ciferri, che così faccia, e quanto sopra adempisca per
sopra Costò Paolo Malpieri fig. di Gerardo
da Tibamano Cost. di Nepi a d.o effetto, quale benche
sappia non esser tenuto, nulla di meno alle
promesse, ed oblighi da d.o Ciferri come sopra fatti spon
taneamente, ed in ogni miglior modo, s'obliga, e fa sicur
tà in forma, e come pricipale, principalmente ed in solido
con d.o Ciferri Pecoraro s'obliga in tutto, e per
tutto a quanto sopra liberamente ed in ogni

Quale così audiens, et fideiubentes parte d.o Paolo Ciferri
Pecoraro spont. ed in ogni promette, e s'obliga liberare
d.o Paolo Malpieri affatto indenne da ogni, e qualun
que

85

ogni danno, e molestia che per causa della parte sicurtà
d. Malpieri potesse in qualunque modo patire lib.
altrimenti a tutti li danni etc. che così

Promettendo dd. Sig.ri Priori durante il med.o affitto d'Erba man-
tenere, e conservare in pacifico, e quieto possesso
del Pascolo etc. della med.a Erba il predetto Paolo
Liferri Pecoraro, e liberarlo da ogni lite, molestia
e molestante persona, altrimenti vogliono esser
tenuti a tutti, e singoli danni etc. che così

E per l'osservanza di quanto sopra dd. Paolo Liferri, e Paolo
Malpieri in solidum etc. obligano loro stessi, et eredi e beni
e Sig.ri et anche dd. Sig.ri Priori obligano beni e Sig.ri
Comunità nella più ampla forma della R. C. Apost.ca con
le solite clausole, e così toccando le Scritture in mano di Me
Seg.rio giurarono non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo etc.

Fatto in Sibamiano in Mia Casa posta il Rmo Don Arcangelo Baldassi
Sig.o del quondam Giovanni Battista Stabile Bas. di Canino Castellano, e Matteo
figlio del quondam Agostino da Canino testimoni delle Tre
Compane Noti etc.

A. Marchetti Seg.rio

== Die IX. Junij 1793 ==

Avanti Me Seg.rio etc. li Sig.ri Fran.co Menni, e Benedetto Angelini Priori
di questa Illma Comunità di Sibamiano e Bas. di Nepi, e questi in fine
Nec Costo l'Illmo Sig.r Dott.r Giacomo Rota Angelini
fig.o del Sig.r Giuseppe Innocenzo da Visso Bas. di Spoleto,
il quale esibisce Lettera patentale di questo Gov.o di Sibamiano
in sua persona spedita sin sotto

Possesso di questo Gov.o in persona del Sig.r Giacomo Rota Angelini

da questi Illmo Sig.r Marchese Cursio Rutti Espameri
no sua, che sarà distinto; Quali Sig.ri Priori con
ogni dovuto ossequio accolti ricevendo d.a Patentale,
hanno ammesso al sud.o Uff.o di Gov.re esso Sig.r Rota
Angelini, fatto però prima l'obligo, e data idonea sicurtà

di bene, e fedelmte esercitare d.o Officio, osservare la

Tassa, che qui esiste, lo Statuto da farsi, ed altre

Consuetudini, ed in fine del suo Off.o stare al Sindi

cato, e non partire da qsta Terra, se non fatta la

Sentenza Sindicatoria; Conforme d.o Sig. Rota An

gelini Gov.re ha liberamte promesso, e spontaneamte

si è obligato adempire a quto sopra. Et qsto che

cosi farà, e le cose primesse adempirà, è compa

rso Felice Pompa fig. del qm Fran.co da Fabiano (?)

Dio.si di Nepi a me cog.to quale benche sappia non

essere tenuto, nulladimeno accede, promette, e fa

sicurtà in forma, obligandosi in Solidum con d.o Sig.

Rota Angelini Gov.re a qto sop.

Quale cosi accedente, fideiubente d.o Sig. Governatore

ha promesso di tenerlo indenne, e liberarlo affatto

da ogni, e qualunque danno, e molestia, che per

la pnte sicurtà potesse in qualunque modo

patire, sì che così, e per l'osservanza di qto sopra

in Solidum si obligarono nella più ampla forma

della Rev. Cam. Aplica con la solita clausola così

toccando le Scritture in mano di me sig. pub.

giurano non solo in qsto, ma in ogni

Fatto in qsta Curia Baronale di Fabiano pnti

Paolo Malpieri fig. di Gerardo, ed Antonio

Menni fig. di Fran.co ambedue da Fabiano

Dio. Rsi di Nepi Testi.

Andr. Marchetti Sec. ius pub.

Die Trigesimaprima Octobris 1793

Forno

Dom.co Ostilj, e Gio: M.a Crescenzj

Avanti l'Ill.mo Sig.r Giacomo Angelini Rota dell'una, e l'altra
Legge Dott.e, e Conservatore di q.sta Terra di Ditacciano
e di me Not.o, e Seg.rio pub.co, e Testi infr.ti personalmente Cos[tituiti]
Fran.co Manuali, e Compagni Priori di quest'Ill.ma
Comunità di Ditacciano a me, e cogniti, quali in vigore
di Decreto emanato dal Sud.o Sig.r Gov.re fin sotto li
27: del cadente ottobre, ed Intimato a Dom.co Ostilj, e Gio:
M.a Crescenzj Fornari per questo giorno, ed ora 16: a
fare l'Istr.o del Forno, e Consiglio tenuto li 29: dello
scorso 7mbre 1793: alli quali, ed ora passata la sud.a
ora fino alle 17:, e non essendo d.o Gio: M.a Crescenzj
al p.nte atto intervenuto, nulladimeno in d.o nome
spontaneamente, ed in ogni miglior modo, locano, ed affittano a
Dom.co Ostilj fig.o del q.m Filippo da Ditacciano Oste di Me
qui p.nte, e c.te accettante, ed a Gio: M.a Crescenzj fig.o
del q.m Gio: B.a da Lignano a Me parimenti cog.to qui assente,
ma in virtù di d.o Decreto, e Consiglio come se
fosse p.nte, ed in solido con d.o Ostilj in tutto, e per
tutto obligante per il solo puro mantenimento,
il pub.co Provento del Forno del pane venale di
questa nra Comunità per fino alli 15: d'Agosto 1794:
lib.o ad averlo, e goderlo con l'infra patti cioè

Primo si conviene, che d.i Dom.co Ostilj, e Gio: M.a Crescenzj Forna-
rj in solido, e c.s. obligati siano tenuti a norma anche
dell'esenzioni di Candele liberamente pagare a questa
nra Comunità, e per essa al di lei Esattore pro tempore scudi
quindici, e baj: 50: m.ta di Macinato liberi, e franchi da
tutte le spese dal d.o Ostilj suvvare, e questi di tre in
tre Mesi la rata parte anticipatamente senz'alcuna
qualunque eccezione, e così

2do si conviene, che d.i Fornarj siano tenuti, ed obligati
panizzare, e fare il pane venale a tutto il sud.o tempo
e stagiona ad oncie sette a bajocco, ed il bruno ad oncie

otto a cent.ⁿᵉ di dd. Cond.ᵃ alle gte, e qsto ben cotto, di buona qualità, e manipolato ad uso d'arte, ne mai farlo mancare in sfamo di qsto Popolo, abitanti, e passagieri perche così, e non altrimenti

3.º Che mancando il pane c.s. in sfamo di qsto Popolo per lo spazio di cinque ore continue, non essendo di giusto peso, ben cotto, e manipolato ad uso d'arte c.s. li dd. Fornari siano tenuti, ed in solidum obligati per ciascuna mancanza, purche non sia continua, e viziosa, conforme promettono, et in solidum si obligano pagare bai: cinquanta di pena d'applicarsi per la metà in benef.º di qsta Comun.ᵗᵃ, e per l'altra metà a qsto Sig. Gov.ʳᵉ; Essendo poi la mancanza d'esso pane più di cinque ore, viziosa, e continua incorrì nella pena di scudi tre m.ᵗᵃ per ciascuna mancanza, e volta d'applicarsi, e dividersi c.s. perche così, e non altrimenti

4.º Si dichiara dal sud.ᵒ Dom.ᶜᵒ Ostili, che siccome la prestanza di scudi cinquanta data da qsta nra Comun.ᵗᵃ a Giuseppe Cofanelli di già passato Fornaro fin dalli 20. 8bre 1791. il med.ᵒ Cofanelli la restituì al sud.ᵒ Ostili Fornaro dello scorso anno 1792. in 93., quale anche al pnte esiste in sue proprie mani per prestanza del corrente anno 1793. in 94.; per ciò la sud.ᵃ prestanza di scudi cinquanta m.ᵗᵃ oltre il pagam.ᵗᵒ de frutti alla rag.ᵉ d'un cinque per 100. l'anno da farsi secondo il solito di sei in sei mesi la rata parte in mano di quest' Esattore Comunitativo, d.ᵒ Dom.ᶜᵒ Ostili sia tenuto, ed obligato, conforme promette, e s'obliga terminato il giorno del 15. Agosto 1794. che finisce il pnte affitto puntualmente, e liberam.ᵗᵉ rendere, restituire, e pagare a qsta nra Comun.ᵗᵃ, e sigg.ʳⁱ Sig.ʳⁱ Priori pro tempore la sud.ᵃ prestanza di scudi cinquanta rimossa qualunque eccezione, altrimenti oltre al pagam.ᵗᵒ delli sud.ⁱ frutti sia tenuto a tutti, e singoli danni, e pregiudizij che potessero avvenire

per

per d.a prestanza non restituita, e da darsi al nuovo
futuro Fornaro perche così, e non altrimenti

Qual tempo d'Affitto durante dd. Sig.ri Priore, e suoi ufficiali
promettono, e s'obligano mantenere, e conservare
dd. Fornari in pacifico, e quieto Possesso di d.o Esercitio
del Forno, e spaccio del pane, e liberarli da ogni
lite, molestia, e molestante persona lib.te: E viceversa
dd. Fornari in solidum promettono, e s'obligano mai
far mancare il sud.o pane, e liberamente pagare, ed
esattamente osservare, ed adempire quanto di sopra
è stato espresso, e narrato, altrimenti, oltre alle pene
di sopra enunciate, e descritte siano tenuti a tutti,
e singoli danni, spese, ed interessi, perche così, e non altrimenti

Finalmente per maggior cautela, e sicurezza di questa nostra
Comunità, e Popolo per il solo, e puro Mantenimento
di d.o pane da, e presta in sicurtà il Sig.r Francesco
del [illegible] da [illegible] qui presente a me
[illegible] cognito quale abbenche sappia nulla
di [illegible] ed in ogni accidente, promette,
e [illegible] in solidum con d.i Orelli per d.o
solo Mantenimento s'obliga a quanto sopra

Quale così accedente, fideiubente pred. d.i Orelli promet-
te, e s'obliga rilevarlo indenne, e liberarlo affatto
da ogni danno, lite, molestia, e molestante perso-
na liberamente perche così, e altrimenti

Pro quibus omnibus ad omnia damna de quibus pro quibus
dd. [illegible] Orelli, [illegible] Corsetti, et [illegible] Fideiussor
[illegible] simul, et in solidum se, suos heredes, et bona
[illegible] in ampl.ma Rev. Cam. Ap.ce forma
solitis cum clausulis [illegible] obligarunt [illegible]
consentes [illegible] et sic tactis [illegible] excepto [illegible]
[illegible] Corsetti [illegible] tamen [illegible] tamquam
[illegible] iurarunt non solum sed et omnis
[illegible] quibus

Actum Filaciani in solita Residentia huius Guber
nij Baronalis posita iuxta ibid. praesentibus D. Laure
ntio Stefani fil. q.m Francisci, et Camillo Malgrici
fil. Gherardi ambobus de Filaciano testibus

Andreas Nic. Marchetti Not. et Secr. publ. in

Die VII. Aprilis 1794

Alla pnza di Me Segr.io publ.co Sig.ri Paolo Malgrini, Egidio Cresenzi, et Alessandro Gaglianti Priori Residenti di qsta Ill.ma Comità di Filaciano Dioc. di Nepi, e testi infr.i Personalmte costo l'Ill.mo Sig. Giuseppe Vellucci fig.o della Bo: me: Antonio della Terra di Castell Vecchio Dioc. di Rieti, quale esibisce lettera patentale in sua persona spedita fin sotto il p.mo del corr.te Mese d'Aprile da qsto Ill.mo Sig. March.e Ciriaco Muti Papazzurri nro Pne, che esso ritirò; Quali Sig.ri Priori con ogni dovuto ossequio hanno ricevuto d.a Patente, ed anno ammesso al sud.o Off.o di Gov.re esso Sig.r Vellucci, fatto pero prima l'obligo, e data Idonia sicurtà di bene, e fedelmte esercitare d.o Off.o, osservare la tassa che qui esiste, lo statuto da farsi, ed altre consuetudini, ed in fine del suo Off.o stare al sindicato, e non partire da qsta Terra, se non fatta prima la sentenza sindicatoria; Conforme d.o Sig.r Vellucci Gov.re ha lib.e promesso, e spontaneamte si è obligato adempire a quanto sopra. Effetto che così farà, e le cose promesse adempirà, è qui pnte costo Lorenzo Spani fig.o del qm Fran.co da Filaciano Dioc. di Nepi a Me cognito, il quale benche sappia non esser tenuto, nulla di meno accede, promette, e fa sicurtà in forma obligandosi

Possesso del Sig. Giuseppe Vellucci Gov.re

obligandosi in solido con d.o Sig.r Vellucci Generatore a questo sopra

Quale così andendo, e dimbene d.o Sig.r Cond.re ha promesso ritenerlo indenne, e liberarlo affatto da ogni, e qualunque danno, e molestia, che per la parte di ciascuno potesse in qualunque modo patire, perche così, e per l'osservanza di questo in solidum si obligano nella più ampla forma della R. C. Apost.ca con le solite clausole, e così toccando le Scritture in mano di Me Notaro, e Sig.ri pubblici giurano non solo in questo, ma in ogni

Fatto in questa Curia Baronale di Ditaniano presenti il Sig.r Sante Cini figlio del qm Antonio, e Settimio Martinozzi figlio del qm Dom.co ambedue da Ditaniano Testimoni noti (?)

A. Marchetti Seg.rio

A dì 4. 9mbre 1794 =

Alla presenza di Me Notaro, e Sig.ri pubblici infrascritti costituiti li Sig.ri Paolo Malpieri, e Egidio Crescenzi Priori del Comune di questa Ill.ma Comunità di Ditaniano a Me cogniti gli in virtù dell'estinzione di Candela del delibero seguita fino dal li 31. Agosto pross.to in luogo, hanno dato ad ogni buono

Forno

Benedetto Sacchi

d'affitto per fino alli 15. d'Agosto dell 1795. al Sig.r Benedetto Sacchi figlio del qm altro Benedetto della diocesi di Soffia in Sabina a Me similmente cog.to qui presente accettante il proventò di questo forno del pane venale con le seguenti patti, e condizioni cioè

Primo si conviene, che d.o Benedetto Sacchi fornaro sia tenuto obligato, conforme promette, e s'obliga lib.te pagare in mano dell'Esatt.re di questa nostra Comunità scudi Tre (?) d'affitto, e scudi dodici di Macinato liberi, e franchi per questa Comunità il solo, e puro sfamo di questo Popolo, e tali somme pa-

Ego Notus publ. infrus qualiter haec eadem recepta die 13: Xmbris 1808: a Mag.cis DD. Do=
cto Marzetti fil. qm Joannis, et Dominico
Ferranti fil. qm Josephi ambo de Eodem Podio
Mirteto in Sabinis Incole Gabiniani in Sabinis
mihi cognitis quorum ipsi et alias omnes
recognoverunt et recognoscunt Sanem. et
Crucis Signum per eod. in calce recepte fidei
apposita, Simulque juramento omnia, et singula
in eadem contenta, et expressa mera fuisse, et esse
affirmarunt et ratificarunt non solum hoc
et omnibus super quibus In quorum fidem etc
Datum in Sabinis hac die, et anno q. s.

Ita est Andreas Nicolaus Marchetti
Notus publ. Reg. in fidem etc.

...lla di
...ma
Migandosi

Die 16 Martij 1609

Alla p(rese)nza di Me Sott(oscritt)o Not(ar)o Sig(no)r Carlo Cruciany d'Oliveto, e ... Bracci
Priori di q(ue)sta Co(mmuni)tà di Tiburniano, e Doy ... personalmente cost(ituit)i
l'Ill(ustrissi)mo Sig(no)r ... Liberani ... della ... di ...
... di tempo in tempo ... persona ... [illegible]
quale eserciti ... [illegible] ... Girol(am)o Meri ... nos ...
... da q(ue)sto Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Marc(hes)e Girol(am)o ... [illegible]
... Sig(no)ri Priori ... ogni dovuto ossequio ... Liberani fatto
... Comune, ... ad ... Offi(ci)o di Gov(ernato)re ... Liberani ... Delanea esercitare
per l'obligo ... dovea di ... [illegible]
Off(ici)o ... la ... che gli ... [illegible]
... in fine ... Sindicato, e non
... di q(ue)sta Terra se non sarà fatta ... Sindicato
... Conforme d(ett)o Sig(no)r ... Liberani Gov(ernato)re ha ... promesso, ...
... a ... obligar fare, ... adempire a ... ch'è con fine
... e le cose promesse adempire ... Liberani ...
... di ... Terra di Tiburniano ... che ...
non ... accade, promette, e ... in
... obligandosi in solidum ... Liberani Gov(ernato)re ...
e le cose ... Gov(ernato)re ha promesso di tener lo
indenne, e liberarlo affatto da ogni, e qualunque danno, ...
... in qualunque modo ... obligando nella più
ampla forma della R(everenda) C(amera) A(postolica) con le solite ... e così ...
... in mano di Me Not(ar)o ... giurarono ... in q(ue)sto
... in ...

Fatto in q(ue)sta Curia ... di Tiburniano p(rese)nti ... Bonifatij
... Cruciani da ... Testi ...
... fil. ... Testi

Mercanti per Dof.
Veronesi per Dazij

di

Obligandosi

Noi sotto croci segnati per non sapere scrivere per la pura verità
ricerchati asseriamo. Sicome anche il nostro giuramento da sodisfarsi
(?) come ci ricordiamo benissimo. Che in occasione che il
signore canonico Marchesi prese a garzone Giuseppe Janini di
In quattro di gennaro per guardare i bestiami, come nella sua cavalla
ed adiacenze credendo alla nostra presenza si accomodò il detto
Giuseppe sotto il nostro Maggio prossimo passato per scudo uno, e baiocchi
cinquanta il mese, e non mai si discorse di anno
Io sotto Domenico Ferrari posi sotto croce segnato asserisco ancora che nel passato Agosto trovandomi presente nella casa del
signore canonico Marchesi, intesi che il sudetto Giuseppe Janini
fece licenziare dal servizio del sudetto [illegible] del sudetto canonico
ed egli lo fermò con dirli che li dasse tempo di trovare il garzone, e che averia pagato dadi quindici paoli al mese
Che, è quanto possiamo asserire in pura verità e di certa scienza
e per fare nostro giuramento, In fede Gavinana 13 Xbre
1708
Croce di Francesco Mazzei per non sapere scrivere che
asserisce quanto sopra
Croce di Domenico Ferrari che asserisce quanto sopra
Io Domenico di Ubaldo scrissi di commissione dei sudetti e
vidi fare li sudetti segni di croce
In Nomine Domini Amen
Fidem facio per presentes Ego Petrus [illegible] Notarius

ito,

a di

Migandosi

Con la presente da valere come publico Istromento etc.

Sia noto e manifesto qualmente il Sig.r Giacomo Romanelli de Corzano qui sotto si obliga vendi[...]are al Sig.r Benedetto Sacchi da Daffia tutta quella quantità di Grano che il sud.o potrà spianare nelli Forni di Sbac ciano e Gavignano purche il sud.o ne riporti la debita licenza, e precetto da Monsignor Ill.mo e R.mo Prefetto della Annona e compatto (?) ancor espresso che non possa prendere grano da veruno altro senza la licenza del sud.o Sig.r Romanelli perche e non altrimenti etc.

Ed all'incontro il sud.o Sacchi parimenti qui sotto si obliga pagare il sud.o Grano alla raggione di scudi 12: il Rub.o in tanta moneta effettiva: che debba essere Tenero (?), e ricevuto ad uso mercantile perche così etc.

Ed affinche il sud.o Sacchi possa avere mag

ratore
la ha
fatto
per
pati
in
rma
i soc
Sig.
i il
Mar
iano
Paolo
dì
1754
sirsi
finito
Lisano
Bened
Daffia
il pub.
ennti
tenuto
pare in
affitto
Conte
a pa

gior Comodo di indagniarsi. L'anzidetto Sig.
Romanelli al pred.o la Consegna di Rubbia
due di grano da conteggiarsi in fine delli
affitti de Terni — Con patto però che
da qui in poi il sud.o Sacchi non possa pre
tendere di ricevere alcuna benche minima
quantità di grano: se non verrà da lui
pagata nel atto del Carico: e contravenen
do non sia più tenuto il Sig.r Romanelli a
verun obligo: come per patto espresso &c.
E per osservanza di quanto sopra si obligano
li sud.i Sacchi e Romanelli nella più ampla
forma della Rev. Cam. Ap.lica: dichia
rando della pred.a aver ne fatte due
Copie Consimili in fede &c.

Genzano: 16: 8bre 1794

Giacomo Romanelli mi obligo c.e s.a
Io Benedetto Sacchi mi obligo c.e s.a [illegible]
Giuseppe Marci fui testim.o a quanto sopra [illegible]

mito,
la di
[illegible] promette [illegible] in forma
obligandosi

Ed in mancanza del Sud.o Sig.r Sacchi Io sotto
mi obligo somministrare il grano alle
Comunità Sud.e di Filacciano, e Povignia
no in Conformità del soprascritto obligo
e con le stesse Condizioni [illegible]
Giacomo Romanelli mi obligo [illegible]

a 4 Marzo 1773

Pagò la Comunità di Filacciano e per essa Pietro Tribuzzi Esattore della medesima scudi tredici e b. 90 moneta e disse per conto del Sussidio del macinato spettanti all'Illmo Sig. Gio: Bono Cenci ...

in fede Luigi Colangeli Cancelliere

13:90

E più per convoglio b. venti

...rito,

...la di

mento/escire, promosso ... in forma

obligandosi

Hò dato credito alla Commun.à di Filacciano di Scudi Venti, et 50 m.ti[illegible] il S. Pietro Tribuzij Esatt.e e sono in conto di quello deve d.a Commun.à p. il Subappalto del macinato. Dal[illegible]

Li 14: Ottobre [illegible]

R 20: 50 m.ti

Gio. Pro. Slater

[illegible]

Pagò la Comm.tà di [illegible]acciano [illegible] del macinato [illegible] scudi [illegible] e 60 m.ti, e per essa Pietro Tribuzij [illegible] [illegible] conto del subappalto [illegible] spettante all' [illegible] [illegible] Gio: [illegible] [illegible]

06: 60

[illegible] Comm.rio [illegible]

---

vnatore
ha
[illegible]
per
spati
in
ma
toc
Sig.
il
[illegible]
ano
olo
di
ot
rri
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
venuto,
re in
affitto,
[illegible]
[illegible]

mito,

lla di

vincas p dette, promossi, pr dette in forma

Obligandosi

Stato del Monasterio
di [illegible]
dell 1773

...uratore
...za ha
...fatto
...sper
...spati
...h in
...oma
...i soc
...sag. ...io
...i il
...ar
...ano

...Paolo
...di
...ast
...esi
...endot
...sono,
...Bened
...ffio
...quel
...enti

...enuto,
...re in
...ffetto,
...contro
...ua pa-

garle di sei in sei Mesi la rata parte anticipatamente
rimossa qualunque eccezione, che così

10. Che d.o Sacchi Fornaro sia obligato, conforme promette, e s'
obliga fare il pane venale a sfamo di q.to Popolo,
Abitanti, e Passaggieri al peso di oncie sette a baiocco
ben cotto, di buona qualità, manipolato ad uso d'arte con
farvi tutti quei lavori che sono necessarij, e
mai farlo mancare per fino alli 15. d'Agosto dell'
1795., altrimenti mancando a ciascuna delle sud.e
Cose incorra nella pena di scudi tre per qualunque
mancanza d'applicarsi per metà in beneficio di
q.ta nra Comunità, e p. l'altra metà a q.to di Sig. Gov.re
lib. che così, e non altrimenti

E per maggior Cautela, e sicurezza di q.ta nra Comunità, e
suoi Sig.ri Priori pro tempore d.o Sig.r Sacchi
Fornaro si per il Mantenimento del grano, che
pane esibisce l'Appalto, ò sia obligo fatto tanto a
suo favore, che di q.ta nra Camera dal Sig.r
Giacomo Romanelli, che qui s'inserisce del
tenore, e da, e presta in sicurezza p. il pagamento
del Macinato, ed Affitto c.s. il Sig. Pietro Soprani
fig.o del qm Gio. Damiano Soprani di Nisi pre-
sente, ed obligante alle Limitazione co. Sig. bene
che sappia non esser tenuto, ma Nondimeno
spontaneamente, ed in ogni alle promisse, ed obblighi da d.o
Sacchi Fornaro c.s. fatti, ed intesi bene di
leggere e avvedendo, ed ha promesso, e da vede,
promette, e fa sicurtà in forma costituendosi
p.nte Espromissore, ed in solidum con d.o Sacchi
Fornaro in tutto, e p. tutto obligato, che così

Quale Cosi accadendo, per il che d.o Sig.r Sacchi
Fornaro promette, e s'obliga di levarlo, e liberarlo
affatto indenne da ogni, e qualunque danno, e moles-
tia, che esso Soprani patisse in qualunque modo
patire per Causa della presente sicurtà liberamente
altrimenti, perche così

Promettendo

Promettendo dd. Sig.ri Priori a nome ss.re mantenere, e conservare d.o Sig.r Santi Fornaro in pacifico, e quieto possesso di d.o Forno, e libero spiano, e spaccio del pane, e liberarlo da ogni, e qualunque molestia, e molestante persona. Et all'incontro d. Fornaro, e Sepranzi sicurtà in solidum promettono, e s'obligano adempire a quanto sopra altrimenti vogliano esser tenuti a tutti, e singoli danni, e per l'osservanza di quanto sopra dette Parti s'obligano nella più ampla forma della Rev. Cam.ra Ap.lica con le solite clausole, e così toccando le scritture in mano di me Seg.rio giurorno non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo.

Fatto in Sibilliano nella mia solita abbitazione presenti il Sig. Gio: Leoni, e Nicola Sepranzi testimonij

A. Marchetti Seg.rio pub.co

— Die Quarta Novembris 1796 —

Alla presenza di me Seg.rio pub.co infra, e testimonij sotto li Sig.ri Franc.o Lucci e Compagni Priori di questa Ill.ma Comunità di Sibilliano e Sig.ri di Vesci e Mastrogiurati ss.ri in virtù dell'estinzione di Candela d'Assidenza seguita fin sotto li 6. ottobre prossimo passato in di nove spese ed in ogni miglior modo, ed affittano per fino alli 15. d'Agosto 1797. a Mattia Pozzi qui presente figlio del quondam Fran.co Ant.o da Fovano in Sabina accasato quì in detto Sibilliano a me Seg.rio similmente cognito e presenti, ed in ogni stipulante, e accettante questo solo atto al di lei privilegio della privativa del pubblico spiano del grano provveduto, e da provvedersi per spaccio di questo pubblico Forno con li seguenti patti, e condizioni cioè

Forno Mattia Pozzi

Primo si conviene, che d.o Mattia Pozzi Fornaro sia tenuto ed obligato, conforme promette, e si obliga spianare

re esso grano à pane bianco, ò sia venale
oncie otto il Mese del corrente Xmbre il Mese di
Lug.o, et Agosto p.o, ed il resto, cioè negl'altri Mesi
della Corrente Staggione ad oncie sette a baj.
per il Solo, e purò il forno di d.ta Popolazione, e
non mai per dorassioni perche così

2.o Che d.o Pozzi fornaro sia tenuto, ed obligato, confor
me promette, e s'obliga liberamente pagare all'Esat
tore pro tempore di d.ta n.ra Comunità scudi tre in tre
Mesi la rata parte anticipatamente cioè scudi
tre, e baj. cinquanta p. l'affitto di d.to publico
Fromento, e l'altri quattordici di Macinato a
norma di d.e [illegible] di Canonica, ed d.a somma
debba puntualmente come sopra pagarsi rimossa
qualunque eccezzione perche così

3.o Che d.o Pozzi fornaro sia tenuto, ed obligato spianare
e fare il pane à i forno di d.to Popolo, suoi Abbi
tanti e Passeggieri all'oncie sud.e, e d.to mai
farlo mancare di giusto peso, ben cotto, rimpa
stato ad uso d'arte con farli tutti quei lavori
che sono necessarii secondo da l'arte, altrimenti
mancando a ciascuna delle sud.e Cose sia
tenuto alla pena di scudi tre rata per cias
cuna volta, e mancanza da applicarsi p. metà
a d.ta Curia Baronale, e per l'altra metà
a d.ta n.ra Comunità p. che così, e non altrimenti

4.o Che d.o Pozzi fornaro sia tenuto, ed obligato di volta in
volta che prenderà rubbio per rubbio esso Grano
pagarlo scudi dieci, ed avvanza il rubbio a quello,
che gli lo darrà, e non portando denaro non possa
pretenderlo, e mancando in sul peso il pane, incor
ri nella sud.a pena ecc.a p. che così p. patto espresso
si conviene, e non altrimenti

E

E per maggior cautela, e sicurezza di qsta nra Comtà, e suoi Sig.ri
Priori pro tempore d. Mattia Pozzi Fornaro da, e presta per
sicurta senza d. Spine, pagamto d'Affitto, Macinato, e tutt
altro come sopra Giacinto Sopranj quì pnte fig.o del
qm Gio: Mta Cressenj da qsta Terra di Vitorchiano [illegible]
Nepi a Me [illegible] cognito, quale spontaneamente,
in genere alle promesse, ed oblighi da esso Pozzi fatti
e [illegible] di leggere accetta, promette, e fa sicurta
in forma [illegible] costituendosi pnte Espromissore, et in solidum
con d. Pozzi Fornaro in tutto, e per tutto obligato, e che
così [illegible] patto espresso [illegible] convenzione, e non altrimenti

Quale cose credenze, [illegible] d. Mattia Pozzi Fornaro
promette, e s'obliga [illegible] affatto indenne da
ogni, e qualunque danno, e molestia, che esso
Giacinto Sopranj in qualunque modo potesse
[illegible] Causa della pnte sicurtà liberamente
altrimenti [illegible] come

Promettono d. Sig.ri Priori non far mancare il Grano che
bisognerà per il forno di qsta Comtà, e mantenere [illegible]
[illegible] in quieto, e pacifico possesso di qsto Forno, e libero
[illegible] del pane, e liberarlo da ogni lite, molestia
e molestanti persone altrimenti vogliano essere tenuti
[illegible] danni, e [illegible] osservanza di quali Essi
Parti, e Sicurtà in solidum con il Fornaro si obligano
e [illegible] anche nella più ampla forma della Rev.
Camera Apostolica con le solite Clausole e dicta [illegible]
[illegible] modi in [illegible]

Fatto in Vitorchiano nella mia solita Abitazione [illegible]
Filippo Antonio Cardarelli fig.o del qm Fran.co, e di
[illegible] fig.o di Dom.co ambedue da Vitorchiano [illegible]

A. Marchetti Seg.rio

Die 1. Junij 1797

Alla pnza di Me Segrio infro, e li Sigri Pietro Martinozzi, e Compagni Priori di questa Illma Comtà di Filacciano Offi li testi, e testij infri personalmte Costo l'Illmo Sigre Pietro Sinibaldi figo del Sigre Ignazio da Savone in Sabina quale esibisce Lettera Patentale di questo Governo di Filacciano in sua Persona spedita fin sotto li 18 Maggio 1797: da questo Illmo Sigre Marche Curzio Muti Papazzurri suo Padrone che seco ritirò &. Quali Sigri Priori con ogni dovuto ossequio hanno ricevuto do Patente, ed hanno ammesso al sudo Officio di Governatore esso Sigre Sinibaldi fatto però prima l'obligo, e data idonea sicurtà di bene, e fedelmte esercitare do Officio di Govre osservare la Tassa, l'egregi... lo Statuto da farsi, ed altre Consuetudini &, ed in fine del suo Officio stare al Sindicato, e non partire da questa Terra se prima non sarrà stata fatta la Sentenza Sindicatoria, Conforme do Sigre Sinibaldi Govre hà liberamente promesso, e spontaneamente si è obligato adempire qto &a

Posse del Sigr Pro Sinibaldi Govre

E per esso che così farrà, e le cose come &a promesse adempisca personalmte Costo Lorenzo Settegani figo de quondam Francesco da questa med.ma Terra à me & cognito, quale benche sappia non esser tenuto nulla di meno & spontaneamte accede, promette, e fà sicurtà in forma & obligandosi in solidum con do Sigre Sinibaldi Govre a qto &a

Quale così accedente fideiubente &. do Sigre Govre hà promesso rilevarlo indenne, e liberarlo affatto da ogni, e qualunque danno, e molestia, che per la pnte sicurtà potesse in qualunque modo patire & perche così, e per l'osservanza di qto &a in solidum & si obligano nella più ampla forma della R. C. Aplica con le solite Clausole così toccando le scritture in mano di me Notro e stipulato pubco giurano non solo in questo ma in ogni &

Fatto in questa Curia Pubca di Filacciano pnti li Sigri Saverio Vetrani, e Gio: Giacomo Malpicci ambedue da Filacciano testimonij &

Die 15. Martij 1809

Alla presenza di Me Seg.rio pub.co infr.o, delli Sig.ri Carlo Crescenzi, e Felice
Gabante Priori di q.to Ill.ma Comunità di Filacciano, e Testij in
fratti, personalmente costituito l'Ill.mo Sig.r Fran.co Liberati fig.o della
B. me. Lorenzo della Terra di Ponzano Abb.a delli Tre Fon-
tane, quale esibisce lettera patentale in sua persona spe-
dita Ossia fatto li 10. del Corr.e Mese di Marzo da q.to Ill.mo Sig.r
Marchese Girolamo Muti Papazzurri Nro Pad.ne, che sero tenore
Quali Sig.ri Priori con ogni dovuto ossequio anno ricevuto d.a P.e
Patente, ed ammisso ad.o Uff.o di Gov.re esso Sig.r Liberati, salvo però l'obliga,
è data idonea sicurtà di bene, e fedelmente esercitare d.o Uff.o, osservare la
Tassa, che qui esiste, lo statuto da farsi, ed altre consuetudini, ed in fine
del suo Governo stare al Sindacato e non partire da q.ta Terra di Filacciano
se non fatta prima la sentenza sindicatoria, conforme d.o Sig.r Francesco
Liberati ha le cose premesse, e spontaneamente si è obligato fare, ed adempi-
re a quanto sopra. E per esso, che così farà, e le cose premesse
adempirà Personalmente costituito Giuseppe Sopranij fig.o del q.m Dio...
med.a Terra di Filacciano a Me cognito, quale sebbene sappia
non esser tenuto, nulla di meno accede, promette, e fa sicurtà
in forma, obligandosi in solidum con d.o Sig.r Liberati Gov.re e Sig.r
in forma, obligandosi in solidum con d.o Sig.r Liberati Gov.re ha promes-

Rosso del Sig.r Fran.co Liberati Gov.re

Quale cose accedente, e di rimbanco d.o Sig.r Liberati Gov.re ha promes-
so rilevarlo indenne, e liberarlo affatto da ogni, e qualunque
danno, e molestia, che per la presente sicurtà potesse in qual-
sivoglia modo patire, perchè così, e per l'osservanza di
quanto sopra in solidum si obligano nella più ampla forma
della Rev. Cam.ra Apl.ica con le solite clausole, e così tocc-
ate le scritture in mano di Me Not.o, e Seg.rio pub.co giu-
rano non solo in q.sto, ma in ogni altro miglior modo.

Fatto nel Palazzo Baronale di Filacciano pnti il Sig.r
Dott.r Vincenzo Bonifazj Medico Cond.o fig.o della b.o:
me. Carlo da Cerreto Dioc.si di Spoleto, e Vincenzo Tri-
bu(z)j fig.o di Pietro da q.ta Luogo Testij.

A. Marchetti Not.o e Seg.rio pub.co